

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 144

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 10 novembre 2011)

### INDICE

AMORUSO: sui procedimenti relativi al riconoscimento delle invalidità civili, con particolare riferimento alla Puglia (4-05021) (risp. MUSUMECI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	Pag. 4617	BIANCHI: sulle prospettive occupazionali dei dipendenti della Getek Ict (4-06025) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	Pag. 4635
ASCIUTTI: sull'elezione del Consiglio di amministrazione da parte dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani sanitari italiani (Onaosi) (4-05257) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4622	BIANCONI, CARRARA: sul controllo numerico dei cormorani al fine di salvaguardare la fauna ittica del Po (4-05173) (risp. BELCASTRO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i> )	4637
BELISARIO, CARLINO: sul servizio radiologico dell'Inail (4-04365) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4624	CAFORIO, BELISARIO: sulla mancata previsione di riserve in favore dei carabinieri ausiliari nei bandi di concorso (4-05417) (risp. LA RUSSA, <i>ministro della difesa</i> )	4640
BENEDETTI VALENTINI: sulla crisi del Teatro lirico sperimentale di Spoleto (4-04335) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	4628	CECCANTI, LEGNINI: sull'attribuzione del premio di maggioranza per l'assegnazione di consiglieri nei Comuni con oltre 15.000 abitanti (4-06124) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4642
sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo spettante ai teatri lirici minori (4-05058) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	4630	D'ALIA: sull'Associazione giovanile musicale (4-04713) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	4644
BEVILACQUA: sull'erogazione dell'assegno sociale ai cittadini extracomunitari (4-03708) (risp. MUSUMECI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4632	DI NARDO: sulla grave crisi occupazionale a Castellammare di Stabia (Napoli) (4-04545) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4646

FONTANA: sul prolungamento delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori posti in mobilità fino alla decorrenza dei trattamenti pensionistici (4-04801) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4649	sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) (4-05019) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4681
sulla quantificazione delle spettanze da attribuire ai Comuni per l'anno 2011 in attivazione del federalismo municipale (4-05300) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4652	sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) (4-05303) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4688
GALLO: sui contratti di somministrazione presso l'Inps (4-05200) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4653	sui soggiorni estivi di vacanza e studio organizzati dall'Inpdap (4-05465) (risp. MUSUMECCI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4698
GARAVAGLIA Mariapia: sul restauro del Duomo di Milano (4-05248) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	4655	sulla gestione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr) (4-05672) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4702
sulla crisi della società Over meccanica (4-06040) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4658	su alcuni eventi organizzati da istituti italiani di cultura (4-06120) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	4709
GHEDINI ed altri: sulla crisi della società Mandarin Duck (4-06005) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4661	PEDICA: su alcune scelte gestionali riguardanti il soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) (4-05028) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4710
GIAMBRONE, CARLINO: sulle prospettive occupazionali dei lavoratori della società Anonima petroli italiana (API) (4-05150) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4664	sull'amministrazione del Comune di Bracciano (Roma) (4-05408) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	4714
GIAMBRONE ed altri: sul potenziamento dell'organico operante presso le sedi Inps in Sicilia (4-05468) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4667	PORETTI, PERDUCA: sulla costruzione di un'arteria stradale in zona Cecchignola a Roma (4-04952) (risp. VILLARI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	4716
LANNUTTI: sulla richiesta di esibizione di dati reddituali da parte dell'Inpdap ai titolari di pensioni di reversibilità (4-02967) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4670	SARO: sulla promozione di misure a favore delle vittime dell'amianto (4-03891) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4718
sul pagamento degli stipendi al corpo docente dell'università Niccolò Cusano di Roma (4-04587) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4673	SPADONI URBANI: sulla nomina del commissario straordinario del soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) (4-04422) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4722
sugli investimenti finanziari effettuati dalle Casse di previdenza privatizzate (4-04606) (risp. BELLOTTI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali</i> )	4675	VACCARI: sulla comunicazione relativa all'avvenuta naturalizzazione canadese di una cittadina italiana da parte del consolato d'Italia a Montréal (4-05990) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	4724

AMORUSO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

da molto tempo si stanno accumulando gravissimi ritardi nelle procedure di INPS e Aziende sanitarie locali della Puglia nell'*iter* di riconoscimento delle invalidità civili;

come affermato dallo stesso Presidente del comitato regionale dell'INPS in una comunicazione agli organi preposti e in una conferenza stampa, diverse commissioni sanitarie continuano a non compilare e trasmettere *on line* il verbale sanitario compilato al termine della visita;

una delle ragioni di tali disfunzioni sembra essere la scarsa efficienza del sistema informatico in uso all'INPS e delle comunicazioni telematiche tra le ASL e l'Istituto nazionale di previdenza sociale;

inoltre un ulteriore ostacolo è rappresentato dal fatto che, una volta giunte all'INPS, le pratiche di invalidità sono soggette, a partire dal 1° ottobre 2010, anche a un nuovo sistema di comunicazione telematica interna (tramite POSTEL, aggiudicatario della gara di appalto per gestire questo servizio, che ha il compito di scannerizzare le pratiche) tra le varie sedi INPS competenti a livello territoriale e il reparto amministrativo dello stesso ente previdenziale che, a livello centrale, deve poi materialmente curare l'erogazione della prestazione;

anche tale ultimo passaggio, a causa di problemi gestionali legati a questo nuovo e complesso sistema telematico, si sta rivelando complesso e spiega perché un gran numero di pratiche per l'invalidità civile rimangono pendenti per lungo tempo;

tale situazione, che danneggia un gran numero di cittadini invalidi che così non si vedono riconosciute le dovute indennità, sta provocando un cumulo enorme di pratiche non risolte, andando così a creare una situazione di incertezza dalle forti conseguenze sul piano sociale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga di assumere in merito a quanto esposto in premessa;

se il nuovo sistema di trasmissione interno all'INPS tramite POSTEL garantisca pienamente la *privacy* sulle informazioni contenute nelle pratiche e, in caso negativo, quali misure sia opportuno assumere.

(4-05021)

(13 aprile 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente il nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, sulla base delle informa-

zioni acquisite presso i competenti uffici dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

Il nuovo procedimento prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza. All'Inps spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Inoltre all'istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Per gestire il nuovo flusso procedurale, l'Inps ha sviluppato un'apposita applicazione informatica idonea a gestire in via telematica l'intero *iter* che, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, patronati, associazioni di categoria, medici certificatori, ASL, personale sanitario e amministrativo dell'istituto).

Il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

In seguito all'acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.

L'*iter* procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il PIN rilasciato dall'istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.

La seconda fase del procedimento che consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica della ASL integrata da un medico dell'Inps prende avvio con la convocazione a visita del cittadino innanzi a tale commissione. A tal proposito, l'istituto ha fatto sapere che la calendarizzazione delle visite è di esclusiva pertinenza delle ASL mentre l'Inps gestisce direttamente solo le visite di soggetti con patologie oncologiche per le quali la data viene fissata entro un tempo massimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 4 del 2006.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'Inps, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento

e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura.

In particolare, le difficoltà connesse all'avvio del nuovo processo sono per lo più riconducibili all'eterogeneità della materia, delle diverse tipologie assistenziali, delle distinte organizzazioni territoriali delle ASL e del *modus operandi* delle stesse, nonché all'elevato numero di interlocutori e soggetti esterni coinvolti. L'Inps ha reso noto che sono state realizzate nei confronti delle ASL numerose iniziative di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di supporto tecnico-informatico permangono sul territorio, anche se in modo disomogeneo, situazioni di criticità connesse all'utilizzo da parte delle stesse Aziende sanitarie dell'applicativo gestionale informatico, che governa in modalità integrata l'intero processo.

In particolare mentre è ad oggi pienamente utilizzabile la modalità telematica per la presentazione delle domande e per la definizione amministrativa delle stesse, l'accertamento sanitario presso le ASL risulta invece essere sostanzialmente ancora cartaceo.

La trasmissione da parte delle ASL di verbali cartacei (circa il 74 per cento) comporta per l'istituto la necessità di attivare un successivo flusso procedurale di acquisizione degli stessi nella procedura informatica, e ciò al fine di trasformare le informazioni ricevute da cartacee in elettroniche.

A tal proposito l'Inps e la società Postel SpA, a seguito di procedura negoziata, hanno stipulato un contratto, per l'affidamento dei servizi complementari di «*mail room-in* e archiviazione ottica sostitutiva».

Nello specifico, l'Inps ha affidato a Postel alcune operazioni riguardanti i documenti cartacei sull'invalidità civile, sordità civile, cecità civile nonché sui verbali redatti ai sensi delle leggi n. 104 del 1992 e n. 68 del 1999. In particolare l'attività di Postel si estrinseca nelle seguenti operazioni: a) raccolta dei verbali presso le sedi territoriali dell'istituto e accentramento degli stessi verso i centri di raccolta di Postel; b) scansione dei verbali cartacei e acquisizione di alcuni dati sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps; c) trasmissione, mediante canale telematico sicuro, dei verbali scansionati e delle informazioni acquisite; d) protocollazione dei verbali digitali trasmessi mediante sistema di gestione documentale dell'Inps; e) riciclo verso Postel dei verbali digitali formalmente non validi e ritrasmissione all'Inps dopo le opportune correzioni.

I verbali scansionati e le informazioni acquisite da Postel, dopo la trasmissione all'Inps, vengono inseriti nella procedura informatica unificata dell'istituto (denominata INCIV2010) per la successiva gestione e ivi trattati con le medesime modalità previste per i verbali ASL pervenuti all'istituto per via telematica.

L'indisponibilità di un flusso interamente telematico determina, evidentemente, difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le diverse sottofasi del procedimento di accertamento dei benefici.

L'Inps ha comunicato che le iniziali difficoltà emerse all'avvio delle nuove modalità di accertamento e verifica troveranno adeguata soluzione grazie alla progressiva estensione della procedura telematizzata. In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla

data di presentazione dell'istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'istituto, che ha garantito che verranno poste in essere tutte le opportune iniziative affinché sia effettivamente realizzata una contrazione dei tempi procedurali. In particolare il Direttore generale dell'Inps con i messaggi n. 2036 del 28 gennaio e n. 2886 del 4 febbraio 2011, ha introdotto alcune innovazioni tese a snellire il procedimento senza impoverire i controlli.

È utile ricordare che qualora l'Inps non si pronunci nel termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dalla ASL competente, tale verbale acquista carattere definitivo relativamente all'esito dell'accertamento in esso contenuto (ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990).

Relativamente alla Puglia l'Inps ha comunicato che, nel 2010, il tempo medio impiegato per la liquidazione dei benefici è stato di 220 giorni (a fronte di 13.724 prestazioni economiche richieste) mentre nel corrente anno, a fronte di 1.458 prestazioni economiche richieste sino al 19 luglio, si è realizzato un dimezzamento di tale tempo che è pari a 103 giorni.

Vale la pena evidenziare, inoltre, che l'art. 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con l'obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snellezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le Regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con l'Inps per l'affidamento all'istituto delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Per quanto concerne i vincoli sul trattamento dei dati personali e gli obblighi di riservatezza dei dati trattati dalla società Postel, si fa presente che essi sono disciplinati dall'art. 1 dell'«atto aggiuntivo» del contratto sottoscritto tra Inps e Postel. In particolare tale articolo, che sostituisce l'art. 11 del predetto contratto, stabilisce che: 1) il titolare del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del citato contratto è l'Inps che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nomina l'appaltatore (Postel) responsabile esterno del trattamento dei dati personali compresi quelli sensibili e giudiziari; 2) il responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 2003 con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità garante; 3) l'appaltatore (Postel) assicura che i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli previsti da contratto e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede anche ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo citato; 4) l'appaltatore (Postel) è altresì responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e col-

laboratori, nonché dei propri eventuali sub-appaltatori, dipendenti e consulenti dei sub-appaltatori medesimi.

L'art. 1 dell'atto di nomina di Postel a responsabile esterno, prevede che il titolare (Inps) affida al responsabile (Postel) le operazioni di memorizzazione/registrazione, conservazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione, utilizzo e raffronto dei dati personali, relative alla gestione e al controllo dell'intero processo di notifica degli atti amministrativi e giudiziari, nonché, qualora espressamente richiesto, dei servizi complementari ed opzionali come descritti negli allegati tecnici del contratto.

Gli artt. 2 e 3 del citato atto di nomina specificano, tra l'altro, le modalità di espletamento dei compiti affidati e in particolare stabiliscono che: a) il responsabile del trattamento (Postel) si impegna ad eseguire le relative operazioni di trattamento dei dati personali solo per le finalità strettamente necessarie all'erogazione dei servizi forniti al titolare (Inps); b) il responsabile (Postel) dispone di una propria struttura organizzativa che dichiara essere idonea a consentire il trattamento dei dati oggetto dell'incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo di sicurezza. Il responsabile si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a soddisfare i contenuti in tema di «misure minime di sicurezza» di cui al Titolo V capo II del codice della *privacy* e dell'allegato B di tale codice; c) il responsabile (Postel) applicherà le misure di sicurezza per garantire: l'integrità, la disponibilità e la confidenzialità/riservatezza dei dati; d) il responsabile (Postel) provvede a fornire, su richiesta del titolare (Inps), l'aggiornamento periodico dell'«attestato di conformità» comprovante l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali conferiti con il contratto e con l'atto aggiuntivo; e) il responsabile (Postel) adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di «amministratori di sistema» in conformità al provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008 modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009; f) il responsabile (Postel) si impegna ad individuare e nominare gli «incaricati» del trattamento ai sensi dell'art. 30 del codice, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Postel assicura che i dati personali siano utilizzati dagli incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi estranei all'esecuzione del trattamento previsto dal contratto; g) il responsabile (Postel) si impegna a restituire i dati conosciuti in esecuzione del contratto una volta che siano state esaurite le lavorazioni per le quali gli stessi sono stati conosciuti e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto – e a provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti salvo diversa indicazione scritta del titolare (Inps) e fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge.

In conclusione, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le *performances* del sistema informativo e verificare il rispetto dei tempi per la definizione delle pratiche, va sottolineato che molte delle difficoltà operative lamentate discendono dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera *moral suasion*, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

MUSUMECI

(9 novembre 2011)

ASCIUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 14 maggio 2011 il comitato di indirizzo della fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (Onaosi), appena insediatosi, ha proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione della fondazione;

tenuto conto che l'articolo 12 dello statuto della fondazione, approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2009, stabilisce espressamente che il consiglio d'amministrazione deve essere composto da 9 sanitari eletti dal Comitato di indirizzo, tra questi un medico veterinario pubblico dipendente, un farmacista pubblico dipendente, un odontoiatra contribuente volontario e 6 medici chirurghi, di cui 5 pubblici dipendenti e uno contribuente volontario;

considerato che il decreto interministeriale del 9 febbraio 2009, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Onaosi, è stato disposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo cui la vigilanza sulle associazioni o fondazioni definite nel medesimo decreto, tra cui l'Onaosi, è esercitata dai Ministeri in indirizzo;

visto che il comitato di indirizzo, contravvenendo a quanto stabilito all'articolo 12 dello statuto della fondazione, ha eletto quali consiglieri di amministrazione, oltre a quattro medici pubblici dipendenti, due medici chirurghi, che non possono essere ricondotti alla categoria di dipendenti pubblici, appare dunque violata una norma statutaria approvata attraverso il vaglio di un decreto ministeriale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo citato;

considerato che, secondo quanto disposto sempre dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con gli altri Ministeri interessati, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti cri-

teri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero, d'intesa con i Ministeri interessati, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro 60 giorni dalla data di ricezione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione per tutti gli altri atti di cui al citato comma 3. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative intendano assumere nel rispetto delle proprie ed altrui competenze, affinché si ristabilisca al più presto il pieno rispetto di quanto previsto dallo statuto della fondazione Onaosi.

(4-05257)

(24 maggio 2011)

RISPOSTA. – In via preliminare, si precisa che l'ente, il cui scopo primario è il sostegno, l'istruzione e la formazione degli orfani di medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

A fronte di tale autonomia, l'art. 3 del citato decreto legislativo ha previsto un sistema di vigilanza articolato in un controllo di natura amministrativo-contabile da parte dei Ministeri co-vigilanti, che si traduce nell'approvazione degli atti fondamentali dell'ente, quali statuto e regolamenti, nella presenza di rappresentanti ministeriali nel collegio sindacale e nella facoltà di formulare motivati rilievi, in particolare su bilanci e conti consuntivi, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione dell'ente per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Con specifico riferimento all'elezione del Consiglio di amministrazione dell'Onaosi, lo statuto dell'ente, approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010, all'art. 12, prevede che il comitato di indirizzo, rispettando il principio di rappresentatività proporzionale delle categorie professionali soggette a contribuzione obbligatoria e volontaria e garantendo ad ognuna almeno un rappresentante, elegga 9 componenti, fra cui: 6 medici chirurghi, di cui 5 pubblici dipendenti e un contribuente volontario; un odontoiatra contribuente volontario; un medico veterinario pubblico dipendente e un farmacista pubblico dipendente.

In relazione ai due medici cui fa riferimento l'interrogante, l'ente assistenziale ha fatto sapere che entrambi sono dipendenti pubblici in quiescenza, che, al momento della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, hanno optato per la prosecuzione della contribuzione vitalizia.

L'ente ha, inoltre, chiarito che uno dei due medici, alla data di formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto (27 ottobre 2010) era ancora sanitario pubblico dipendente, essendo cessato dal servizio ed avendo

volontariamente scelto di proseguire la contribuzione in forma vitalizia nel dicembre 2010.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato che l'elezione di tali medici quali componenti del Consiglio di amministrazione non si pone in contrasto con le previsioni statutarie in materia.

Infatti, l'art. 5 dello statuto prevede solo due categorie di contribuenti: quelli obbligatori ossia i sanitari dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi ordini professionali e quelli volontari, considerando come tali tutti gli altri sanitari non appartenenti alla tipologia dei contribuenti obbligatori ed ammessi a richiesta.

Lo statuto non contempla un'autonoma categoria di contribuenti formata da iscritti vitalizi, i quali continuano a far parte della categoria contributiva alla quale appartenevano al momento dell'esercizio dell'opzione per la contribuzione vitalizia, nel caso di specie alla categoria dei contribuenti obbligatori.

In base ad un'interpretazione sistematica delle previsioni statutarie, in particolare degli articoli 5, 6 e 10, il contribuente obbligatorio, originariamente tale perché pubblico dipendente, può mantenere la contribuzione a titolo vitalizio anche dopo la cessazione dal servizio e conservare lo *status* di contribuente obbligatorio precedentemente rivestito, in conformità alla condizione professionale che aveva dato luogo alla sua iscrizione.

Il contribuente obbligatorio iscritto vitalizio va, pertanto, equiparato ad ogni effetto, e quindi anche ai fini elettorali, al contribuente «ordinario» pubblico dipendente.

Conclusivamente, si reputa che l'elezione dei due medici in questione non comporti, in linea di principio, una violazione delle disposizioni statutarie in materia, potendo ben ritenersi che un medico pubblico dipendente in quiescenza che opti per la prosecuzione della contribuzione in forma vitalizia non perda, per il solo fatto di non essere più in servizio, l'appartenenza all'originaria categoria di provenienza dei contribuenti obbligatori della quale continua a far parte anche ai fini dell'elezione e della composizione degli organi della fondazione.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

BELISARIO, CARLINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL, in deroga al disposto dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), «provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici» ed inoltre «Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto (...)

per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali»;

a tale fine vennero istituiti laboratori di radiologia presso le sedi dell'INAIL e furono assunti specialisti in radiologia (con contratto di tipo privatistico) e tecnici di radiologia (con contratto di dipendenti di ruolo), ai fini di migliorare il grado di assistenza per gli infortunati e tecnopatici e di elevare anche la prestazione medico-legale mirata agli accertamenti dei postumi invalidanti;

nel periodo 2000-2010 è proseguita l'opera di ammodernamento dei locali radiologici e l'acquisto di nuovi apparecchi di radiologia con un costo di parecchi milioni di euro;

risulta agli interroganti che:

in molte sedi INAIL tali impianti di radiologia, anche se nuovi, sarebbero rimasti praticamente inutilizzati con conseguente deperimento delle apparecchiature;

il costo delle opere di manutenzione delle citate apparecchiature sarebbe stato quasi pari al costo delle apparecchiature stesse;

l'INAIL aveva con il tempo acquisito nel proprio organico parecchi tecnici di radiologia di elevata professionalità i quali, in molti casi, sarebbero stati destinati ad altre mansioni;

considerato che:

nonostante l'impegno economico sostenuto dall'ente per l'acquisto dei citati apparecchi radiologici e per i costosi lavori di allestimento dei locali dove essi avrebbero dovuto funzionare e nonostante l'esistenza presso l'INAIL di un costosissimo sistema informatico centralizzato (i cui difetti strutturali e i cui malfunzionamenti sono già stati rilevati nell'atto di sindacato ispettivo 4-03578), l'Istituto non ha attuato neppure il servizio di lettura a distanza dei radiogrammi, servizio che dovrebbe effettuarsi nelle sedi INAIL;

ciò reca grave disagio agli infortunati e tecnopatici i quali per effettuare gli esami radiologici devono recarsi in centri privati convenzionati con l'Istituto, a dispetto del citato articolo 12 della legge n. 67 del 1988 e comporta un dispendio di ulteriori risorse da parte dell'INAIL,

si chiede di sapere:

quale sia stato il costo complessivo del rinnovo o dell'allestimento dei locali radiologici delle sedi INAIL e dei relativi apparecchi radiologici;

quali siano state le modalità di espletamento delle gare di appalto per i lavori di allestimento dei locali radiologici e per l'acquisto degli apparecchi radiologici nel periodo 2000-2010;

quanti siano stati i locali e gli apparecchi radiologici rimasti inutilizzati, in quali sedi dell'INAIL ed il relativo costo;

se sulla vicenda illustrata siano in corso indagini della Corte dei conti.

(4-04365)

(18 gennaio 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne le procedure effettuate dall'Inail per l'acquisto di apparecchiature radiologiche e per l'adeguamento dei locali destinati ad ospitarle.

In proposito, l'Inail ha fatto sapere che, in seguito all'emanazione della normativa in tema di radio-protezione e di requisiti minimi tecnologici per i presidi sanitari, in particolare il decreto legislativo n. 230 del 1995, modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, è stato avviato un programma di adeguamento e ammodernamento degli impianti radiologici ai nuovi *standard* di sicurezza.

A tal fine, l'ente ha elaborato un piano triennale, con riferimento al periodo 2001/2003, nell'ambito del quale, nel 2004, sono state acquistate 17 apparecchiature radiologiche.

Le sedi destinatarie degli interventi sono state individuate dando la priorità alle unità erogatrici di prime cure con apparato radiologico privo di intensificazione di brillanza, mentre, per le altre sedi, si è tenuto conto del carico di lavoro, delle caratteristiche socio-economiche del bacino di utenza, della morfologia del territorio e della rete di comunicazioni, della distanza da strutture sanitarie pubbliche in grado di offrire prestazioni diagnostiche di tipo radiologico, dei tempi di attesa e dei costi delle prestazioni presso strutture esterne.

In base a tali criteri, in fase di prima applicazione del piano triennale, sono state individuate come destinatarie dei nuovi apparati radiologici le sedi di: Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), Ravenna, Modena, Oristano, Rieti, Lecco, Trieste, Foggia, Barletta, Macerata, Fano (Pesaro Urbino), Belluno, Conegliano (Treviso), Genova Sampieradarena, Lucca, Siracusa e Ragusa.

Conseguentemente, è stata attivata una procedura ristretta di rilievo comunitario per la fornitura «chiavi in mano» di apparecchiature radiologiche telecomandate predisposte per il digitale, comprensiva dei necessari lavori di adeguamento dei locali dei centri medico-legali dell'istituto.

Gli atti di gara sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. S/84 del 30 aprile 2002 e sulla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2002, per un importo complessivo a base d'asta di 3.873.426,73 euro oltre Iva, ripartito in tre lotti, di cui il lotto 1, per 1.187.850,87 euro, con riferimento alle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio; il lotto 2, per 1.291.142,23 euro, con riferimento alle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Marche; il lotto 3, per 1.394.433,63 euro, con riferimento alle regioni Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia.

La procedura di gara si è conclusa nel marzo 2004 con l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera delle apparecchiature radiologiche alla GE Medical systems Italia SpA (lotto 1) e all'impresa General medical Merate SpA (lotti 2 e 3).

L'importo complessivo dell'aggiudicazione è stato di 3.763.608,85 euro oltre Iva, pari a 4.516.330,62 euro (Iva compresa) così ripartito per i diversi lotti.

Lotto 1: GE Medical systems Italia SpA: base d'asta 1.187.850,87 euro; aggiudicazione 1.148.503,17 euro; complessivo con Iva 1.378.203,81 euro, di cui: apparecchiature RX 1.097.892 euro e lavori 280.311,81 euro.

Lotti 2 e 3: General medical Merate SpA: base d'asta 2.685.575,86 euro; aggiudicazione 2.615.105,85 euro; complessivo con Iva 3.138.127,02 euro, di cui: apparecchiature RX 2.540.641,20 euro e lavori 597.485,82 euro.

Preliminarmente all'assegnazione delle apparecchiature alle varie sedi, l'Inail ha effettuato un'ulteriore verifica sulla base delle esigenze espresse dal territorio, al fine di privilegiare le unità operative prive di intensificatore di brillantezza.

In esito alle verifiche effettuate, sono state apportate alcune modifiche alle assegnazioni all'interno dello stesso ambito regionale, sostituendo Cuneo a Gravellona Toce, Mantova a Lecco, Vicenza a Belluno e Padova a Conegliano.

Nel corso del 2008 e del 2009, l'Inail ha avviato un'attività di monitoraggio volta a riscontrare lo stato delle apparecchiature, l'anno di consegna, la data di collaudo e di attivazione, la rispondenza ai requisiti normativi e il carico di lavoro.

Le informazioni raccolte sono state integrate con i dati relativi alle dotazioni organiche dei tecnici di radiologia con riferimento agli anni 2009-2010.

Sulla base dei riscontri effettuati, l'Inail ha rappresentato che le 17 nuove apparecchiature, predisposte per il digitale, risultano tutte regolarmente utilizzate, funzionanti ed in grado di far fronte alle esigenze dell'utenza e alla specificità dell'attività ambulatoriale dell'istituto.

In conclusione, sulla base di quanto riferito dall'istituto assicurativo, risulta che le spese per l'acquisto delle apparecchiature radiologiche e per l'adeguamento dei locali sono state affrontate per adeguare gli impianti alle norme sulla sicurezza a tutela sia degli operatori che degli infortunati, in base ad atti programmati sottoposti a costanti monitoraggi e in esito all'espletamento di procedure di gara a rilevanza europea.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

si ripropone in termini di delicata emergenza il problema della salvaguardia delle attività del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto (Perugia), istituzione di primario rilievo in campo nazionale e internazionale, la cui importanza è a questo punto perfino superfluo sottolineare per il semplice fatto che da essa sono uscite quasi tutte le principali voci liriche da oltre 60 anni a questa parte e che alla sua proficua vitalità è legata la possibilità che prosegua in Italia l'indispensabile preparazione e selezione dei giovani talenti;

sono ben note ed oggettive le grandi difficoltà di bilancio dello Stato, certo non imputabili al presente Governo, nonché le limitate risorse disponibili per lo specifico Ministero preposto alle attività artistiche e culturali;

d'altro canto, è parimenti oggettivo – e per certi versi stupefacente – che il teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» sia riuscito, fino ad oggi, a sopravvivere ed operare con mezzi esigui o, per meglio dire, miseri, facendo ricorso ad ogni lecito artificio e sforzo di fantasia, oltre che a spontanei sostenitori benemeriti, a fronte, sia lecito dire, di partite economiche assai cospicue che hanno caratterizzato molti teatri lirici e istituzioni connesse, non sempre con risultati ottimali, tanto che recentemente si è reso necessario anche un rilevante intervento legislativo di razionalizzazione,

si chiede di sapere:

quale valutazione dia il Governo, e specificamente il Ministro in indirizzo, dell'appello che nel recente dicembre 2010 il teatro lirico sperimentale di Spoleto «Adriano Belli» ha ritenuto di formulare, illustrando la pesante criticità economica cui è esposta la propria qualificata missione artistica;

quali ragionevoli possibilità esistano, o si possano aprire, circa l'accoglimento delle istanze più pressanti (mantenimento dei contributi governativi per i concorsi e corsi di canto, conferma del contributo per l'attività lirica propriamente intesa, patrocinio permanente del Ministero per le attività dell'istituzione);

se si ritenga praticabile un protocollo d'intesa, così come auspicato, tra il Ministero, la Regione e la Provincia interessate e l'istituzione del lirico sperimentale di Spoleto, con rilascio altresì di una «lettera di *patronage*» per assecondare e propiziare il tentativo di reperimento di ulteriori fondi da soggetti privati, singoli o associativi, in quell'ottica virtuosa di sinergia pubblico-privato che appare oggi giorno l'unica strada percorribile per garantire un futuro alle più pregiate e feconde realtà culturali del Paese.

(4-04335)

(12 gennaio 2011)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione relativa alle iniziative da intraprendere per salvaguardare l'attività del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto, si osserva quanto segue.

Occorre premettere che la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo sovvenziona correntemente le numerose attività del teatro «Adriano Belli», e, in particolare, concede un contributo sia per le attività relative al settore concorsi e corsi di canto che per quelle relative al settore della lirica ordinaria.

Quanto all'accoglimento delle istanze circa il mantenimento di tali contributi governativi, si fa presente che tale concessione deve necessariamente sottostare alle disposizioni contenute nel Titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e nel decreto ministeriale 9 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente, poi, alla preoccupazione per l'efficace salvaguardia di iniziative artisticamente valide da parte del Governo, va detto che la stessa è risultata superata dagli interventi normativi avvenuti in corso d'anno, che hanno riportato l'ammontare delle risorse del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) per l'anno 2011 ai livelli del precedente anno.

In particolare, sono intervenuti il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto milleproroghe), che si riferiva specificamente alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Infine, le risorse da destinare ai singoli settori lirico-musicali sono state individuate nel corso del 2011, previa ripartizione del FUS da parte del Ministro, con provvedimento del Direttore generale competente, che ha concluso la procedura prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale citato, procedura cui hanno preso parte la Commissione consultiva per la musica e la Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

I contributi statali a favore dei singoli settori lirico-musicali, quindi, sono stati assegnati con decreto del Direttore generale del 22 giugno 2011, dopo l'esame da parte dell'ufficio competente delle risultanze economiche dei progetti presentati dai singoli teatri e l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per la musica sui progetti artistici.

Si riportano di seguito i contributi assegnati all'istituzione lirico-sperimentale «A. Belli» per l'anno 2011: 500.000 euro per l'attività di lirica ordinaria (art. 10 del decreto ministeriale 9 novembre 2007), con un incremento di 10.000 euro rispetto al contributo assegnato per l'anno 2010 (490.000 euro) per la medesima attività; 140.000 euro per il 65° concorso per giovani cantanti lirici della Comunità europea e corso di avviamento al debutto per i vincitori del concorso (art. 13 del decreto ministeriale citato), di entità pari al contributo assegnato per l'anno 2010 per la medesima tipologia di attività.

Infine, si osserva come non sussistono le condizioni giuridiche per concludere protocolli d'intesa nel senso auspicato. Si fa presente, tuttavia, che lo *status* di soggetto sovvenzionato dalla Stato, nonché la concessione

del patrocinio del Ministero richiesto per la realizzazione di particolari attività potrebbero costituire condizioni favorevoli per il reperimento di ulteriori fondi presso soggetti privati, singoli o associativi.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

VILLARI

(10 novembre 2011)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

deve essere espressa motivata soddisfazione, dopo le polemiche degli ultimi mesi, per il reintegro che il Governo, nonostante le grandi e oggettive difficoltà finanziarie, ha potuto disporre a favore del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il 2011 fino a portarlo a 414,6 milioni di euro;

la straordinaria e prioritaria rilevanza per il nostro Paese della necessità di reperire risorse a sostegno delle attività culturali e dello spettacolo nelle sue varie forme giustifica, tutto sommato, anche il sacrificio economico richiesto alla generalità dei cittadini, da ultimo con il contributo gravante sul prezzo dei carburanti;

il mondo dell'arte e dello spettacolo italiano, peraltro, è una preziosa realtà diffusa e differenziata, nelle forme espressive, nelle articolazioni organizzative, nel radicamento territoriale, non certo riducibile a poche, seppur eminenti, entità strutturate;

la recente ripartizione del FUS per il 2011 ha visto attribuire alle fondazioni liriche 191.576.700 euro, pari al 47,8 per cento del Fondo, destinati praticamente ai 14 «grandi teatri», mentre risulta assegnato appena un 3 per cento circa delle risorse complessivamente a tutti gli altri enti lirici italiani, sommariamente inclusi nella definizione di «lirica ordinaria», laddove si tratta di soggetti dalla fondamentale missione operativa, come può dirsi del teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto (Perugia) che da decenni prepara, seleziona e lancia quasi tutti i cantanti che salgono al vertice della lirica italiana; e ancora, a seguire, delle consolidate realtà liriche operanti, per non dirne altre, a Padova, Trento, Bassano del Grappa, Ancona, Salerno, Messina,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga, entrando in penetrante e costruttiva interlocuzione con la Consulta dello spettacolo, di operare e disporre perché una percentuale più consistente del Fondo unico per lo spettacolo, in specifico nell'ambito di quanto assegnato alla lirica, venga destinata agli enti, non inclusi nei così denominati «grandi teatri» ma definiti piuttosto della «lirica ordinaria», che giocano nel settore un ruolo decisivo e imprescindibile, quasi sempre con mezzi davvero esigui e sostenendosi con apporti privati, e di assicurare comunque ai medesimi enti contributi ragionevolmente commisurati alla qualità e quantità delle azioni che effettivamente dimostrano di svolgere.

(4-05058)

(18 aprile 2011)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione con cui si chiedono delucidazioni in merito alla percentuale di riparto del FUS a favore delle attività di lirica ordinaria, con particolare riferimento alla quota riconosciuta all'istituzione teatro lirico sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto.

Al riguardo, nel premettere che la preoccupazione per i tagli al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'anno 2011, è stata superata dagli interventi normativi adottati con decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché con il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto milleproroghe, in particolare quest'ultimo con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche), che hanno riportato la dotazione finanziaria del FUS ai livelli dell'anno 2010, si fa presente quanto segue.

Il decreto di riparto FUS 2011, adottato con decreto ministeriale 4 maggio 2011 dopo aver ricevuto il parere in merito della Consulta per lo spettacolo, attribuisce alle fondazioni lirico-sinfoniche il 47 per cento dello stanziamento totale. La percentuale del 47,8 per cento, riferita alle fondazioni lirico-sinfoniche e riportata nell'interrogazione, fa probabilmente riferimento alla quota FUS ad esse attribuita comprensiva, però, della successiva integrazione, prevista per le stesse nel già citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225; tale integrazione ammonta ad 21 milioni di euro, di cui 15 sono previsti per il totale delle fondazioni, mentre gli altri 6 milioni di euro sono riservati alle sole fondazioni che rispettino, nell'ultimo bilancio approvato, determinati requisiti indicati nella norma stessa.

Il successivo riparto dei fondi, destinati al settore musicale, tra ciascun sottosettore è stato adottato con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, acquisito il parere della Commissione consultiva per la musica, reso nella seduta del 28 aprile, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate (art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007).

In tale sede, in considerazione del minor numero di domande pervenute nel 2011 per il settore della lirica ordinaria e tenuto conto anche delle rinunce al contributo assegnato presentate nel 2010 su tale tipologia di finanziamento, nonché delle istanze giuridicamente ammissibili, è stato fissato lo stanziamento previsto per tale tipo di attività nella misura del 3,4 per cento sul totale del *budget* a disposizione per la musica nell'anno 2011.

Tale valore è stato deciso tenendo nel debito conto, oltre agli elementi sopra menzionati, anche, ovviamente, le esigenze degli altri settori del Titolo III della legge n. 800 del 1967, che variano di anno in anno.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2007, i valori così determinati sono stati sottoposti alla valutazione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane e dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

I contributi statali a favore dei singoli settori lirico-musicali sono stati poi assegnati con decreto del Direttore generale del 22 giugno 2011, dopo l'esame da parte dell'Ufficio competente delle risultanze economiche dei progetti presentati dai singoli teatri e l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per la musica sui progetti artistici.

In particolare, si riportano di seguito i contributi assegnati all'istituzione lirico-sperimentale «A. Belli» per l'anno 2011: 500.000 euro per l'attività di lirica ordinaria (art. 10 del decreto ministeriale 9 novembre 2007), con un incremento di 10.000 euro rispetto al contributo assegnato per l'anno 2010 (490.000 euro) per la medesima attività; 140.000 euro per il 65° concorso per giovani cantanti lirici della Comunità europea e corso di avviamento al debutto per i vincitori del concorso (art. 13 del decreto ministeriale citato), di entità pari al contributo assegnato per l'anno 2010 per la medesima tipologia di attività.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

VILLARI

(10 novembre 2011)

BEVILACQUA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

all'interrogante risulta che alcuni cittadini extracomunitari provenienti dall'America Latina, dopo aver soggiornato per un breve periodo in Italia, avrebbero acquisito, al compimento del 65° anno di età, il diritto a percepire l'assegno sociale al pari dei cittadini italiani, pur non avendo mai lavorato in Italia;

prima dell'introduzione della legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «legge Bossi-Fini») i lavoratori extracomunitari che cessavano l'attività lavorativa e rientravano nel Paese d'origine potevano chiedere la liquidazione dei contributi versati;

secondo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189, «in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati e può godere (...) al compimento del sessantacinquesimo anno di età anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

considerato che il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale»,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, risulti che cittadini extracomunitari residenti all'estero che hanno effettuato domanda di erogazione dell'assegno sociale pur non avendo mai lavorato

in Italia percepiscano la pensione e in caso affermativo: a) se risulti il numero di detti cittadini extracomunitari che attualmente ne beneficiano e l'entità di tali erogazioni; b) se risultino i criteri e le modalità di erogazione del contributo;

se risulti quanti siano i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che percepiscono la pensione e in che misura gravino sulle casse dell'INPS;

se risultino casi di pensioni erogate a cittadini extracomunitari non in possesso dei necessari requisiti e, del caso, quali provvedimenti siano stati posti in essere e a carico di chi;

se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di evitare che la corresponsione delle pensioni ai cittadini extracomunitari che non risiedono in Italia possa pregiudicare il godimento di un diritto sociale fondamentale quale quello alla pensione per i cittadini italiani che hanno contribuito alla crescita del Paese.

(4-03708)

(22 settembre 2010)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne da un lato l'assegno sociale percepito dai cittadini extracomunitari e dall'altro la previsione di cui all'art. 18 della legge n. 189 del 2002, che ha sostituito l'art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Preliminarmente, si evidenzia che le due tematiche segnalate sono molto diverse fra loro.

Per quanto riguarda l'assegno sociale, si rappresenta che lo stesso, istituito dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e che spetta ai residenti in Italia che abbiano 65 anni di età e che si trovino in disagiate condizioni economiche.

La vigente disciplina ne prevede l'erogazione alle seguenti categorie: 1) cittadini italiani; 2) cittadini della Repubblica di San Marino; 3) stranieri rifugiati politici o per i quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti; 4) apolidi o stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 5) cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del decreto-leggi n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale è corrisposto agli aventi

diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Tale requisito deve essere accertato indipendentemente dal periodo dell'arco vitale in cui la permanenza continuativa e legale si sia verificata.

L'assegno sociale, in quanto prestazione di carattere assistenziale è inesportabile fuori dal territorio nazionale, con la conseguenza che il beneficio viene meno nel momento in cui non sussiste più il requisito della residenza stabile in Italia.

Al riguardo, l'Inps ha fatto sapere di effettuare un monitoraggio costante del fenomeno mediante controlli periodici, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di concessione, anche con specifico riferimento all'effettiva residenza in Italia, provvedendo alla sospensione e/o revoca del beneficio laddove ne riscontri la mancanza.

Relativa invece, alle prestazioni previdenziali, legate al versamento di contributi, occorre rilevare che l'art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1996, così come sostituito dall'art. 18 della legge n. 189 del 2002, prevede che in caso di rimpatrio i cittadini extracomunitari conservino i diritti previdenziali maturati, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

Nel caso in cui i soggetti in questione provengono da Paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi internazionali di sicurezza sociale e abbiano una carriera assicurativa in Italia, si applica lo specifico accordo internazionale, il quale, di regola, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi svolti nei due Paesi ai fini del conseguimento dei diritti pensionistici.

Nel caso in cui, invece, il lavoratore extracomunitario sia originario di un Paese con il quale l'Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come sostituito dall'art. 18 della legge 189/2002, ha diritto, qualora lasci il territorio italiano, ad ottenere, al compimento dei 65 anni di età, una pensione pari ai contributi versati, anche in deroga al requisito contributivo minimo di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

L'importo della pensione, calcolato con il metodo contributivo, sarà liquidato sulla base dei contributi versati per l'attività lavorativa effettuata in Italia, qualora il lavoratore extracomunitario sia stato assicurato in Italia successivamente al 1° gennaio 1996 e abbia presentato esplicita domanda.

In conclusione, per quanto riguarda la tematica dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, si ribadisce che per tutti i richiedenti ed i titolari del medesimo la residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, al pari degli altri requisiti, rappresenta un ele-

mento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, con la conseguenza che il suo venir meno determina la cessazione del beneficio.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

MUSUMECI

(9 novembre 2011)

BIANCHI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nell'agosto 2005 Getek Ict, allora Gepin SpA, aggiudicandosi, assieme ad un consorzio capitanato da Poste Italiane, un appalto per la gestione del «Contact Center integrato INPS-INAIL», apre a Crotone un *call center* per occuparsi solo ed esclusivamente della gestione di detta commessa. La forza lavoro viene reperita sul mercato locale ed acquisita esclusivamente mediante contratti a progetto;

nell'ottobre 2007 tutti i lavoratori vengono assunti con contratto *part time* a tempo indeterminato;

nel novembre 2009 INPS e INAIL comunicano che la azienda Transcom, con sede a l'Aquila, si è aggiudicata la gara d'appalto per la gestione del «Contact Center INPS INAIL» subentrando così ai precedenti fornitori capitanati da Poste Italiane e, tra questi, alla Gepin SpA nel frattempo divenuta Getek Ict;

nel novembre 2009 i soggetti perdenti contestano, mediante opportuni e differenti ricorsi, l'esito della gara d'appalto, adducendo motivazioni tecniche, economiche e tra l'altro la concorrenza illecita da parte del vincitore, ma i ricorsi presentati hanno avuto esito negativo in quanto Transcom ha tutti i diritti di subentrare ai precedenti fornitori e da giugno 2010 inizia le attività di formazione dei lavoratori;

nel maggio 2010 la Getek Ict ottiene una proroga che la impegna a garantire il servizio fino al 18 settembre 2010;

nel maggio 2010 i dipendenti della Getek Ict manifestano i disagi generati dalla perdita dell'unica commessa e dalla conseguente incertezza del mantenimento del posto di lavoro. Grazie alla mediazione del Prefetto di Crotone ottengono un appuntamento, alla presenza del Vice Prefetto, con i rappresentanti della Getek Ict che illustrano la situazione e ne descrivono le difficoltà. Da questi ultimi si apprende che i responsabili commerciali dell'azienda hanno cercato un contatto con la Transcom per verificare la possibilità di rientrare come sub-fornitori. In questo contesto l'azienda appare chiaramente svantaggiata, in quanto soggetto perdente nella gara, anche perché la Transcom in più occasioni ha dichiarato di avere al proprio interno tutte le risorse necessarie per la fornitura del servizio;

il 16 luglio 2010 si tiene un'ulteriore riunione sempre alla presenza del Vice Prefetto e la situazione appare palesemente in fase di stallo: nessun contatto è avvenuto con la Transcom, né vi sono rassicurazioni da parte della Getek Ict circa una soluzione alternativa per il futuro dei lavo-

ratori. Viene paventata dagli stessi, come ultima, ma sempre più realistica ipotesi, il ricorso agli ammortizzatori sociali;

i 75 lavoratori sono rimasti in un comprensibile stato di preoccupazione crescente con l'approssimarsi della data del 25 settembre 2010, ultimo giorno di lavoro per i dipendenti;

il 4 ottobre 2010 vi è la messa in cassa integrazione ordinaria a zero ore per 13 settimane fino al 4 gennaio 2011;

il 4 gennaio 2011 viene prolungata la cassa integrazione ordinaria a zero ore per 13 settimane fino al 3 aprile 2011;

nel marzo 2011 viene presentata una proposta alla Provincia di Crotona e alla Regione Calabria per ottenere con fondi europei l'apertura di un *call center* sul turismo, sanità e disabilità della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per fronteggiare la crisi occupazionale che avvolge i lavoratori della Getek Ict di Crotona, che ha offerto lavoro e speranza per tanti giovani crotonesi, tenendo presenti la qualità e le competenze del servizio che tali lavoratori offrono da cinque anni con ottimi risultati;

se il Ministro in indirizzo intenda valutare la convocazione di un tavolo di confronto tra i vertici dell'INPS e i rappresentanti dei lavoratori della Getek Ict di Crotona.

(4-06025)

(5 ottobre 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, inerente alla situazione occupazionale della Getek Information communication technology (ICT) srl di Crotona, società operante sul mercato nazionale dell'IT, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° novembre 2004, l'Inps e l'Inail dispongono di un *contact center* integrato per l'erogazione di servizi informativi e dispositivi all'utenza, la cui gestione è affidata ad un soggetto esterno mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.

In data 19 dicembre 2005, all'esito di tale procedura, l'Inps (in proprio e quale mandatario dell'Inail) ha provveduto alla stipula di un contratto di appalto con la Getek ITC srl, facente parte del consorzio Postelink srl.

A seguito della scadenza del contratto, l'Inps ha bandito, nell'ottobre 2008, una nuova gara di appalto, a procedura ristretta, all'esito della quale l'istituto ha provveduto ad affidare, unitamente all'Inail, la gestione del servizio di *contact center* Inps/Inail alla società Transcom worldwide SpA, facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il nuovo fornitore ha, pertanto, proceduto all'erogazione del servizio mediante una rete di operatori telefonici adeguatamente dimensionata, provvedendo, tra l'altro, ad assumere risorse precedentemente impegnate nel servizio e valorizzando in tal modo le esperienze maturate.

In ordine alle conseguenze, sul piano occupazionale, derivanti dalla nuova aggiudicazione del servizio di fornitura, si rappresenta che già in prossimità della scadenza del precedente contratto di appalto, l'Inps e l'Inail hanno più volte garantito che avrebbero operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di riferimento.

Tanto premesso, con specifico riferimento all'unità operativa di Crotona, si precisa che l'attività di *contact center* Inps/Inail era effettuata, in via esclusiva, fino al 25 settembre 2010, dalla Getek ITC srl mediante l'impiego di 73 unità, tutte in possesso di una specifica competenza in materia.

La società, a seguito della nuova aggiudicazione, ha dato avvio, ma senza alcun esito positivo, ad una serie di iniziative finalizzate al reimpiego dei propri lavoratori nell'ambito della stessa attività. Ciò al fine di evitare il depauperamento delle competenze specialistiche maturate nel precedente periodo.

In tale contesto, la Getek ITC srl di Crotona ha usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per il periodo dal 4 ottobre 2010 al 1° ottobre 2011.

Nel corso dei tavoli tecnici istituiti presso la Provincia di Crotona (l'ultimo dei quali il 4 ottobre) tutte le rappresentanze intervenute hanno preso atto della necessità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale (GIGS) per crisi aziendale, in favore dei 73 lavoratori impiegati presso la sede di Crotona.

Si precisa al riguardo che, allo stato, non risulta pervenuta ai competenti uffici del Ministero alcuna istanza di ammissione al trattamento di CIGS.

Nell'ambito dell'ultimo tavolo tecnico, inoltre, la Getek ICT srl si è riservata la possibilità di valutare le nuove opportunità emerse nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Regione Calabria in materia di formazione professionale denominata «Realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi aziendali» pubblicata sul Bollettino unico regionale n. 28 del 23 settembre 2011.

In tale contesto, il Ministero non può che garantire la più ampia disponibilità ad istituire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte nella vicenda, al fine di individuare le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

BIANCONI, CARRARA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel settembre 2008 si è concluso il progetto di monitoraggio dell'ittiofauna del fiume Po commissionato dall'Autorità di bacino del fiume

Po. Si tratta del primo studio sperimentale del genere compiuto lungo l'intero corso del fiume, dalle sorgenti fino al delta e alle zone marine limitrofe. Oggetto del lavoro è stata la realizzazione di uno studio della fauna ittica del fiume ai fini della redazione della carta ittica, dell'individuazione delle strategie ottimali di gestione e di tutela dell'ittiofauna e dell'ecosistema fluviale e dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE;

l'estensione e la complessità, insieme alla sua collocazione geografica, la geomorfologia, la connessione con una vasta e intricata rete idrica che annovera tra gli affluenti numerosi corsi d'acqua di grande importanza rendono il fiume Po un ecosistema fluviale unico e ineguagliabile, in grado di accogliere, in condizioni di naturalità, la più grande biodiversità esprimibile in un corso d'acqua italiano, nonché in grado di rappresentare, tranne poche eccezioni, l'intero campionario delle specie;

l'area del delta del Po unitamente a tutta la costa, a causa delle alterazioni dell'*habitat* acquatico, vedono fortemente minacciato tutto il delicatissimo sistema della fauna ittica. Le cause principali di queste alterazioni non sono però da imputare solo a fattori ben noti quali una navigazione poco controllata e il bracconaggio ma, soprattutto negli ultimi anni, la causa principale è l'incremento della pressione predatoria da parte degli uccelli ittiofagi, che ha notevolmente concorso ad impoverire l'ittiofauna secondo dinamiche che sono purtroppo poco controllabili ed evidenti;

anche molte associazioni ambientaliste di tutta Europa sono unanimi nel sostenere che in particolare l'azione predatoria dei cormorani è una seria minaccia per il mantenimento di un giusto equilibrio della fauna ittica di molti fiumi e di molte coste europee infatti, sono già diversi i Paesi europei che hanno dovuto affrontare i pesanti danni economici ed ambientali provocati da questi volatili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che i cormorani non sono più una specie di passaggio sui nostri bacini idrici ma che sono oramai una specie divenuta stanziale, soprattutto nelle zone menzionate in cui il numero è in costante aumento, pari a circa 3/4.000 esemplari, diventando fin troppo eccessivo per il nostro territorio, tanto da costituire un problema serio per la fauna ittica che rischia così la distruzione visto l'elevato numero di pesci di cui si ciba quotidianamente un cormorano, pari a 500 grammi al giorno. Risulta, pertanto, evidente che questo significa l'annientamento di tonnellate di pesce in pochi giorni ed anche una seria crisi economica per tutte le aziende ittiche della zona;

se non ritenga necessario, per prevenire un vero e proprio disastro ambientale, agire in tempi rapidi con azioni volte ad una riduzione selettiva di questa specie di volatili partendo da un accurato controllo della nidificazione, così come ad adottare sistemi di protezione della fauna ittica della zona in modo da non rendere idoneo il sito ambientale, soprattutto quello delle valli di Comacchio, ad una stanziale presenza di questa specie di volatili.

(4-05173)

(17 maggio 2011)

RISPOSTA. – Il cormorano è stato escluso dall'allegato I della direttiva «uccelli» 79/409/CE a seguito dell'emanazione della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* L 223 del 13 agosto 1997), oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE; la specie non è stata inserita nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 dal momento che non riveste particolare interesse venatorio.

Pertanto, il controllo relativo all'incremento numerico di questi uccelli, per prevenire i danni arrecati all'industria della pesca, è regolarmente consentito e praticato attraverso prelievi in deroga ai sensi degli articoli 19 e 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. Tali azioni di controllo, di norma, avvengono dopo la predisposizione e messa in opera di sistemi dissuasivi, opere di prevenzione o mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

Si ricorda altresì che la legge 4 giugno 2010, n. 96, in particolare l'articolo 42, comma 3, ha modificato il citato articolo 19-*bis* inserendo il comma 4-*bis*, per il quale le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica, in via di definizione da parte del Ministero, rappresenterà un valido strumento, per le amministrazioni interessate, al controllo numerico di uccelli opportunisti, per l'applicazione delle deroghe senza incorrere nelle ben note e ricorrenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea per l'applicazione delle deroghe in maniera difforme a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva «Uccelli».

Per quanto concerne, invece, l'impatto che la fattispecie può generare sulle aziende produttive, si evidenzia che la legislazione vigente consente di effettuare interventi di contenimento facendo ricorso anche a misure di compensazione per le aziende ittiche, attuabili mediante finanziamenti comunitari.

Infine, per quanto riguarda l'opportunità di rendere le valli di Comacchio luogo non idoneo alla nidificazione della specie in argomento, si rappresenta che tale sito è stato individuato come area di importanza comunitaria SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale).

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente  
e la tutela del territorio e del mare*

BELCASTRO

(2 novembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

un numero rilevante di carabinieri ausiliari in congedo, pur avendo prestato servizio nell'Arma con abnegazione e spirito di sacrificio, si ritrova ad oggi tra le fila del precariato, non avendo potuto, al termine della ferma contratta, sviluppare una carriera nelle Forze armate o nelle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile;

la maggior parte degli ausiliari, al termine del percorso nell'Arma, nonostante sia risultata idonea al proseguimento di carriera, non è stata prescelta per la ferma quadriennale, venendo congedata per esubero ed esclusa, di fatto, dall'immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate;

considerato che:

l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti alle Forze armate sia privati cittadini. In tal senso il decreto legislativo n.198 del 1995, nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato la legge n. 537 del 1993. Tale legge prevedeva che il Governo emanasse uno o più regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;

le quote di cui sopra non sono però state rispettate, tanto che nei recenti concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi esclusivamente destinati agli altri Corpi delle Forze armate;

considerato inoltre che, nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del 2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha visto soddisfatte le proprie aspettative,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire l'istituzione di quote di riserva, a vantaggio dei carabinieri ausiliari in congedo, nei concorsi banditi dall'Arma, nonché per l'adozione di un piano di reintegro degli stessi che preveda la loro conseguente immissione nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.

(4-05417)

(16 giugno 2011)

RISPOSTA. – In via preliminare, si fa osservare che il quadro normativo che ha disciplinato la trasformazione progressiva dello strumento militare in senso interamente professionale, oggi recepito nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che i posti annualmente messi a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (FdP) siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VPF1).

Per quanto riguarda, invece, gli altri profili professionali le Forze armate e le FdP bandiscono annualmente concorsi pubblici a cui possono partecipare tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Il codice prevede, a factor comune nell'ambito del reclutamento, riserve di posti per le seguenti categorie: a) diplomati e assistiti presso le scuole militari ed enti di assistenza per orfani; b) figli di militari deceduti in servizio e/o di vittime del dovere e del terrorismo.

Altre riserve possono essere previste per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata soltanto nei confronti di personale militare in servizio.

I bandi di concorso per il reclutamento del personale militare prevedono, inoltre, riserve di posti per concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), in applicazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

Fatta questa premessa, non si può che ribadire, ancora una volta, che l'eventuale estensione di riserve di posti a favore di personale anagraficamente «anziano», come quello in argomento, avrebbe inevitabili riflessi sulla corretta ed equilibrata alimentazione dei ruoli, che, invece, impone la necessità per le Forze armate e le FdP di disporre di personale che, in virtù della giovane età, risulti impiegabile dal punto di vista operativo.

In altri termini, una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e variegate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare, nell'ambito delle missioni internazionali di pace all'estero deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 198 del 1995 e la legge n. 537 del 1993, citati nell'interrogazione quali norme incentivanti il reclutamento dei volontari congedati senza demerito nell'Arma dei carabinieri, si fa presente che gli stessi discendono dalla legge n. 958 del 1986, recante «Norme sul servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata».

In proposito si osserva che di tale legge alcuni articoli, essendo di perdurante attualità, sono stati recepiti nel predetto codice dell'ordinamento militare, mentre le previsioni concernenti il reclutamento sono state superate dalle norme che disciplinano la trasformazione delle Forze armate in senso interamente professionale (leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004).

L'ulteriore norma di legge, richiamata nell'interrogazione, che consentiva il richiamo in servizio dei carabinieri ausiliari in congedo (decreto-legge n. 64 del 2002 «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali»), è stata abrogata per la medesima ragione, essendo stata superata dalla predetta disciplina sulla professionalizzazione dello strumento militare.

Per quanto riguarda, infine, l'ipottizzato esiguo numero di carabinieri ausiliari in congedo reintegrati nei ruoli dell'Arma, si richiamano opportunamente i dati indicati dal competente organo tecnico operativo militare: 1) a seguito della sospensione della leva obbligatoria, nel triennio 2002-2004, l'Arma dei carabinieri ha dato il massimo impulso alle immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, riservando loro tutti gli arruolamenti ordinari (nel limite del 30 per cento dei posti disponibili) e destinando loro eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate non coperti; b) nel biennio 2005-2006 sono transitati in ferma quadriennale quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo e, inoltre, nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», è stato previsto che l'incremento organico avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere esclusivamente dai carabinieri ausiliari in congedo; c) per l'anno 2005, infine, l'allora vigente normativa in materia di reclutamento dei VFP1 di cui all'art. 24 della legge n. 226 del 2004 («Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»), ha previsto una significativa percentuale (70 per cento) di posti riservati, tra l'altro, al personale che aveva completato il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle FdP.

*Il Ministro della difesa*

LA RUSSA

(9 novembre 2011)

CECCANTI, LEGNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che: nei Comuni superiori a 15.000 abitanti nella gran parte dei casi ricorrono le condizioni per applicare la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi»;

i competenti organi incaricati di assegnare i seggi nei Comuni nei quali il 60 per cento dei seggi coincida non con una cifra intera applicano in maniera difforme tale disposizione; taluni, facendo perno sulle parole «viene assegnato il 60 per cento dei seggi», solo qualora i centesimi residui siano superiori a 50 arrotondano per eccesso, usando l'analogia con i comuni inferiori e per i consigli provinciali per i quali tale norma è espressamente prevista (rispettivamente all'art. 71, comma 8, all'art. 75, comma 8 del medesimo decreto legislativo) mentre altri, dal momento che la disposizione inizia parlando di «almeno il 60 per cento» e che lì la norma non è esplicitamente affermata, arrotondano sempre per eccesso;

ad esempio per consigli comunali di 24 membri, in cui il 60 per cento sarebbe pari a 14,40, seggi in alcuni casi il sindaco vincente ha

avuto attribuiti alla sua coalizione 14 seggi rispetto ai 10 delle minoranze, mentre in altri sono stati assegnati 15 seggi alla maggioranza e 9 alle minoranze, un'oscillazione particolarmente significativa,

si chiede di sapere quale interpretazione si ritenga corretta e con quali strumenti essa possa essere fatta valere in modo uniforme e senza incertezze.

(4-06124)

(19 ottobre 2011)

RISPOSTA. – L'interpretazione delle norme che regolano la proclamazione dei risultati nelle elezioni del sindaco e dei consigli nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti spetta direttamente agli Uffici centrali costituiti presso i Tribunali competenti, preposti alle operazioni ufficiali di assegnazione dei seggi.

Il Ministero, in sede di predisposizione dei programmi di diffusione dei risultati ufficiosi, ha ritenuto che l'arrotondamento numerico del 60 per cento dei seggi nell'attribuzione del premio di maggioranza (pur non trovando espressa disciplina nell'articolo 73, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000) può essere effettuato all'unità superiore solo qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi; ciò, in linea con quanto previsto dagli articoli 71, comma 8, e 75, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 che, rispettivamente, disciplinano gli arrotondamenti nell'attribuzione del premio di maggioranza per i Comuni inferiori a 15.000 abitanti e per le amministrazioni provinciali.

Anche una recente sentenza del Tar Abruzzo (Sez. I, n. 490 del 2011) ha ritenuto che «è del tutto impensabile che il legislatore abbia voluto lasciare carente di disciplina solo l'ipotesi in discussione, dopo aver disciplinato con l'arrotondamento le altre operazioni elettorali; è più plausibile che abbia ritenuto superfluo ripetere la stessa metodologia già indicata per le elezioni comunali, di cui nell'articolo 71, per poi confermarla per l'elezione del Consiglio provinciale (articolo 75)».

Uno dei principi basilari che ispira la materia elettorale locale è volto ad assicurare la governabilità dell'ente locale, garantendo dopo il ballottaggio il premio di maggioranza dei seggi in consiglio comunale. Sul piano concreto, peraltro, l'eventuale arrotondamento *in minus* non impedisce certo la governabilità dell'ente, potendo la maggioranza contare sempre, come nel caso indicato nell'interrogazione, su un sostanzioso margine numerico (14 consiglieri ed il sindaco, contro 10 consiglieri di minoranza).

Si assicura, comunque, che, per ogni conseguente determinazione, il Ministero segue con la massima attenzione l'evolversi dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia che, peraltro, potrebbero consoli-

darsi nel momento in cui si definirà il rilevante contenzioso già instaurato al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(27 ottobre 2011)

D'ALIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

l'Associazione giovanile musicale (A.Gi.Mus.) opera da oltre un sessantennio a favore della crescita culturale, morale e musicale dell'Italia e degli italiani. Fondata all'inizio del 1949 dalla Farnesina, il suo statuto fu approvato dal Ministro della pubblica istruzione, Gonella, che rivolgendosi a tutti i Capi d'istituto con apposita circolare del 12 aprile del 1949, fra l'altro, affermava: «Per il raggiungimento delle alte finalità che tale associazione si prefigge, conto sulla fattiva opera delle SS. LL. e confido che essa sarà piena ed entusiastica»;

da allora l'Associazione, sviluppatasi in tutta Italia fino a contare oltre cento sezioni, ha svolto il suo compito istituzionale con una ininterrotta azione di promozione della cultura musicale anche e soprattutto in quei centri dove, per vari motivi, anche la Pubblica Istruzione era in difficoltà se non del tutto assente;

c'è ancora qualcuno che ricorda con grande piacere che negli anni cinquanta e sessanta tutti gli studenti erano tesserati A.Gi.Mus. e partecipavano ai concerti che si tenevano dal Foro italico al Conservatorio di Santa Cecilia così come in tutti i teatri e le strutture più importanti di Roma e di tutte le maggiori città italiane;

molti grandi nomi del concertismo italiano si sono esibiti per l'A.Gi.Mus. all'inizio della loro carriera: Severino Gazzelloni, Uto Ughi, Salvatore Accardo, Cecilia Gasdia, Katia Ricciarelli, Michele Campanella, eccetera;

una grandissima azione di promozione e di pubblicizzazione della nostra cultura è stata fatta nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne con l'educazione all'ascolto del suono, alle medie con lezioni concerto finalizzate alla conoscenza della musica in generale e, della classica in particolare, fino ad arrivare alle università ove si sono proposti concerti di vario tipo sia con giovani universitari in qualità di musicisti, sia con talenti già conclamati che hanno dimostrato quanto si può fare ed ottenere in questo settore;

particolarmente interessante il rapporto con l'Università per stranieri di Perugia che permette, anno per anno, a giovani universitari provenienti da tutto il mondo di esibirsi e a giovani musicisti di viaggiare in tutto il mondo;

insomma, l'A.Gi.Mus., insieme a poche altre associazioni, ha fatto negli ultimi 60 anni la storia della cultura musicale in Italia, ed è, a pieno titolo, patrimonio dell'Italia e degli italiani;

i soci e gli aderenti dell'anno 2010 sono stati, in tutta Italia, 19.836, ed hanno assistito agli spettacoli dell'A.Gi.Mus. oltre 200.000 persone;

a fronte dei 160.000 euro che, nell'anno 2010, il Ministero per i beni e le attività culturali eroga tramite il Fondo unico dello spettacolo (FUS) all'associazione, essa ha prodotto lavoro, nell'anno in questione, per circa 4.000 persone fra musicisti, addetti ai *services*, responsabili di palco, responsabili per la sicurezza, pubblicitari, tipografi eccetera. Ha pagato per IRPEF, IRAP, ENPALS, INPS eccetera 169.000 euro; ha un bilancio complessivo (il bilancio dell'A.Gi.Mus. si compone della somma dei bilanci delle 22 attuali sezioni presenti su tutto il territorio italiano) di circa 1.500.000 euro. Ha generato, per conseguenza, IVA per 300.000 euro, con un guadagno netto per lo Stato, almeno, di uguale importo,

si chiede di sapere in quale modo il Ministro in indirizzo intenda salvaguardare enti ed associazioni assolutamente virtuose come l'A.Gi.Mus., a fronte dei pesanti tagli inferti al settore nell'ottica di una razionalizzazione del comparto che, se pur condivisibile, non deve penalizzare realtà che rappresentano, come quella sopra descritta, un valore aggiunto per la nostra cultura e una risorsa economica e non un «peso», ma deve essere quindi basata su criteri oggettivi che tengano conto della storia, dell'attività e del bilancio degli enti e delle associazioni in questione, ovvero su parametri che dovrebbero mettere al riparo dall'estinzione associazioni come l'A.Gi.Mus. che, al contrario, rischiano di scomparire.

(4-04713)

(8 marzo 2011)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione mediante la quale si esprime il timore che i tagli al Fondo unico per lo spettacolo, per l'anno 2011, possano penalizzare l'Associazione giovanile musicale, operante da oltre un sessantennio per la crescita della cultura musicale in Italia.

Al riguardo, nel premettere che la preoccupazione per i tagli al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'anno 2011, è stata superata dagli interventi normativi adottati con decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché con decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto milleproroghe), in particolare quest'ultimo con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche), che hanno riportato il FUS ai livelli dell'anno 2010, si fa presente quanto segue.

L'amministrazione competente in materia di spettacolo dal vivo, nell'ottica del sostegno e della salvaguardia di enti e associazioni che operano da lungo tempo nel nostro Paese in ambito musicale, è, in ogni caso, tenuta a rispettare le previsioni di spesa riguardanti il FUS e le disposizioni sulla ripartizione e attribuzione degli interventi che, in generale,

comportano il rispetto di procedure di tipo concorsuale per l'assegnazione dei contributi al settore.

In particolare, compete alla Commissione consultiva per la musica la valutazione dei programmi di attività di tali organismi, tra i quali l'Associazione giovanile musicale (A.Gi.Mus.), ente che nei fatti ha sempre riscosso la considerazione sottolineata dall'interrogante, con l'ottenimento di contributi annuali.

I contributi statali a favore dei singoli settori lirico-musicali, per l'anno 2011, sono stati assegnati con decreto del Direttore generale del 22 giugno 2011, dopo l'esame, da parte dell'ufficio competente, delle risultanze economiche dei progetti presentati dai singoli teatri e l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per la musica sui progetti artistici.

All'associazione è stato assegnato un contributo di 160.000 euro ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 2007 (attività concertistica), di entità pari al contributo assegnato alla stessa per l'attività concertistica dell'anno 2010.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

VILLARI

(10 novembre 2011)

DI NARDO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da tempo la città di Castellammare di Stabia (Napoli) presenta una grave situazione di crisi a causa della profonda recessione che ha colpito le principali realtà produttive locali: Fincantieri, Avis, Terme e lavoratori portuali;

per Fincantieri si è ancora in attesa che il Governo convochi il tavolo tra le parti sociali, in particolare con la Regione, per affrontare le problematiche legate al bacino di costruzione, oltre al problema delle nuove commesse con i relativi carichi di lavoro; intanto ha avuto luogo il 9 febbraio 2011, presso la Regione Campania, l'esame congiunto ai fini della presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle istanze di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria: coinvolte le aziende Alcina Srl, M.N. montaggi navali, Armet sas, Cbm Srl, hi-Tec Srl, M.S. Montal Sud Srl, Caskal sas e Az Impianti, per un totale di 159 lavoratori;

per Avis industrie stabiensi meccaniche e navali SpA, da tempo si è in attesa di proposte per la riconversione dell'area ed il reimpiego dei lavoratori; gli operai dell'ex Avis da oltre un anno chiedono che la Regione mantenga l'impegno finanziario a tutela della loro posizione occupazionale; infatti nell'estate 2010 la Giunta regionale ha deciso di non stanziare nuovi fondi per il finanziamento dei lavori di pubblica utilità che i lavoratori, da circa due anni in cassa integrazione, svolgevano per conto del Comune di Castellammare. Gli ex lavoratori della storica

azienda stabiense, specializzata nella costruzione e nella riparazione di carrozze ferroviarie, dal 2009 svolgevano per il Comune lavori di pubblica utilità come la manutenzione del verde pubblico, delle strade e dei marciapiedi;

i lavoratori di Terme di Stabia non percepiscono da mesi lo stipendio e i tagli alla sanità rischiano di penalizzare ulteriormente tale realtà produttiva e qualsivoglia tentativo di rilancio della struttura termale;

i lavoratori portuali hanno avviato una protesta perché ancora in attesa che si concretizzi il progetto di rilancio del porto commerciale, la cui competenza è dell'Autorità portuale di Napoli, con la realizzazione della stazione marittima che consentirebbe il reimpiego di tutti i lavoratori portuali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravissima crisi occupazionale che investe la città di Castellammare di Stabia e quali iniziative intendano assumere, per quanto di propria competenza, per dare uno sbocco all'insieme delle vertenze in atto e riportare serenità e speranze per il futuro alle famiglie di centinaia di lavoratori, che da mesi non percepiscono più alcuno stipendio e non godono nemmeno di alcuna tutela prevista dagli ammortizzatori sociali.

(4-04545)

(14 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Preliminarmente si sottolinea che il settore della cantieristica sta vivendo una fase di tale crisi internazionale da determinare un crollo degli ordinativi a livello globale e una crescita della penetrazione commerciale dei cantieri asiatici, in particolare sulle navi da trasporto merci.

La crisi ha avuto effetti molto negativi sui cantieri europei che hanno avviato una fase di profonda ristrutturazione con azioni di razionalizzazione della base produttiva (chiusura di cantieri) e consistenti riduzioni degli organici valutabili in circa 40.000 occupati in meno su un totale di circa 180.000.

In questo contesto di forte difficoltà il Governo italiano sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del settore nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale della cantieristica sull'industria nazionale sia sul valore tecnologico del prodotto sia sulla rilevanza dell'indotto, in particolare in alcune aree del Paese. Per affrontare tempestivamente gli effetti della crisi internazionale, il Governo sta operando sia con iniziative autonome, sia in raccordo con le iniziative della Commissione europea a difesa del settore. A livello nazionale è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, fin dal 2008, un tavolo di confronto con tutte le parti interessate che ha portato alla sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa del dicembre 2009.

Rispetto agli impegni assunti dal Governo nel protocollo, nonostante le note difficoltà finanziarie, in questi due anni sono stati fatti significativi passi in avanti. L'accordo tra Cassa depositi e prestiti e SACE ha consen-

tito a Fincantieri di acquisire importanti commesse nel segmento *cruise*. La Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione della seconda nave *Carnival*, delle quattro previste dall'accordo quadro, per un valore di oltre 800 milioni di euro.

Coerentemente con quanto previsto dal protocollo, è stata assegnata dal Governo la commessa per 2 pattugliatori per le Capitanerie di porto per i quali è stata ultimata la progettazione ed è iniziato il «taglio della lamiera», consentendo un carico di lavoro per il cantiere per circa due anni, con una media di 250 occupati.

Per quel che riguarda, invece, l'avvio del progetto relativo alle navi multiruolo e logistiche per la Protezione civile e la Marina militare, il Governo ha confermato l'impegno a stanziare le risorse necessarie per la progettazione delle stesse.

A livello europeo il Governo italiano sta sostenendo l'azione intrapresa dal vice presidente Tajani mirata a dare nuovo impulso alla strategia europea a sostegno della riqualificazione del settore. In esito al confronto che si sta sviluppando in Europa, saranno adottate misure coerenti con gli indirizzi che saranno assunti in sede comunitaria.

In relazione alla bozza di piano industriale presentato dalla Fincantieri ai sindacati nell'incontro del 23 maggio 2011 presso il Ministero dello sviluppo economico, che annunciava la chiusura di due cantieri e ampie riduzioni occupazionali, il Governo, dando immediata risposta alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato il tavolo della cantieristica il 3 giugno. In quell'occasione, il ministro Romani ha preso atto della decisione dell'azienda di ritirare la bozza di piano industriale e della necessità di affrontare le criticità presenti in alcune aree assumendosi l'impegno di istituire immediatamente tavoli di confronto con le Regioni interessate ai più importanti interventi infrastrutturali che riguardano anche i cantieri di Castellammare di Stabia in Campania.

La Fincantieri (CNI) di Castellammare di Stabia della Cantieri SpA è un'azienda pubblica controllata da Fintecna che occupa, tra dirigenti, quadri, impiegati ed operai, 649 unità lavorative. Come l'intero comparto della cantieristica navale, a causa della drastica riduzione di ordini di nuove costruzioni, è attualmente colpita da una crisi internazionale che ha determinato un rallentamento dell'attività produttiva per l'assenza di commesse. Per tali ragioni, essa ha dovuto far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria fino al giugno 2009.

Nel corso di tale periodo, la media dei dipendenti coinvolti nella cassa integrazione si è attestata intorno alle 300 unità, inferiori alle 480 ipotizzate negli accordi sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 («Provvedimenti per la garanzia del salario»).

Con decorrenza 21 giugno 2010 e fino al 20 giugno 2011, con determina dirigenziale n. 54924 del 27 ottobre 2010 è stato approvato il programma per crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto della Fincantieri navali italiani SpA, con sede in Trieste, per l'unità produttiva di Castellammare di Stabia.

A seguito dell'approvazione, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva di Castellammare di Stabia per un massimo di 600 unità lavorative per il medesimo periodo.

Successivamente, in relazione all'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fincantieri CNI, in favore di 600 lavoratori dipendenti dalla sede di Castellammare, si è provveduto ad autorizzare con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2011, per il periodo dal 21 giugno al 31 dicembre 2011.

Con determina dirigenziale n. 59303 dell'11 maggio 2011 è stato approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività della AVIS SpA per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011 dell'unità produttiva di Castellammare di Stabia. A seguito dell'approvazione, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva di Castellammare per un massimo di 52 unità lavorative per il medesimo periodo di cui sopra.

Per quel che riguarda più strettamente la Campania, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato con la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Castellammare di Stabia e l'Autorità portuale la discussione propedeutica alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per il rilancio produttivo e occupazionale del cantiere e dell'indotto e la firma dello stesso è prevista entro la prima metà del mese di ottobre. Questo intervento, oneroso per il Paese, dovrà garantire l'occupazione e la difesa delle professionalità presenti nelle diverse aree.

Conclusivamente, si osserva che il Governo ha già assunto importanti impegni per la questione segnalata, la quale è costantemente monitorata sia sotto il profilo occupazionale che produttivo.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

FONTANA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 prevede che «Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30

aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; *b*) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; *c*) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

l'art. 1, comma 37, lettera *b*), della legge n. 220 del 2010 ha introdotto il seguente nuovo comma all'art. 12 citato: «*5-bis*. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a*) a *c*) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»,

si chiede di sapere entro quali termini il Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro dell'economia, intenda intervenire al fine di emanare al più presto il decreto interministeriale per la definizione della concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai lavoratori collocati in mobilità e che non rientrano nel contingente numerico delle 10.000 unità, così come disposto dall'art. 12, commi 5 e *5-bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

(4-04801)

(22 marzo 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente la decorrenza dei trattamenti pensionistici a seguito delle misure volte a contenere l'incidenza della spesa pensionistica, sulla base degli elementi informativi acquisiti dai competenti uffici dei Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

L'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera *a*), della legge n. 220 del 2010, pre-

vede che nei confronti di un contingente di 10.000 lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre) previgente al decreto-legge citato. Le categorie di lavoratori rientranti in tale contingente sono le seguenti: a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; b) lavoratori collocati in mobilità lunga (finalizzata al pensionamento) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge), siano titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (settori del credito, delle assicurazioni, eccetera).

Relativamente ai lavoratori indicati alla lettera b), si precisa che in tale categoria sono ricompresi anche i lavoratori ultracinquantenni di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2006.

La deroga prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010 riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce, perciò, sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità. Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento. Tali disposizioni, inoltre, non riguardano i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2010; questi ultimi, infatti, conseguono il trattamento pensionistico sulla base delle previgenti regole di accesso.

L'articolo 12, comma 6, del decreto-legge stabilisce, inoltre, che l'Inps effettui il monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori che intendono avvalersi di detta salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 12, comma 5-bis, del citato decreto-legge (comma inserito dall'articolo 1, comma 37, lettera b), della legge n. 220 del 2010) prevede che in favore dei lavoratori appartenenti alle categorie anzidette, che non dovessero rientrare nel contingente dei 10.000 beneficiari del «congelamento» dei requisiti pensionistici, possa essere disposta, in luogo dell'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra lo scadere del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale e la finestra per l'accesso al pensionamento. Tale ultima misura dovrà essere adottata con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Tale decreto potrà essere emanato allorquando l'Inps avrà completato l'individuazione dell'intera platea dei beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12, cosicché sarà possibile individuare i 10.000 lavoratori che beneficeranno della previsione del comma 5 e si potrà determinare il numero degli esclusi. Una volta chiarito il numero totale di tali lavoratori esclusi

sarà possibile stimare la ricaduta finanziaria della norma, che, come detto, consente il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

FONTANA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

risulta tuttora assente la quantificazione delle spettanze da attribuire ai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011;

sul sito del Ministero dell'interno le comunicazioni relative a «Trasferimenti erariali e attribuzione di entrate da federalismo fiscale municipale – anno 2011» sono ferme al 29 marzo 2011;

in tale ultima comunicazione, da cui sono trascorsi ormai oltre due mesi, si legge che «in relazione alla quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, verranno forniti aggiornamenti – nei prossimi giorni – non appena vi saranno significativi avanzamenti nei provvedimenti amministrativi di attuazione del predetto decreto legislativo»;

tra i postulati generali alla base della finanza pubblica devono essere osservati, come previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i principi di veridicità ed attendibilità, principi che rischiano di essere vanificati da ritardi così prolungati e dal clima di pesante incertezza ormai determinatosi all'interno dell'Ente locale,

si chiede di sapere quali interventi immediati i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di quantificare con la massima urgenza le spettanze da attribuire ai Comuni per l'anno 2011.

(4-05300)

(1° giugno 2011)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione si chiede di sapere quali interventi il Ministero intenda assumere al fine di quantificare, con la massima urgenza, le risorse spettanti ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, in attuazione del federalismo municipale.

Il ritardo nella comunicazione dei dati è dovuto all'esigenza di dare applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», il quale ha previsto la devoluzione di entrate tributarie con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali.

In particolare, il decreto prevede all'articolo 2, commi 7 e 8, l'adozione di due decreti interministeriali: il primo finalizzato ad individuare l'ammontare dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, da sostituire con devoluzione di gettiti erariali; il secondo finalizzato a stabilire le mo-

dalità di alimentazione e riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, nel quale confluiscono i gettiti dei tributi devoluti ai Comuni, diversi dalla compartecipazione all'Iva.

La predisposizione del decreto *ex* comma 7, nonché di quello *ex* comma 8, è stata effettuata, rispettivamente, sulla base dell'accordo e dell'intesa siglati il 30 maggio 2011 in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali e divulgato sul sito *Internet* della Conferenza.

Già il 20 giugno 2011 è stato aggiornato il comunicato del 29 marzo 2011, rendendo noto che sulle pagine *Internet* della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), nella sezione «documentazione», sono pubblicati i dati sulle tipologie dei trasferimenti ai Comuni fiscalizzabili e non, nonché i dati sulla territorializzazione della compartecipazione Iva per i Comuni in base al quadro VT.

I due decreti predisposti ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2011 e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* il 2 agosto.

A seguito della registrazione e della pubblicazione del decreto, il Ministero ha reso disponibili sul sito *Internet* della finanza locale i dati relativi alle assegnazioni finanziarie a titolo di federalismo fiscale e quello relativo alle risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati.

La Direzione centrale finanza locale ha, quindi, provveduto immediatamente al pagamento degli importi spettanti e le relative operazioni si sono concluse il 27 luglio 2011.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(2 novembre 2011)

GALLO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

lo scorso 15 aprile 2011 si è concluso il contratto di somministrazione presso l'INPS di 1.240 lavoratori;

tali lavoratori erano impegnati quotidianamente in funzioni delicatissime attinenti all'erogazione di prestazioni sociali ed assistenziali fondamentali quali la disoccupazione, la cassa integrazione, l'invalidità civile;

il 30 marzo è stata approvata una risoluzione conclusiva da parte della XI Commissione parlamentare (Lavoro) della Camera nella quale si impegnava l'Esecutivo «ad assumere le iniziative di competenza per rimuovere (...) il vincolo normativo attualmente vigente tenendo fede agli impegni assunti più volte in Assemblea, permettendo la prosecuzione dell'impiego di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso gli enti previdenziali»;

ad oggi tale intervento normativo non è ancora stato emanato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere allo scopo di garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro ai suddetti lavoratori per permettere la continuità del loro impiego e il sostentamento delle loro famiglie.

(4-05200)

(18 maggio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento alla conclusione dei contratti di somministrazione stipulati dall'Inps si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che l'istituto, in considerazione delle disposizioni legislative in materia di assunzione finalizzate alla riduzione della spesa relativa al personale e compatibilmente con i vincoli stabiliti dal decreto-legge 3 dicembre 2009, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 25, si è avvalso di unità lavorative somministrate a tempo determinato con qualifica B1 mediante contratti di appalto, previo esperimento di procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, prevede che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per personale sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici, dalle università e da tutti gli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa a contratti di formazione e lavoro, ad altri rapporti formativi e alla somministrazione lavoro, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Allo stato non è possibile trascurare il vincolo legislativo tuttora vigente, che ha peraltro determinato economie di spesa che sono state già scontate dal bilancio. Un intervento legislativo che andasse nella direzione auspicata dall'interrogante produrrebbe, quindi, anche effetti di natura finanziaria e, pertanto, andrebbe valutato anche sotto tale profilo.

Pur ribadendo la massima attenzione per le situazioni dei lavoratori interessati, si rende noto che l'Inps, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di *turn-over*, è stato autorizzato all'assunzione di personale nell'ambito dei concorsi pubblici recentemente espletati dall'istituto al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, tenendo presente in via prioritaria le carenze organiche nei diversi profili professionali.

Da ultimo, si rende noto che il 27 giugno 2011, nell'ambito di una manifestazione sindacale svoltasi dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze, una delegazione composta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati è stata ricevuta dai dirigenti del Ministero dell'economia. Nel corso di tale incontro i rappresentanti del Ministero, accogliendo un'espressa proposta in tal senso, hanno manifestato al disponibilità dell'amministrazione a partecipare ai lavori di un apposito tavolo

tecnico con il coinvolgimento dei Ministeri competenti e dell’Inps, al fine di verificare, sul piano esclusivamente amministrativo, l’esistenza di possibili soluzioni alla problematica, nel rispetto del vigente quadro normativo.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Duomo di Milano è monumento di notorietà universale ed è l’opera più importante dell’arte gotica in Italia;

l’imponenza e la complessità dell’opera architettonica ha richiesto nel corso degli anni molteplici e continui interventi per consentire il completamento, il restauro e la messa in sicurezza di diverse parti di tale struttura;

tuttavia, allo stato, il monumento necessita di ulteriori interventi di restauro, soprattutto sulle 135 guglie, in particolare sulla guglia maggiore, cosiddetta della «Madonnina», gravemente danneggiata dall’inquinamento atmosferico e da altri fattori,

considerato che gli interventi di recupero e di restauro di tale opera si rendono ancora più urgenti in vista dell’Expo 2015 che renderà la città di Milano vetrina d’Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine al fine di reperire tempestivamente, anche in vista dell’Expo 2015, le risorse per gli interventi di cura e valorizzazione di cui il Duomo di Milano necessita, nonché al fine contribuire alla salvaguardia di uno dei monumenti più importanti del Paese, noto in tutto il mondo, patrimonio comune e simbolo consolidato da oltre sette secoli dell’intera collettività milanese.

(4-05248)

(24 maggio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione volta a sollecitare l’opportunità di ulteriori interventi di restauro del duomo di Milano, soprattutto delle 135 guglie ed in particolare della guglia cosiddetta «della Madonnina», e ad evidenziare la necessità di reperire le risorse finanziarie per i suddetti interventi anche in vista dell’Expo 2015, si comunica preliminarmente che la legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante «Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali», all’art. 6 prevedeva un impegno di spesa in favore della Veneranda fabbrica del duomo di Milano, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pari a 5 miliardi di lire annue a

decorrere dal 1999 e a 5 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 (l'ultima *tranche* è stata incassata nel 2009).

La Veneranda fabbrica del duomo ha complessivamente ricevuto 48.474.123 euro dal 1999 al 2009.

Il progetto per la valorizzazione del duomo, prendendo le mosse da alcuni interventi urgenti ed ormai improcrastinabili quali quelli sulle terrazze e soprattutto il restauro della guglia maggiore, oltre che il riallestimento del museo del duomo, chiuso da tempo, presenta molti aspetti di intreccio con progetti già in essere da parte del Comune di Milano (palazzo Reale e Arengario con il museo del Novecento, riqualificazione dell'intera piazza del Duomo) e con i lavori sull'area archeologica paleocristiana sotto il sagrato del duomo (basilica di S. Tecla, battistero di S. Giovanni alle fonti, voluti da S. Ambrogio).

In data 30 novembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il «Restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano» tra Ministero, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano, con l'adesione della Veneranda fabbrica del duomo e dell'associazione Italia Nostra - Sezione di Milano.

L'accordo di programma, in particolare, è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi: 1) restauro della guglia maggiore del duomo: la grande guglia, una gigantesca massa di marmo di Candoglia alta più di 40 metri, che è esposta in modo unico e particolarissimo alle più estreme condizioni atmosferiche, presenta ora un forte degrado e necessita di restauro, manutenzione e di messa in sicurezza; 2) riallestimento del museo del duomo: il progetto prevede l'adeguamento sotto il profilo impiantistico della sicurezza e un nuovo allestimento secondo aggiornati criteri di musealizzazione e fruizione. In base a un accordo tra il Comune di Milano e la Veneranda fabbrica del duomo sono stati attribuiti al museo nuovi spazi a piano terra, due vani sotterranei e un cortile interno; inoltre sono state definite le possibilità di condividere con la direzione del museo del Novecento il *bookshop*, la biglietteria, la sala conferenze e la caffetteria, permettendo maggiori visibilità e opportunità, oltre a più razionali economie di gestione. Il riallestimento permetterà di esporre più di 500 opere, oltre all'esposizione delle opere del tesoro, ora collocato in un sotterraneo del duomo, con un nuovo ingresso e un nuovo percorso di visita delle 20 sale. Vi saranno spazi per la didattica, con accessi ai diversamente abili.

Per il restauro della guglia maggiore si prevede un primo lotto di lavori comprendente: a) una fase di studi preparatori e la messa a punto dei progetti; b) i rilievi della cupola e della guglia; c) la strumentazione di controllo della dinamica della guglia; d) l'acquisto di pezzi speciali per il ponteggio, i trasporti e i montaggi materiali, allestimento cantiere, trasporti, noleggi gru; e) il restauro da quota 108 a quota 95; f) le opere di ornata, scultura, di stuccatura, pulitura e consolidamento; g) le opere di rilievo e documentazione; h) lo smontaggio del cantiere.

Per quanto riguarda la situazione attuale del cantiere, è in corso il restauro della guglia maggiore.

Per il riallestimento del museo del duomo si prevede un primo lotto di lavori comprendente: a) il completamento del progetto esecutivo; b) le opere strutturali necessarie per tutti i nuovi impianti e i nuovi percorsi a piano terra; c) i lavori di ristrutturazione/manutenzione dalla sala 5 alla sala 22; d) tutti gli impianti di riscaldamento e gli impianti elettrici di F.M. e di distribuzione e relativi quadri; e) i lavori iniziali di allestimento della sala del tesoro.

Durante il primo lotto il museo potrà essere utilizzato nelle sale 1-5 per conferenze e attività culturali.

Le attività funzionali alla realizzazione degli interventi e la tempistica sono indicati nel cronoprogramma di cui all'allegato C dell'accordo di programma.

La Veneranda fabbrica del duomo è il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi richiamati; in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori e nei tempi previsti dal cronoprogramma, cura le attività di cui ai richiamati punti e tutti gli adempimenti necessari per la completa realizzazione degli interventi.

Il costo stimato per la realizzazione degli interventi in accordo di programma (comprensivo di tasse, imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge), ammonta a 4.386.000 euro. Comprendendo i finanziamenti già stanziati prima dell'anno 2010, pari a 1.531.866,06 euro il costo complessivo degli interventi ammonta a 5.917.866,06 euro.

Il piano finanziario, descritto analiticamente nell'allegato B dell'accordo di programma, contiene, in una tabella sinottica, i soggetti finanziatori, le fonti finanziarie, l'entità dei finanziamenti, come di seguito richiamato: a) il Ministero ha stanziato complessivamente 1.200.000 euro tramite Arcus, per il restauro della guglia maggiore (decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 1° dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 34 dell'11 febbraio 2010, di approvazione del programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - triennio 2010-2012); b) la Regione Lombardia ha stanziato 232.500 euro negli anni 2007-2008 per l'intervento sull'area archeologica paleocristiana e si impegna a stanziare 1.000.000 euro nel bilancio 2010 per il restauro della guglia maggiore; c) il Comune di Milano si impegna a stanziare 1.000.000 euro nel bilancio 2010 per il riallestimento del museo del duomo; d) la Veneranda fabbrica del duomo ha stanziato: 612.446,06 euro negli anni 2008-2009 per l'intervento sull'area archeologica paleocristiana; 479.920 euro negli anni 2008-2009 per l'avvio degli studi e per i primi provvedimenti per il restauro della guglia maggiore; 207.000 euro negli stessi anni per rilievi, progetti e interventi preliminari al riallestimento del museo del duomo, e si impegna a reperire negli anni 2010-2011 686.000 euro; e) la Provincia di Milano si impegna a reperire 500.000 euro attraverso eventi culturali o altre atti-

vità di *fund raising*, finalizzate al restauro della guglia maggiore, di cui 250.000 nel 2010 e 250.000 euro nel 2011.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

VILLARI

(10 novembre 2011)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Over meccanica SpA è un'azienda che opera da 50 anni nel settore della costruzione delle macchine per la produzione della carta, settore in cui si posiziona tra le prime cinque aziende al mondo per sviluppo tecnologico ed è caratterizzata da un forte rapporto fra maestranze e titolari;

attualmente la suddetta azienda occupa circa 250 dipendenti altamente qualificati nella ZAI storica (zona agricola industriale) di Verona, zona ad elevata concentrazione di aziende;

nei suoi 50 anni di vita, Over meccanica SpA non ha mai fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni, fino al dicembre 2010, quando, a seguito dei gravi danni causati da un incendio sviluppatosi all'interno dello stesso stabilimento, l'azienda è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione fino alla fine di febbraio 2011;

durante tale periodo ha lavorato un ridotto numero di dipendenti che è progressivamente diminuito fino ad azzerarsi quasi totalmente;

nel gennaio 2011 la situazione finanziaria della suddetta azienda si è rivelata in tutta la sua gravità, determinata dal sensibile calo delle commesse, che rischia di bloccare anche la produzione in corso;

nel tentativo di trovare una soluzione che consenta di operare una ristrutturazione societaria e al contempo salvaguardare l'occupazione, il consiglio di amministrazione della Over meccanica SpA ha individuato alcuni potenziali acquirenti;

in particolare, è stata presentata una proposta di acquisto da parte di un gruppo tedesco, la GapCon, in cui si prevede la divisione dell'azienda in due società e la riduzione del numero degli occupati;

considerato che:

tale proposta preoccupa fortemente i lavoratori coinvolti che, insieme alle organizzazioni sindacali, hanno chiesto che venga mantenuto l'attuale assetto societario e tutto il personale dipendente e che venga rinviata ad un secondo momento la discussione circa un'eventuale ristrutturazione ovvero il ricorso agli ammortizzatori sociali;

nel frattempo, un'altra azienda, la francese ABK, ha dichiarato interesse all'acquisto della Over con un piano che prevede di occupare 180 lavoratori circa in tempi più brevi;

tuttavia a tutt'oggi, nonostante la necessità di giungere ad una decisione in tempi stretti, anche al fine di non perdere ulteriormente clienti e commesse e preservare l'immagine dell'azienda, non è stato ancora rag-

giunto un accordo sul futuro dell'azienda che, a questo punto, rischia il tracollo;

tra i vari problemi che hanno condotto alla situazione attuale, vi è quello delle difficoltà nell'accesso al credito,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda intraprendere al fine favorire il superamento della difficile crisi aziendale in cui versa la Over meccanica SpA scongiurando in tal modo la perdita di un'importante realtà industriale nonché di personale altamente qualificato;

se non si ritenga opportuno convocare al più presto un tavolo tra i Ministeri e le istituzioni interessate, l'azienda e le parti sociali, per giungere in tempi rapidi alla soluzione più adeguata;

quali iniziative intenda assumere nei confronti delle banche creditrici per difendere un'importante azienda italiana, utilizzando eventuali strumenti che vengono ipotizzati in questi giorni per altre realtà industriali italiane;

quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di garantire, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e delle professionalità dell'azienda ed il patrimonio produttivo della società;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di permettere alla Over meccanica SpA di uscire dalla crisi.

(4-06040)

(6 ottobre 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente la situazione aziendale della Over meccanica SpA, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici del Ministero, dell'Inps e della Regione Veneto si rappresenta quanto segue.

La Over meccanica SpA in liquidazione, società nata circa mezzo secolo fa nella zona agricola industriale (ZAI) di Verona, nota area ad elevata concentrazione di aziende, ha operato, per circa 50 anni, ai massimi livelli mondiali nel settore della costruzione delle macchine per la produzione della carta, arrivando ad occupare circa 250 dipendenti.

Nel dicembre 2010, a causa della mancanza di liquidità, dovuta, fra l'altro, alla chiusura dell'accesso al credito da parte delle banche, la società è entrata in una profonda crisi finanziaria che ha causato, tra l'altro, l'impossibilità di acquistare la materie prime necessarie alla produzione e di pagare i salari dei lavoratori. Alla luce di tale situazione la Over meccanica si è vista costretta ad interrompere l'attività produttiva e a far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per tutti i dipendenti, nonostante avesse acquisito commesse per diversi milioni di euro che avrebbero potuto consentire il prosieguo della attività per almeno un anno.

In particolare, la società ha beneficiato: a) della cassa integrazione ordinaria, con anticipazione a proprio carico, per il periodo dal 20 dicembre 2010 al 29 gennaio 2011 per un totale di circa 35.000 ore, in gran

parte non ancora conguagliate; b) della cassa integrazione, con pagamento diretto da parte dell'Inps, dal 31 gennaio al 26 febbraio 2011; c) dal 28 febbraio al 6 agosto 2011 di un ulteriore periodo di cassa integrazione, a pagamento diretto, per un totale di 218 lavoratori.

L'Inps a tal proposito ha fatto sapere di aver interamente erogato ai lavoratori la misura di sostegno al reddito per i periodi concessi a pagamento diretto da parte dell'istituto.

Nel tentativo di trovare una soluzione che facilitasse una ristrutturazione societaria ed al contempo salvaguardasse i posti di lavoro ad essa connessi, la proprietà, in accordo con le associazioni sindacali, si è orientata, già dall'inizio dell'anno, a cedere l'attività aziendale a società estere dello stesso settore.

Nel mese di luglio 2011 è stato, infatti, stipulato un contratto d'affitto d'azienda con la società ABK Italia SpA, facente parte di un gruppo francese fondato 60 anni fa, specializzato nella realizzazione di installazioni complete per l'industria della carta.

Il progetto industriale presentato da ABK si prefigge di salvaguardare interamente l'occupazione della Over meccanica e di trasferirne il proprio *know how* tecnologico e produttivo al fine di salvaguardare e consolidare l'attività del sito manifatturiero e consentirne quindi il rilancio e l'espansione su nuovi mercati esteri.

ABK Italia mira al mantenimento della missione produttiva del sito e della sua collocazione territoriale, all'ottimizzazione delle risorse aziendali, all'incremento della qualità della produzione ed allo sviluppo dell'*engineering* per la creazione di nuovi prodotti.

Il progetto industriale prevede altresì l'acquisto da parte di ABK Italia del ramo di azienda citato subordinatamente all'omologa, da parte del Tribunale di Verona, della procedura di concordato preventivo per la quale Over meccanica, nel mese di luglio 2011, ha presentato istanza di ammissione.

Il programma di ristrutturazione presentato dalla società mira al rilancio del *core business* dell'azienda rappresentato dalla progettazione, creazione e vendita di macchine e macchinari per la produzione di carta. La società ha dichiarato che i primi interventi verteranno sull'adattamento di tutta la struttura alla nuova *mission* aziendale che punta al miglioramento del ciclo produttivo, ad una maggiore produttività, ad un miglior servizio per le produzioni ed una conseguente maggior competitività; ne consegue l'immediato riavvio delle attività produttive su quantitativi minimi di equilibrio del conto economico.

Il progetto prevede, inoltre, un'azione ad ampio spettro con interventi mirati alla riduzione dei costi, sia fissi che variabili, al miglioramento della qualità del prodotto e del *customer service* ed all'attivazione del controllo e del *budgeting*.

La ristrutturazione si baserà su quattro dorsali ben precise: 1) riduzione dei costi di gestione; 2) rinnovamento del parco prodotti; 3) innovazione della produzione; 4) espansione della rete commerciale e creazione di nuove opportunità di mercato, anche grazie alla *joint venture* con la so-

cietà francese ABK Machinery, società che rappresenta il nucleo produttivo di ABK group.

In forza di questo contratto, è stato previsto il passaggio di tutto il personale di Over meccanica in liquidazione ad ABK Italia che si è impegnata ad attivare tutti gli strumenti offerti dalla normativa vigente per salvaguardare i livelli occupazionali, mantenendo nel contempo la missione produttiva di Over meccanica e il sito produttivo di Verona. A tal fine le parti si sono accordate sull'avvio di un piano di ristrutturazione biennale, che rilanci il sito veronese in termini di competitività e che comporti il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

ABK Italia si è impegnata a occupare nel corso del primo anno di affitto almeno 100 lavoratori, 150 lavoratori al momento dell'acquisto di Over meccanica e la totalità del personale entro la fine del periodo di cassa integrazione, a condizione che esistano condizioni produttive idonee, determinate dal portafoglio ordini e dalle commesse che saranno acquisite.

A favore di almeno il 30 per cento del personale sospeso saranno attuati corsi di formazione e riqualificazione, organizzati sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, finanziati dalla società o attraverso fondi intercategoriale o pubblici, oltre a quanto accantonato presso Fondimpresa. I piani formativi saranno oggetto di confronto tra le parti, anche in funzione dei bisogni espressi dai lavoratori.

Si precisa, inoltre, che gli uffici competenti del Ministero hanno ricevuto, il 3 ottobre 2011, l'istanza aziendale, perfezionata dal pagamento dell'imposta di bollo, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per un periodo di 24 mesi decorrente dall'8 agosto 2011.

Gli uffici del Ministero attiveranno nel più breve tempo possibile l'istruttoria relativa all'esame amministrativo del programma presentato dall'azienda per arrivare in tempi brevi alla concessione della richiesta misura di sostegno al reddito. Il Governo continuerà, in ogni caso, a seguire e monitorare costantemente l'evoluzione della situazione, al fine di mettere in campo ogni opportuno intervento, qualora necessario, che consenta un'evoluzione positiva della vicenda, garantendo la tutela dei posti di lavoro, la continuità produttiva e il rilancio della sede veronese dell'azienda.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

GHEDINI, SANGALLI, VITALI, NEROZZI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'azienda Mandarin Duck opera con successo nel settore della pelletteria da più di 30 anni. L'azienda nasce e cresce in Italia ma ormai già da anni ha una rilevante presenza sui mercati internazionali attraverso diversi canali di vendita costituita da 80 negozi monomarca in tutta Europa; 900 punti vendita di cui 200 *corner* dedicati nei principali *department*

*store* e una rete di distributori nei più importati mercati fuori dell'Unione europea (Hong Kong, Corea, Australia, Tailandia, Medio oriente e Russia). A questi si aggiunge la distribuzione con filiale diretta Antichi Pellettieri Bags per tutto il mercato statunitense; infine uno *store on line*, lanciato nel 2006, oggi è attivo nei principali mercati europei, scandinavi e USA;

nella primavera del 2008 l'azienda viene ceduta dal creatore ed unico proprietario alla società Antichi Pellettieri Bags; nell'operazione entra anche il fondo di *private equity* inglese 3I, che acquisisce il controllo del 49 per cento di Antichi Pellettieri Bags;

da questo momento comincia la lunga serie di problemi di gestione e soprattutto finanziari che oggi attanagliano l'azienda;

nel novembre 2009 Antichi Pellettieri Bags cambia nome in Mosaicon. Ora Mosaicon controlla Mandarin Duck (al 100 per cento), oltre ad altri marchi nello stesso segmento di produzione (Francesco Biasia al 100 per cento; Braccialini all'80 per cento; Coccinelle al 51 per cento);

nel 2010 il fatturato di Mandarin Duck SpA è stato di 42,4 milioni di euro: i debiti verso gli istituti bancari, al momento riscadenziati al 2014, ammontano all'81 per cento del fatturato e i debiti verso i fornitori terzi ammontano al 30 per cento del fatturato (di cui oltre la metà è verso fornitori italiani);

nell'aprile 2011 Mandarin ha manifestato gravi segni di instabilità finanziaria, a causa dell'esaurimento della provvista finanziaria derivato da un aumento di capitale effettuato nel gennaio 2011;

allo stato non sono note le intenzioni dell'azienda rispetto al futuro della società e del marchio di cui è titolare. In un recentissimo incontro con le organizzazioni sindacali è stata avanzata la possibilità di una riduzione del 50 per cento del personale operante in Italia (esubero indicato in 35-40 unità), nella sede di Granarolo (Bologna);

in seno alle maestranze è evidente e comprensibile la preoccupazione che tale indicazione rappresenti il primo passo per lo svuotamento dell'attività aziendale. Una simile decisione metterebbe a repentaglio l'esistenza di una prestigiosa azienda italiana, con 30 e più anni di esperienza e di successo *leader* nell'innovazione del *made in Italy* del settore, con una perdita complessiva 200 posti di lavoro, di cui 150 della società Mandarin Duck SpA (75 nella sede di Granarolo e 75 nei negozi) e i restanti dell'indotto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle problematiche in atto nell'azienda Mandarin Duck, e quali iniziative intendano eventualmente assumere per sostenere, nell'immediato, la concertazione tra i vertici aziendali, le rappresentanze dei lavoratori e gli enti locali affinché vengano adottate adeguate misure per porre soluzione a questa preoccupante situazione aziendale.

(4-06005)

(4 ottobre 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente alla situazione aziendale della Mandarin Duck, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si precisa che la società Mariella Burani fashion group, in a straordinaria, fino a luglio 2011, ha detenuto direttamente, ed attraverso la controllata al 100 per cento Design & Licenses SpA in amministrazione straordinaria, circa il 51,43 per cento di Antichi Pellettieri, che è socio di minoranza della Mosaicon SpA (ex Antichi Pellettieri bags), che controllava al 100 per cento Mandarin Duck. Pertanto la società Mandarin Duck, non essendo assoggettata ad alcuna procedura concorsuale, non era soggetta alla vigilanza neppure indiretta del Ministero dello sviluppo economico ed ogni decisione veniva, pertanto, assunta dagli organi sociali, in piena autonomia, secondo le regole civilistiche.

La Provincia di Bologna, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali del territorio, si è occupata della vicenda sin dal mese di dicembre 2010 attivando il tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo, costituito per il confronto fra le parti sociali e le istituzioni, al fine di salvaguardare il tessuto produttivo locale, i marchi e le professionalità che lo contraddistinguono e l'occupazione.

Nell'ultimo incontro del tavolo, avvenuto il 15 giugno 2011, è stato presentato il piano industriale dell'azienda ed è stato firmato un accordo quadro fra la Mandarin Duck e i lavoratori che prevede l'impegno della società al mantenimento dell'attività nel sito di Granarolo prevedendo un'azione di rilancio e di miglioramento della propria competitività.

Nel dettaglio l'accordo prevede: a) l'attivazione, a decorrere dal 1° settembre 2011, del contratto di solidarietà per un massimo di 26 lavoratori per far fronte agli 8 esuberanti presenti nei reparti non coinvolti nel processo di esternalizzazione; b) l'attivazione presso il Ministero della cassa integrazione straordinaria per cessazione parziale dell'attività per massimo 14 lavoratori presenti nei reparti coinvolti nel processo di esternalizzazione; c) l'attivazione della mobilità volontaria per un massimo di 14 lavoratori con un incentivo pari a 10 mensilità dell'importo dell'indennità di mobilità; d) il piano di gestione degli esuberanti (ricollocazione interna, ricollocazione esterna con il supporto di Unindustria e della Provincia di Bologna, *outplacement* e percorsi di formazione, mobilità volontaria per i pensionabili e per chi si ricolloca, esodi incentivati) con l'impegno a una gestione positiva per un numero superiore al 30 per cento (5 unità) del personale complessivamente dichiarato in esubero; e) la possibilità, a fronte di buoni risultati, di riassorbire nel corso del 2013 gli 8 esuberanti presenti nei reparti non coinvolti nel processo di esternalizzazione; f) il periodico monitoraggio sull'andamento dell'accordo quadro presso il tavolo di salvaguardia, stabilendo che il primo incontro si svolgerà entro il mese di ottobre 2011.

In parte gli obiettivi sono stati raggiunti in quanto: 1) in data 27 luglio 2011 è stato firmato il contratto di solidarietà per un massimo di 26 lavoratori a decorrere dal 1° settembre 2011 per 12 mesi; 2) il 30 giugno, presso il Ministero, è stato sottoscritto un verbale di accordo per l'otteni-

mento del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività delle unità locali di Crespellano e dell'interporto di Bentivoglio e cessazione dei reparti di licenze, resi e riparazioni e *leisure* del sito produttivo di Cadriano di Granarolo Emilia (tutti centri in provincia di Bologna) in favore di un numero massimo di 13 lavoratori. Conseguentemente, in data 11 agosto la società ha presentato istanza per la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per la durata di 24 mesi ai sensi del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, con decorrenza dal 18 luglio. L'istanza è ancora in fase di istruttoria; 3) in data 8 luglio 2011, l'azienda ha aperto una procedura di mobilità per 15 dipendenti; 4) il 27 luglio, presso il Servizio lavoro della Provincia di Bologna è stato firmato il verbale di mobilità su base volontaria per un massimo di 15 addetti con incentivo all'esodo. L'azienda potrà intimare i licenziamenti fino al 17 luglio 2012.

Da ultimo, come è noto, si fa presente che Mandarin Duck il 28 luglio 2011 è stata acquisita dal fondo di investimento coreano, E-Land, società che opera nella distribuzione diretta di articoli di moda (abbigliamento, borse e scarpe) con oltre 7.000 punti vendita in Corea e Cina. Da informazioni assunte dai commissari del gruppo Mariella Burani, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto sapere che il *retailer* coreano E-Land ha garantito una consistente iniezione di capitali in società (15 milioni di euro) oltre ad una garanzia prevista contrattualmente di ulteriori 7 milioni di euro di investimenti nei successivi 12 mesi rispetto alla data di trasferimento della proprietà, nei fatti confermando il sostegno necessario al rilancio delle attività aziendali a livello mondiale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

GIAMBRONE, CARLINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la società Anonima petroli italiana SpA (API) sta attuando una cessione di ramo d'azienda in favore del gruppo Goldengas, che coinvolgerebbe circa 30 dipendenti addetti alla vendita e alla distribuzione del gpl in cisternetta;

l'API avrebbe dichiarato che il trasferimento ha come obiettivo la razionalizzazione del portafoglio delle proprie attività di commercializzazione. Si tratta di una società appartenente ad un gruppo che nel 2006 ha fatturato 3,4 miliardi di euro;

tuttavia, come rilevato dalle organizzazioni sindacali, non si capisce come un'impresa delle dimensioni di API possa raggiungere il citato obiettivo attraverso la cessione di 30 lavoratori, considerato inoltre che solo pochi anni fa l'API stessa ha rilevato dalla società Sikelia Gas il

ramo di azienda relativo alla distribuzione di gpl, per uso domestico e riscaldamento;

perplexità di non poca importanza sorgono inoltre in considerazione del fatto che l'acquirente del ramo d'azienda sarebbe stato indicato genericamente nel «gruppo Goldengas», e non in una specifica società come invece richiesto dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che prescrive l'obbligo della procedura di informazione e consultazione sindacale sia per la società cedente sia per la società cessionaria, e che quest'ultima non può essere sostituita, ad esempio, dalla sua controllante, poiché sia le organizzazioni sindacali sia i lavoratori hanno il diritto di sapere da chi saranno assunti i tecnici esternalizzati;

una simile situazione si è già verificata nel 2007 in occasione della cessione dei 914 lavoratori dei *call center* di Vodafone Italia al gruppo Comdata il quale non ha assunto responsabilità dirette nei confronti dei lavoratori acquisiti;

considerato che sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo presentati relativamente al problema delle esternalizzazioni di lavoratori che spesso si risolvono in forme mascherate ed illegittime di licenziamenti collettivi,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda porre in essere al fine di chiarire i reali termini dell'operazione e le conseguenze in termini di stabilità occupazionale per i 30 lavoratori interessati;

se il Governo non ritenga necessario convocare le parti per far sì che si raggiunga un accordo individuale, fra i lavoratori e le aziende protagoniste dell'esternalizzazione, in cui si disponga un risarcimento del danno in favore dei singoli lavoratori, qualora la cessione si traduca in un peggioramento delle condizioni di lavoro o in un licenziamento subito in ragione del trasferimento.

(4-05150)

(5 maggio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione con cui si chiede al Governo quali interventi intenda porre in essere al fine di chiarire i termini e le conseguenze di 30 lavoratori dipendenti dalla Anonima petroli italiana (API) SpA, si rappresenta quanto segue.

La società API ha attuato una cessione di ramo d'azienda a favore del gruppo Goldengas con conseguente passaggio di 30 dipendenti, tutti addetti alla vendita e alla distribuzione del gpl in cisternetta, dalla società cedente a quella cessionaria. La ragione di ciò andrebbe ricercata nell'obiettivo, da parte di API, di razionalizzare il «portafoglio delle proprie attività di commercializzazione».

A seguito degli accertamenti effettuati il 3 agosto 2011 presso la sede legale di API dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Roma in ordine alla documentazione relativa alla cessione di ramo d'azienda *de qua*, è emerso quanto segue.

Da informazioni assunte dal Direttore *pro tempore* del settore risorse umane e organizzazione, il trasferimento di ramo d'azienda da parte di API SpA si è reso necessario in quanto il settore «vendita/distribuzione G.P.L. in cisternetta» copre una percentuale piuttosto esigua (0,06 per cento) dell'intero *core business* di questo gruppo societario. A ragione di ciò, lo stesso gruppo ha deciso di dismettere tale settore energetico cedendo il relativo ramo aziendale ad una società, la Goldengas SpA, che svolge attività specifica nel settore energetico del gpl.

Il trasferimento *de quo* ha comportato il passaggio, dalla società cedente a quella cessionaria, di 28 dipendenti, tutti addetti alla vendita e alla distribuzione del gpl in cisternetta.

La società cedente ha esibito il verbale di accordo del 27 aprile 2011 siglato dalla stessa società e dalle rappresentanze sindacali unitarie aziendali (assistite dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali), volto all'esperimento della procedura di consultazione di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», e all'articolo 2112 del codice civile. Al suo interno, possono riscontrarsi tutti gli elementi prescritti dal citato articolo 47, vale a dire: «a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi».

Nello specifico, gli elementi caratterizzanti il verbale sono: a) scopo della procedura è il trasferimento, da parte di API SpA, del proprio ramo d'azienda «costituito dalla vendita e distribuzione del G.P.L. attraverso i canali di vendita a mezzo reti multiutenza, piccoli serbatoi e grandi impianti del territorio italiano, con esclusione di ogni altra attività, alla Società Goldengas S.p.a.»; b) passaggio al ruolo Goldengas SpA, con decorrenza 1° maggio 2011, di 28 risorse umane cui «verranno riconosciute le anzianità aziendali Api anonima petroli S.p.a., ed alle quali verrà applicato dal 1° maggio 2011 il vigente c.c.n.l. per gli addetti all'industria chimica, settori lubrificanti e G.P.L.»; c) del personale interessato al trasferimento *de quo*, 14 lavoratori sono destinati a rimanere alle dipendenze di Goldengas SpA, 9 lavoratori alla società Liquigas SpA e 5 a Autogas Nord SpA; queste due ultime società peraltro si sono impegnate a mantenere, in favore di tali dipendenti, le anzianità aziendali ex API e, anche per loro, ad applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, settori lubrificanti e gpl; d) l'accordo ha disciplinato tutte le spettanze economiche di tali lavoratori derivanti dai rispettivi rapporti di lavoro con la società cedente; e) API, Goldengas, Liquigas e Autogas Nord si sono altresì impegnate ad erogare, in favore di coloro che avrebbero accettato di risolvere il rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2011, sottoscrivendo in data 29 aprile 2011 un accordo transattivo e conciliativo in sede sindacale, un importo complessivo per persona pari a 8.000 euro lordi; le società Goldengas, Liquigas e Autogas Nord si sono impegnate ad assumere, senza soluzione di continuità, i lavoratori alle stesse condizioni di cui all'accordo in parola.

Il Servizio ispettivo della Direzione di Roma ha acquisito anche le dichiarazioni di alcuni rappresentanti sindacali di API SpA che hanno siglato l'accordo; costoro hanno dichiarato di ritenere l'accordo uno strumento utile per contemperare tutti gli interessi delle parti, sebbene simili cambiamenti generino, soprattutto in capo ai lavoratori interessati, disagi a livello lavorativo e personale. A fronte del trasferimento del ramo d'azienda, gli stessi rappresentanti hanno confermato che è stata comunque garantita ai 28 lavoratori ceduti continuità e stabilità a livello retributivo, contributivo, di anzianità di servizio e, ove possibile, di luogo di lavoro.

Quanto alle perplessità espresse circa il mancato rispetto da parte di API degli obblighi informativi di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990, si rappresenta che, dalle verifiche effettuate, le varie fasi sono state rispettate. Vi è stata infatti una prima comunicazione (31 marzo 2011) da parte della società cedente alle organizzazioni sindacali, di apertura della procedura con indicazione specifica della denominazione sociale dell'azienda cessionaria (Goldengas S.p.a. con sede legale in Senigallia, Ancona, via Giordano Bruno, 20/A), delle ragioni che hanno determinato, da parte di API, tale trasferimento, del numero complessivo di dipendenti coinvolti. Tale nota ha attivato la procedura che ha portato alla stipula dell'accordo sindacale del 27 aprile 2011.

Come anche specificato da API, in sede di contraddittorio con il Servizio ispettivo, la società cedente il ramo d'azienda non ha operato un'esternalizzazione di un proprio settore ma, piuttosto, ha posto in essere una vera e propria dismissione di una parte della propria attività d'impresa per i motivi esposti. Si rammenta infatti che l'esternalizzazione (o anche *outsourcing*) è l'insieme delle pratiche adottate dalle imprese di ricorrere ad altre aziende per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo. Nel caso in esame è avvenuto esattamente il contrario, dal momento che la società cedente ha deciso di trasferire il ramo d'azienda del gpl a società che operano specificamente in tale settore energetico.

In conclusione, si osserva che la questione segnalata ha già ottenuto una soluzione di tipo transattivo e conciliativo in sede sindacale che ha consentito ai lavoratori interessati di conservare i rispettivi diritti retributivi e assicurativi.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

GIAMBRONE, BELISARIO, CARLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel giugno 2009, per fronteggiare una grave carenza di organico, l'INPS sottoscriveva con la società Tempor un contratto per la fornitura di 750 lavoratori in somministrazione, da impiegare nelle varie sedi territoriali in mansioni di «addetto all'acquisizione dati su supporto informatico ed ai sistemi di archiviazione», profilo equivalente alla posizione

B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici, specificatamente per il ruolo dell'area funzionale B;

in data 24 marzo 2010 l'INPS sottoscriveva un ulteriore contratto per la fornitura di altri 900 lavoratori interinali da impiegare nelle stesse mansioni;

risulta agli interroganti che in Sicilia molti dei soggetti selezionati dalla Tempor per il lavoro presso l'INPS, il cui contratto è stato negli anni continuamente prorogato, sarebbero parenti o comunque persone assai vicine a vari parlamentari e sindacalisti siciliani;

considerato che:

nonostante il blocco delle assunzioni previsto da recenti interventi legislativi (da ultimo il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), negli ultimi anni le pubbliche amministrazioni sono ricorse assai spesso ad assunzioni tramite contratti di somministrazione: una prassi, ad avviso degli interroganti, contraria all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, il quale indica espressamente il concorso pubblico come lo strumento fondamentale di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità, nonché la legalità e l'oggettività del merito;

inoltre, nell'anno 2007, l'INPS aveva bandito un concorso pubblico per esami, per l'assegnazione di 50 posti proprio nei ruoli del personale amministrativo dell'Istituto, area funzionale B, posizione economica B1;

le prove del citato concorso si sono concluse nel mese di aprile 2010, mentre in data 14 giugno 2010 (meno di tre mesi dopo la sottoscrizione del secondo contratto citato) è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso, al termine del quale sono risultati idonei 319 candidati, mai assunti, e che chiedono la precedenza nel rivestire la posizione richiesta;

quanto riportato sembrerebbe configurare una notevole operazione clientelare, peraltro trasversale rispetto agli schieramenti politici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali azioni concrete intenda porre in essere al fine di soddisfare le urgenti necessità di organico dell'INPS, procedendo in modo prioritario all'assunzione di quanti, vincitori ed idonei di un concorso indetto dall'ente nell'ultimo quinquennio, non siano ancora stati assunti.

(4-05468)

(23 giugno 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente la necessità di soddisfare le carenze di organico dell'Inps, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'istituto, si rappresenta quanto segue.

L'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che per il quadriennio 2010-2013 le pubbliche amministrazioni possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Negli ultimi anni l'Istituto della previdenza sociale, a fronte di tali disposizioni legislative finalizzate alla riduzione della spesa relativa al personale, ha comunque ottenuto corpose autorizzazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, tra le quali 60 unità di personale per l'area funzionale B, posizione economica B1, individuate dalla graduatoria del concorso pubblico, per esami, a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo bandito dall'Inps nel 2007.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011 è stata, inoltre, concessa all'Inps l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori 31 unità del citato concorso.

Si rammenta che nell'attuale fase limitativa delle assunzioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2011 è stata prorogata, al 31 dicembre 2011, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003, di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto milleproroghe).

In merito all'utilizzo da parte dell'istituto del lavoro interinale, si osserva che il ricorso alla somministrazione di lavoro *ex* articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non ha alcun riflesso sulla predetta procedura concorsuale e trova riconoscimento in una diversa disciplina legislativa che consente, a fronte di situazioni di particolare criticità e di contingenti necessità, alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme di flessibilità previste dall'ordinamento.

Peraltro, lo spirito della norma e la natura del rapporto giuridico conseguente non incidono, in alcun modo, sugli assetti organici né sulle dinamiche relative al personale, dal momento che nel contratto di somministrazione, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi con il lavoratore, bensì con l'impresa somministratrice che mette a disposizione dell'ente o azienda utilizzatrice uno o più lavoratori a tempo determinato o indeterminato. Del resto tale tipologia di contratto risponde, per definizione, ad esigenze temporanee delle amministrazioni interessate non rendendo strutturale la relativa spesa come avverrebbe nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato.

Si precisa, inoltre, che la legislazione più recente ha imposto un ricorso sempre più limitato all'istituto della somministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche: l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, infatti, che a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Si fa presente, infine, che è all'esame della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati una proposta

di legge, presentata il 19 maggio 2011 (AC 4366), avente ad oggetto la «Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e disposizioni concernenti la loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche».

In conclusione, si osserva che la questione segnalata ha già trovato soluzione con le assunzioni già effettuate e si precisa, inoltre, che l'istituto sta predisponendo, per il corrente anno, un piano che consenta, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di *turn-over*, di assumere tutte le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali tenendo presente in via prioritaria le carenze dell'organico nei profili corrispondenti.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

sono arrivate all'interrogante segnalazioni di cittadini che lamentano di avere ricevuto dall'Inpdap una comunicazione allegata al cedolino del mese di riferimento relativo alla pensione indiretta dove, riportandosi ad imprecise disposizioni normative, si richiede loro la produzione della dichiarazione dei redditi;

in particolare l'Istituto invita i propri iscritti a recarsi di persona presso la sede di competenza muniti della certificazione reddituale (mod. 730, unico, Cud), che dovrà comprendere anche i redditi pensionistici erogati da altri istituti previdenziali, pena la sospensione della pensione in caso di dimenticanza;

considerato che:

nessuna norma di legge o regolamento autorizza l'Inpdap a richiedere l'esibizione della dichiarazione annuale dei redditi Irpef degli iscritti né, tanto meno, ad imporre loro di recarsi di persona presso i rispettivi uffici per presentare alcunché;

i redditi Irpef richiesti sono quelli annualmente dichiarati all'Agenzia delle entrate e documentati dalle banche dati dell'Anagrafe tributaria. In particolare, i redditi da pensione sono integralmente certificati dai modelli Cud rilasciati dall'Inpdap e dall'Inps;

secondo le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali del 18 settembre 2008 e a norma degli artt. 43, comma 1, e 46, comma 1, lett. o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti quali le situazioni reddituali che esse sono tenute ad acquisire d'ufficio;

pertanto l'Inpdap, ente nazionale di diritto pubblico avente natura giuridica di amministrazione pubblica, è obbligato all'acquisizione diretta

dei documenti reddituali presso l'Agenzia delle entrate-Anagrafe tributaria, cui gli enti previdenziali sono collegati attraverso l'applicazione *web* «puntofisco»;

l'unico obbligo di comunicazione cui soggiace il titolare di pensione indiretta attiene alla notifica alla Direzione provinciale del tesoro dell'eventuale cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione del beneficio, obbligo che il beneficiario sottoscrive all'atto della richiesta all'Inpdap della pensione suddetta,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo affinché l'Inpdap soprasseda alle richieste di cui in premessa evitando ogni iniziativa che incida negativamente sul normale godimento dei diritti acquisiti dai titolari delle pensioni indirette;

quali iniziative, inoltre, intenda assumere al fine di garantire il corretto funzionamento dei servizi della pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente al fine di tutelare i cittadini utenti vessati da richieste illegittime.

(4-02967)

(31 marzo 2010)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la richiesta di comunicazione dei dati reddituali da parte dell'Inpdap ad alcuni titolari di pensioni di reversibilità, cosiddette pensioni indirette.

Preliminarmente, si precisa che l'importo dei redditi posseduti dai titolari è rilevante al fine del calcolo dell'importo di alcune prestazioni pensionistiche, per le quali vengono presi in considerazione, in alcuni casi, anche i redditi posseduti dal coniuge, dai figli e dal nucleo familiare in genere.

In particolare, per i trattamenti pensionistici di reversibilità, la rilevanza dei dati reddituali per il calcolo della pensione è prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 335 del 1995 che ha introdotto, a decorrere dal 17 agosto 1995, limiti di cumulabilità fra la pensione ai superstiti e i redditi posseduti dal titolare.

Analogamente, per la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito dalla legge n. 153 del 1988, si deve tener conto del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare.

Alla formazione di tale reddito concorrono, altresì, i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 1.032,92 euro, mentre non si computano i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno per il nucleo.

L'acquisizione dei dati reddituali interviene, inoltre, nell'ambito dei controlli circa la spettanza della somma aggiuntiva di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito dalla legge n. 127 del 2007.

Tale beneficio è, infatti, corrisposto a condizione che il reddito complessivo individuale relativo all'anno non sia superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L'acquisizione delle dichiarazioni reddituali relative al 2009, determinante sia per la conservazione del diritto che per la misura dei trattamenti pensionistici in argomento, è stata prevista dall'art. 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.

Nello specifico, il comma 11 del citato articolo 35, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e in seguito abrogato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, disponeva che, per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito erano tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

Inoltre, la norma prevedeva che nei confronti dei soggetti che omettono la presentazione di tale comunicazione nel termine previsto, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, l'erogazione della prestazione collegata al reddito doveva essere sospesa o ridotta a seconda dei casi.

L'istituto, quindi, inviando le comunicazioni con riferimento all'anno 2009, si è attenuto alle disposizioni normative allora vigenti.

Diversamente, per effetto dell'intervenuta modifica legislativa, le attività di verifica dei redditi attivate a partire dal 1° gennaio 2010 devono aver luogo secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale impone che, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali, l'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, forniscano all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

In conclusione, sembra potersi ritenere che l'Inpdap nel richiedere ai titolari dei trattamenti pensionistici di reversibilità la comunicazione dei

dati reddituali, abbia agito nel rispetto della normativa allora vigente in materia.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è arrivata all'interrogante una segnalazione relativa ad una lettera che l'Università degli Studi Unicusano di Roma avrebbe inviato a tutti i docenti comunicando che, a decorrere dal mese di febbraio, tutti gli stipendi sarebbero stati pagati esclusivamente attraverso bonifico bancario sui conti correnti aperti dagli stessi presso l'Istituto Bancario Barclays;

all'interrogante risulta che in tale lettera si dichiara che l'iniziativa si rende necessaria e obbligatoria al fine di risparmiare sulle spese di gestione dell'università stessa;

la lettera, inoltre, avverte i professori che nessun'altra modalità di pagamento sarà possibile onde evitare costi aggiuntivi e inutili all'Università;

considerato che:

in base ad uno studio condotto dalla Commissione europea è emerso che le banche italiane sono le più care di tutta Europa, soprattutto per quanto riguarda i conti correnti per i quali l'Italia ha i costi di gestione in assoluto più elevati, superiori di due volte e mezzo rispetto alla media;

la Commissione europea, in particolare, ha sottolineato che gli elevati costi di gestione dei conti correnti offerti dalle banche italiane sono legati soprattutto a costi molto alti per le operazioni chiave. Le tariffe, inoltre, sono sotto la media in termini di trasparenza e hanno i punteggi più bassi in termini di semplicità; per avere maggiori dettagli sui prodotti già illustrati sui rispettivi siti *Internet* delle varie banche italiane, ha spiegato la Commissione, è stato indispensabile contattare direttamente oltre il 90 per cento delle banche prese in esame dallo studio;

risulta piuttosto difficile capire per il cliente, nello specifico, quali siano le spese che un determinato prodotto comporta e a quanto ammonitino, ciò che di conseguenza rende difficile anche la comparazione tra i vari prodotti;

inoltre in Italia il costo di un mutuo è molto più alto rispetto alla media degli altri Paesi d'Europa;

milioni di italiani sono afflitti dalla crisi economica, ma soprattutto dal sistema bancario, un unico enorme sistema di usura legalizzata. La crisi economica, come ha dichiarato il ministro Tremonti, è partita dalle banche, che poi di fatto hanno goduto anche di miliardi di euro di aiuti di Stato, mentre i cittadini, i debitori, colpiti da tassi usurari, non hanno avuto alcun aiuto reale;

le pratiche che ad avviso dell'interrogante sono assimilabili a forme di usura seguite dalle banche negli ultimi cinque anni in danno di cittadini e imprese ammonta ad oltre 60 miliardi di euro. Nonostante la crisi e la moria delle imprese a causa dei sovente immotivati recessi dagli affidamenti creditizi, i maggiori gruppi bancari italiani, dopo avere implorato il Governo affinché fossero concessi interventi straordinari in favore delle banche per evitare il tracollo del sistema, hanno chiuso i rispettivi bilanci ognuno con utili pari a circa 600/700 milioni di euro netti, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se al Governo risulti che altre Università si siano adoperate per obbligare i propri dipendenti ad accendere conti correnti presso istituti bancari da queste indicate come unica condizione per ricevere lo stipendio;

se siano rispettati i profili di legittimità relativi all'obbligatorietà del professore universitario a prestare il proprio servizio come da contratto indipendentemente dall'aver il proprio conto corrente presso un istituto bancario piuttosto che un altro;

a quanto ammonti per il triennio 2011-2013 il contributo per le Università non statali;

considerato il potere dominante assunto dalle banche e il disagio di milioni di italiani loro clienti, quali iniziative idonee al ripristino della legalità il Governo intenda assumere.

(4-04587)

(16 febbraio 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne le modalità di pagamento degli stipendi ai docenti e ai ricercatori dell'Università degli studi Niccolò Cusano – telematica di Roma (Unicusano).

In proposito, si specifica che l'Unicusano è un'università non statale istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 10 maggio 2006, che svolge attività di formazione mediante l'utilizzo delle tecnologie a distanza, in particolare tramite applicazioni di *e-learning*, ed è abilitata a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico, il Ministero dell'istruzione ha fatto sapere che la lettera cui fa riferimento l'interrogante, con la quale l'Università avrebbe comunicato ai docenti e ai ricercatori che il pagamento degli stipendi, a partire dal mese di febbraio 2011, sarebbe avvenuto esclusivamente tramite bonifico bancario su conti correnti accesi presso l'istituto bancario Barclays, era una semplice proposta rivolta al personale e non un obbligo.

L'Università con tale proposta intendeva unicamente attivare iniziative volte al risparmio dei costi di gestione tramite una razionalizzazione dei servizi.

Ciò in quanto, la banca Barclays si era resa disponibile a gestire i bonifici degli stipendi senza spese sia per l'Università che per i docenti ai

quali intendeva garantire condizioni a costo zero anche per la gestione dei conti individuali.

Inoltre, nel corso delle verifiche effettuate dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma, è stato accertato che alcuni ricercatori dell'Università, con nota del 10 febbraio 2011, hanno espresso la volontà di non aderire all'opportunità offerta, poiché già titolati di conti correnti presso altre banche.

In conclusione, sulla base degli elementi raccolti, non si rilevano profili di illegittimità nel comportamento dell'Unicusano, in quanto l'iniziativa assunta va considerata come semplice invito rivolto ai propri docenti e ricercatori, non idoneo, in quanto tale, ad incidere sullo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'indagine conoscitiva sulla situazione economica e finanziaria delle Casse privatizzate svolta dalla Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il cui corposo documento di ben 174 pagine è stato pubblicato in data 19 gennaio 2011, ha messo in luce un ricorso sfrenato ad investimenti a rischio, una vera e propria corsa ad inserire negli *asset*, pericolosi titoli tossici, quali Lehman Brothers ed Antrachite società, quest'ultima con sede sociale nel paradiso fiscale delle isole Cayman, da parte degli amministratori delle stesse, obbligati secondo le normative vigenti a gestire al meglio i risparmi previdenziali per poter sostenere il pagamento quando viene maturato il diritto futuro alle prestazioni pensionistiche;

da tale indagine, che scatta una fotografia impietosa degli *asset*, cassa per cassa, negli anni 2008 e 2009, picco massimo della crisi finanziaria e dell'emersione dei titoli cosiddetti «tossici» che hanno portato al tracollo di Lehman, la Commissione bicamerale composta da nove deputati e nove senatori, dopo un importante lavoro di indagine e di audizioni dei loro rappresentanti, ha analizzato l'*asset allocation* delle Casse maggiormente esposte (circa i due terzi del totale) rilevando che il 35 per cento degli investimenti mobiliari negli anni 2008 e 2009 era in titoli strutturati, definiti dalla stessa commissione «poco trasparenti» e «ad alto rischio»;

particolare attenzione è stata posta sul Gruppo Lehman Brothers, la banca degli scatoloni fallita sotto il peso dei derivati e dell'azzardo morale il 14 settembre 2008, che alla data del 31 dicembre 2008 vantava un valore nominale dei titoli ad emissione diretta del gruppo americano presenti nei portafogli delle Casse, pari a circa 125 milioni di euro, ossia lo 0,83

per cento del patrimonio complessivo, una percentuale che sale al 3,42 per cento se si considera anche l'esposizione indiretta in titoli sottostanti o collegati, come appunto Antrachite;

le Casse di previdenza, invitate a comprimere i costi, elevare l'efficienza, promuovere sinergie, scambi di conoscenze, senza escludere possibilità di fusione, restano libere di scegliere gli *asset* sui quali investire, devono però evitare, per la sostenibilità delle future prestazioni, per contenere i rischi entro limiti accettabili di sicurezza, quei prodotti derivati ed obbligazioni strutturate acquistate con procedure poco trasparenti, probabilmente clientelari in questa misura;

l'Enasarco, la cassa che dovrebbe garantire le pensioni agli agenti di commercio, ha la maggiore esposizione indiretta in titoli Lehman Brothers per un valore di 780 milioni di euro;

l'Enpaia, la cassa degli agricoltori, una esposizione per 45 milioni di euro; l'Enpav, quella che gestisce i veterinari, ha nel portafoglio 9 milioni di euro; l'Onaosi (Orfani sanitari), 15 milioni; l'Enpam (medici) una esposizione su Lehman Brothers di 80 milioni di euro; l'Epap di 15,7 milioni, pari al 3,84 per cento del patrimonio; l'Enpap ha in carico 10 milioni di euro (2,57 del patrimonio); i farmacisti dell'Enpaf 5 milioni di euro; la cassa degli architetti ed ingegneri (Inarcassa) 13,8 milioni di euro; ciliegina sulla torta, l'Enpacl la cassa dei consulenti del lavoro, ben 58 milioni di euro tra esposizioni dirette (5 milioni Lehman) ed indirette, 28 milioni Antrachite, 25 milioni di euro Saphir;

considerato che:

non riuscendo a comprendere come mai la maggioranza delle stesse casse di previdenza, fosse stata infettata e contaminata dai titoli tossici Lehman Brothers ed Antrachite, l'interrogante ha indagato sulla genesi di tale andazzo che va a gravare sugli investimenti della casse, le quali avrebbero l'obbligo di garantire la sostenibilità futura delle prestazioni pensionistiche, scoprendo il piazzista di tali titoli avariati, nella persona di Fabio Liotti, rappresentante per l'Italia della Abn Amro negli anni 2004-2005;

a cavallo tra il 2007-2008 Fabio Liotti, nato a Valderice in Provincia di Trapani, lo stesso paese che ha dato i natali a Vincenzo Miceli, presidente dell'Enpacl, la cassa dei consulenti del lavoro, laureato all'Università di Palermo e trasferito successivamente all'estero per le proprie attività, si trasferisce alla Lehman Brothers ed assieme a due altri colleghi, riesce a piazzare alle casse di previdenza, strumenti finanziari per circa 2 miliardi di euro, con ripetute operazioni effettuate in prevalenza presso la filiale delle Isole Cayman;

l'uomo della Lehman Brothers, Liotti, sembra abbia venduto all'Enpacl titoli per 58 milioni di euro. Dopo il 14 settembre 2008 ed il *default* della banca di affari americana impressa nell'immaginario collettivo dei risparmiatori come la banca degli scatoloni riprese e rimandate nei servizi dei TG e delle televisioni di tutto il mondo, Liotti passa per un breve periodo nella Real Bank of Scotland, banca che intrattiene rapporti con l'Enpacl. Infine si sarebbero trovate tracce di Liotti nel Credit Suisse, la

banca più accreditata a sostituire, in qualità di garante il derivato Antrachite sottostante alle Lehman, mentre alcune fonti lo darebbero in forza presso la J.P. Morgan;

nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Andrea Camporese, il presidente dell'Adepp, l'associazione che rappresenta 20 enti privatizzati, secondo il quale i rischi del mercato finanziario possono e devono essere ridotti al minimo, ma non possono essere eliminati, perché la grande crisi del 2008 ha evidenziato una positiva tenuta delle Casse privatizzate, dato che quasi tutti gli istituti hanno recuperato larga parte delle perdite subite tra il 2009 e il 2010, la miniriforma sulle casse di previdenza approvata già dalla Camera dei deputati e in sede di esame alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, prevede un consistente aumento del contributo integrativo per le Casse di previdenza professionali con un'aliquota del 5 per cento, destinata a gravare sugli «utilizzatori finali», ossia i consumatori ed utenti;

le Casse cioè, che applicano il sistema contributivo, potranno elevare l'aliquota di contributo integrativo sino al 5 per cento, dal 2 per cento di oggi, in modo tale da destinarne una quota all'arricchimento dei montanti individuali, aumento che finirà direttamente in parcella a carico del cliente, sul quale peserà l'aggravio finale,

si chiede di sapere:

per quali ragioni i Ministri vigilanti sulle casse di previdenza, infettate e contaminate dai titoli tossici Lehman Brothers ed Antrachite, che hanno messo a repentaglio la stabilità con perdite rilevanti, così come del resto anche i collegi sindacali delle Casse stesse, non abbiano assolto all'obbligo di una verifica preventiva sulla rischiosità dell'investimento e sui proponenti, che erano probabilmente ubicati presso il paradiso fiscale delle isole Cayman;

se al Governo risulti che gli investimenti in titoli «tossici» Lehman Brothers ed altri sottostanti strumenti finanziari per circa 2 miliardi di euro, con ripetute operazioni effettuate in prevalenza presso la filiale delle Isole Cayman, non siano avvenute a cavallo tra il 2007-2008, ad opera di Fabio Liotti, nato a Valderice in Provincia di Trapani, lo stesso paese che ha dato i natali a Vincenzo Miceli, presidente dell'Enpacl, la cassa dei consulenti del lavoro, laureato all'Università di Palermo e trasferito successivamente all'estero per le proprie attività;

se Fabio Liotti, piazzista di tali titoli «avariati», già rappresentante per l'Italia della Abn Amro negli anni 2004-2005, sia lo stesso che si è trasferito alla Lehman Brothers tra il 2007 ed il 2008, ossia l'analogo personaggio nativo dello stesso paese del presidente dell'Enpacl Miceli, che si è adoperato per far immettere nel portafoglio della cassa dei consulenti del lavoro titoli ad altissimo rischio per 58 milioni di euro;

quali siano state le commissioni pagate dalle casse di previdenza «infettate» dai titoli Lehman Brothers ai loro proponenti ed alle banche e se il Governo sia in grado di escludere che possano essere state liquidate commissioni extra contabili, per beneficiare eventuali «facilitatori» che si sono adoperati per acquistare titoli non conformi ai fini previdenziali;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, compresa l'istituzione di una specifica autorità che possa vigilare sulle casse di previdenza e sul risparmio conferito dai loro iscritti, per evitare di mettere a repentaglio, con operazioni ad alto rischio e basso rendimento, la previdenza di milioni di assicurati.

(4-04606)

(22 febbraio 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione con cui si chiedono notizie in merito alla tipologia di investimenti effettuati dalle Casse di previdenza privatizzate, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, in linea generale, le Casse privatizzate in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, nel quadro legislativo delineato dai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno piena autonomia gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo, in un'ottica della tutela degli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle stesse e, quindi, del perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall'articolo 38 della Costituzione.

Ciò premesso si rileva che il decreto 10 novembre 2010 («Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati») del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, all'articolo 2 ("Piani di investimento») prevede che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istat, comunichino ai Ministeri vigilanti un piano triennale di investimento «che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari».

È stata inoltre predisposta dai Ministeri vigilanti la direttiva 10 febbraio 2011 («Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122») indirizzata agli enti previdenziali ed assistenziali sia pubblici che privati, che ha l'obiettivo di fornire a tali enti alcuni criteri generali cui ispirarsi nell'assumere decisioni in merito all'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) ed alla gestione del patrimonio accumulato (riorganizzazione degli *stock*). In particolare, la direttiva evidenzia, al paragrafo 3, che «i suddetti piani di investimento [di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto legge n. 78], al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione de-

gli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. Questo per aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica». La medesima direttiva rileva che «Una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani è, quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico. Ciò richiede, ove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori di rischio – per i quali occorre fissare limiti massimi – non solo per gli investimenti, ma anche per tutte le voci che vanno a formare il bilancio tecnico».

Il contenuto di quanto sopra va correlato con quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che, nel disciplinare la vigilanza sugli enti privati da parte del Ministero del lavoro e degli altri Ministeri competenti, prevede la possibilità di formulare motivati rilievi su «i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo».

Quanto ai profili riguardanti più strettamente gli investimenti, si rappresenta che l'Enasarco, la cui situazione viene espressamente richiamata nell'interrogazione, si è trasformato in fondazione di diritto privato con delibera del Consiglio di amministrazione del 27 novembre 1996 assunta ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 adottando un nuovo statuto, approvato con decreto interministeriale del 16 giugno 1997.

La missione primaria della fondazione (istituita come ente con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305) è quella di garantire prestazioni adeguate e certe agli agenti e rappresentanti di commercio. L'analisi dei rendimenti del portafoglio immobiliare ha determinato per la fondazione, nel breve/medio termine, la necessità di dover individuare una strategia per la riqualificazione del portafoglio immobiliare. A ragione di ciò, nel settembre 2008 con delibera consiliare n. 74, la fondazione ha avviato il piano di dismissione dell'intero patrimonio immobiliare («progetto Mercurio») con tre obiettivi rappresentati alle istituzioni e alla Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale: a) obiettivo economico consistente nel migliorare i rendimenti del patrimonio come più volte auspicato dal Collegio

sindacale, dai Ministeri vigilanti e dalla Corte dei conti (rendimento degli ultimi 10 anni dello 0,8 per cento contro un 5 per cento minimo atteso); b) obiettivo di carattere organizzativo consistente nell'abbandonare la gestione diretta di migliaia di appartamenti per spostarsi verso la gestione di immobili di tipo commerciale e/o industriale, a più alta resa, ed attraverso strumenti fiscalmente più convenienti e meglio organizzati per gestirli; c) obiettivo di carattere attuariale, al fine di garantire il rispetto dei nuovi termini posti dalla legge in materia di «sostenibilità» (30 anni), ma anche di adeguatezza delle prestazioni future.

Il progetto Mercurio, già in fase attuativa da qualche mese, è stato condiviso con le parti sociali. Tutti i sindacati rappresentativi degli inquilini e legittimati a sedere al tavolo delle trattative, in quanto riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (Sunia, Sictet, Uniat.Uil, Feder.casa, Unione inquilini, Assocasa, Ania e Sai-Cisal), hanno condiviso la strategia adottata dalla fondazione e sottoscritto l'accordo a settembre 2008 contestualmente all'approvazione del piano Mercurio.

Il prezzo di partenza per la vendita degli immobili agli inquilini è il prezzo di mercato.

La fondazione ha rappresentato che le adesioni all'acquisto da parte degli inquilini dei primi immobili messi in vendita hanno raggiunto la percentuale media superiore al 90 per cento. Sulla dismissione del patrimonio immobiliare la fondazione ha iniziato ad attivare una capillare campagna informativa che fornisce tutte le notizie utili (mediante *call center*, volantaggio, sito *Internet*, radio nazionali e locali) agli inquilini.

Con riferimento alle vicende richiamate nell'interrogazione, la fondazione (che ha fornito copia della Relazione sulla finanza predisposta dalla società Ernst & Young alla Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale) ha puntualizzato che dopo il fallimento della Lehman Brothers, che garantiva la protezione del capitale a scadenza sulla nota in portafoglio, ha agito celermente ricostituendo la garanzia (mettendo in competizione i principali istituti bancari, invitandoli a presentare offerte che sono state messe a confronto) e preservando così il valore dell'investimento come riportato nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio consuntivo 2008.

Successivamente sono state avviate le attività finalizzate alla ristrutturazione del portafoglio della nota. Seguendo una specifica strategia è stata inoltre depositata una richiesta di risarcimento a Lehman Brothers per i danni subiti in seguito al venir meno della protezione sul capitale, prodroma alla chiusura unilaterale del contratto di protezione con Lehman.

Si è sciolta la struttura, sostituendo l'obbligazione Anthracite con un'obbligazione emessa dalla società Custom Market Securities plc, avente lo stesso valore nominale e gli stessi sottostanti. Nel frattempo, aggiunge la fondazione, i fondi mantenuti in portafoglio hanno avuto un andamento positivo nel corso del 2009 e del 2010.

Al momento la fondazione sta lavorando alla «destrutturazione della nota» cercando di giungere al risultato di ottenere la protezione del capitale chiudendo l'attuale garanzia e investendo parte della liquidità della

nota stessa in titoli della Repubblica italiana. Così facendo si avrebbe una garanzia implicita (e non onerosa) dallo Stato italiano in sostituzione della garanzia bancaria; l'investimento risulterebbe ulteriormente semplificato e la fondazione avrebbe maggiore libertà di azione nell'investire il resto della liquidità dell'obbligazione secondo le indicazioni della propria *asset allocation* strategica.

Quanto alla vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi nominati nelle premesse, essa è stata affidata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). Tale controllo può essere esercitato anche mediante ispezioni e con richiesta di produrre atti e documenti.

In conclusione, si rappresenta che, com'è noto all'interrogante, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha effettuato l'"Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali», le cui conclusioni sono contenute nel resoconto del 22 dicembre 2010.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

---

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la dismissione del patrimonio immobiliare di alcune casse di previdenza, specie nella città di Roma dove sarebbero state deliberate cessioni di circa 30.000 tra alloggi ed unità commerciali, desta molte preoccupazioni da parte di affittuari ed inquilini, specie i più anziani, che non hanno alcuna possibilità di acquistare casa, seppur con uno sconto del 30 per cento sul valore di mercato. Scrive a riguardo Daniele Martini, in un articolo pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» del 31 dicembre 2010 dal titolo: «Regalo immobiliare di Enasarco, ma soltanto per pochi»;

«"Da inquilino a proprietario il passo è breve, non devi neanche uscire di casa". Firmato Enasarco, l'ente di previdenza dei 400 mila rappresentanti di commercio e promotori finanziari. Migliaia di depliant di questo tipo sono stati diffusi in questi giorni nei palazzi di proprietà dell'istituto, con un volantinaggio di massa che ha avviato il lancio del piano Mercurio, cioè la vendita del gigantesco patrimonio immobiliare dell'ente, 17.063 appartamenti di cui 15.245 solo a Roma, per un valore di circa 4,5 miliardi di euro. Un'impresa che durerà mesi e sta scatenando una guerra tra inquilini ancora prima che sia venduto il primo alloggio. I portavoce dell'ente raccontano che il call center è tempestato di telefonate di gente che vuole dettagli sull'affare e preme perché i contratti si facciano alla

svelta. Sempre secondo le stesse fonti, le condizioni offerte non solo sono trasparenti in quanto garantite da un accordo siglato con i sindacati, ma sarebbero particolarmente vantaggiose per gli acquirenti: sconto del 30 per cento sul prezzo a metro quadro fissato dall'Agenzia del territorio, mutui Bnp Paribas-Bnl della durata di 40 anni con interessi ridotti e senza spese di perizia, costi notarili bassi, possibilità di far partecipare all'acquisto anche parenti fino al quarto grado dei titolari dei contratti di affitto. In effetti per le centinaia di affittuari privilegiati e di lusso dell'ente, da alcuni ministri a parlamentari e sindacalisti, quei signori che per alloggi nelle zone in di Roma e Milano hanno pagato per anni canoni da case popolari, poter comprare a quelle condizioni è la ciliegia sulla torta: dopo una vita da inquilini vip ora diventerebbero proprietari in carrozza. Anche per gli affittuari con redditi medi e medio-alti l'offerta di acquisto delle case può risultare un'occasione vantaggiosa, anche se a costo di molti sacrifici. Ma il pianeta Enasarco ha anche un'altra faccia: migliaia di inquilini anziani con redditi bassi o medio-bassi e famiglie di lavoratori dove in casa entra solo uno stipendio, probabilmente la maggioranza, che considerano il piano Mercurio non un affarone, ma una sola, una pistola puntata alla tempia, pronta ad esplodere facendoli sprofondare nella miseria. Per far sentire le loro ragioni si sono organizzati in comitati; solo a Roma ne sono sorti una dozzina, dall'Ostiense a Monteverde, da Torre Rossa alla Cassia. Conti alla mano, nonostante tutti gli sconti e le garanzie, loro, gli inquilini con i redditi più bassi, non ce la faranno mai a comprarsi casa. Prendiamo un caso classico: un pensionato ultrasessantenne con un reddito mensile netto tra i 1.000 e i 1.500 euro che abita in un appartamento tra i 60 e gli 80 metri quadri. Dando per scontato che non abbia i 180 mila euro per comprarsi sull'unghia e con lo sconto la casa, dovrà per forza accendere un mutuo. Dal momento che non può usufruire di quello della durata di 40 anni pubblicizzato nei dépliant Enasarco e riservato a chi ha al massimo 38 anni, il nostro pensionato bene che vada otterrà un mutuo di 15 anni e dovrà pagare una rata mensile di 1.350 euro, a cui dovrà aggiungere la rata del condominio e le spese per la manutenzione straordinaria, particolarmente onerose in immobili generalmente trascurati come quelli in vendita. Insomma, dovrà decidere se rinunciare alla casa o fare la fame. Se rinuncerà all'acquisto, però, non sarà salvo, perché entrerà nel girone dei dannati dello sfratto. Non subito, magari, perché tra le "clausole di tutela dell'inquilinato" ce n'è anche una che consente agli affittuari di restare negli alloggi invenduti per 5 anni, con una proroga di altri 3. La regola, però, vale solo per determinate categorie: chi è senza famiglia e ha un reddito imponibile sotto i 30 mila euro all'anno, oppure chi vive con un familiare e non supera i 33 mila euro fino ad arrivare a 42 mila euro per una famiglia di 4 persone. Dopo i 5 anni di tregua, gli alloggi invenduti saranno comunque trasferiti dall'Enasarco a fondi immobiliari gestiti da Prelios (la ex Pirelli Re) e da Paribas Real Estate. E a quel punto per gli inquilini le possibilità di non essere buttati fuori di casa si ridurranno davvero al lumicino. Strada facendo gli inquilini anziani e le famiglie con redditi bassi hanno trovato alleati inaspettati: le organiz-

zazioni dei rappresentanti di commercio tipo la Federagenti o l'Ugifai e quelle dei promotori finanziari come l'Anasf, assai dubbiose sull'operazione Mercurio. Agenti di commercio e promotori, cioè coloro che ogni mese pagano fior di contributi all'Enasarco, temono che la vendita del patrimonio immobiliare si trasformi in un boomerang e finisca per affossare l'ente i cui conti sono già abbastanza malmessi, mandando in fumo le pensioni future. Secondo loro l'operazione di vendita degli appartamenti, pensata per incamerare un'ottimistica plusvalenza di 1,4 miliardi di euro in tre anni (500 milioni nel 2011, 600 nel 2012 e 300 nel 2013), è sbagliata perché polverizza il patrimonio immobiliare, trasferisce il ricavato in investimenti in titoli ed azioni in un momento di grande volatilità del mercato finanziario e quindi rischia di trasformarsi in un bagno storico»;

si legge ancora: «Carlo Massaro, presidente dell'Ugifai, un passato da consigliere Enasarco dove contribuì a bloccare l'operazione di vendita dei palazzi dell'ente ai "furbetti del quartierino" di Stefano Ricucci, lo ha scritto in maniera chiarissima in una lettera alla commissione parlamentare degli enti gestori: "Trasformare oggi il mattone in moneta significa correre rischi enormi". Il presidente dei promotori finanziari Anasf, Elio Conti Nibali, ci aggiunge un carico da novanta: "I dirigenti Enasarco ritengono di far fruttare al 3,5 lordo per 10 anni il ricavato delle vendite immobiliari. È un'illusione". Una proiezione attuariale preparata dallo studio Orrù e consegnata a Luca Gaburro, segretario della Federagenti, dimostra inoltre che la gigantesca vendita degli immobili Enasarco non è in grado di garantire la sostenibilità finanziaria trentennale stabilita per legge a garanzia dell'erogazione delle pensioni e quindi sarebbe inevitabile un inasprimento della quota contributiva, addirittura il raddoppio. Insomma, i conti Enasarco stanno saltando e il progetto Mercurio non è risolutivo. Riflette Gaburro: "Per salvare le nostre pensioni, a questo punto l'unica strada è passare armi e bagagli l'Enasarco all'Inps"»;

si chiede di sapere:

se il Governo non debba intervenire, alla luce delle motivazioni espresse dalle organizzazioni dei rappresentanti di commercio come la Federagenti o l'Ugifai e quelle dei promotori finanziari come l'Anasf, assai dubbiose sull'operazione di dismissioni del patrimonio immobiliare denominata piano «Mercurio»;

se la vendita del patrimonio immobiliare non possa quindi trasformarsi in un *boomerang* e finisca per affossare l'ente i cui conti sembrano malmessi specie dopo gli investimenti in titoli «tossici» come Lehman Brothers ed Antrachite, mandando così in fumo le future pensioni;

se le analisi di agenti ed analisti finanziari, molto critiche sull'operazione di vendita degli appartamenti, pensata per incamerare un'ottimistica plusvalenza di 1,4 miliardi di euro in tre anni, non polverizzi il patrimonio immobiliare e, soprattutto, non metta a rischio il ricavato con investimenti in titoli ed azioni in un momento di grande volatilità del mercato finanziario;

se il Governo non debba condividere le affermazioni di Carlo Massaro, presidente dell'Ugifai, ex consigliere Enasarco che contribuì a bloc-

care l'operazione di vendita dei palazzi dell'ente allora presieduto da Sergio Billè ai «furbetti del quartierino» di Stefano Ricucci, sui rischi enormi di trasformare il mattone in moneta o del presidente dei promotori finanziari Anasf, Elio Conti Nibali, secondo il quale è pia illusione far fruttare al 3,5 lordo per 10 anni il ricavato delle vendite immobiliari;

se la proiezione attuariale preparata dallo studio Orrù e consegnata a Luca Gaburro, segretario della Federagenti, a dimostrazione che la gigantesca vendita degli immobili Enasarco non sarebbe in grado di garantire la sostenibilità finanziaria trentennale stabilita per legge a garanzia dell'erogazione delle pensioni e quindi sarebbe inevitabile un inasprimento della quota contributiva, addirittura raddoppiata, non possa avverare una profezia devastante per la previdenza secondo la quale per salvare le pensioni degli iscritti, a questo punto l'unica strada è che la gestione passi dall'Enasarco all'INPS.

(4-05019)

(13 aprile 2011)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione con cui si chiedono notizie in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Enasarco, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, in linea generale, le Casse privatizzate in materia di gestione e disposizione del proprio patrimonio immobiliare, nel quadro legislativo delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 101, hanno piena autonomia gestionale da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio della gestione del proprio attivo, in un'ottica della tutela degli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle stesse e, quindi, del perseguimento della funzione pubblica ad esse affidata dall'articolo 38 della Costituzione.

Ciò premesso, si rileva che il decreto 10 novembre 2010 («Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati») del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, all'articolo 2 («Piani di investimento») prevede che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istat, comunichino ai Ministeri vigilanti un piano triennale di investimento «che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari».

È stata inoltre predisposta dai Ministeri vigilanti la direttiva 10 febbraio 2011 («Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4,

8, 9 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122») dove, al paragrafo 3, si evidenzia che «i suddetti piani di investimento [di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78], al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. Questo per aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica». La medesima direttiva rileva che «Una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani è, quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico. Ciò richiede, ove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori di rischio – per i quali occorre fissare limiti massimi – non solo per gli investimenti, ma anche per tutte le voci che vanno a formare il bilancio tecnico».

Il contenuto di quanto sopra va correlato con quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che, nel disciplinare la vigilanza sugli enti privati da parte del Ministero del lavoro e degli altri Ministeri competenti, prevede la possibilità di formulare motivati rilievi su «i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo».

Quanto ai profili più strettamente finanziari, la fondazione Enasarco, con nota del 30 luglio 2010, ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano 2010-2012 di dismissioni immobiliari e relativo impiego delle somme rivenienti, ai fini della verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che il Dipartimento del tesoro hanno ritenuto valide le impostazioni generali contenute nel piano dell'ente, sia per le procedure di dismissione del patrimonio, sia per la strategia di allocazione della liquidità ottenuta con la vendita degli immobili basata su tecniche di *asset liability management* (ALM).

Ad avviso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di dismissione è coerente con la necessità di assicurare alla fondazione il riequilibrio dei conti economici e la stabilità del bilancio tecnico ultratrentennale, così come richiesto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e in linea con le richieste formulate dal Collegio sindacale, dai Ministeri vigilanti e dalla Corte dei conti nell'ambito dell'analisi dei dati emersi dal bilancio di previsione 2007, di «rendere più razionale l'allocation del patrimonio (asset allocation) anche migliorando la gestione degli immobili e ottimizzandone il rendimento». Per quanto sopra, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha valutato che le operazioni prospettate nel piano dell'ente non comportano un peggioramento dei saldi strutturali di finanza pubblica. Alla luce di ciò, è stato emanato il decreto interministeriale 24 novembre 2010 di approvazione del piano di dismissioni e reimpiego delle somme rivenienti registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2011.

Con riferimento al quesito sulle misure urgenti da attuare in considerazione delle dismissioni e per un maggior controllo sugli investimenti delle somme da essi derivanti, la fondazione Enasarco ha rappresentato che già dal 2010 ha iniziato a porre in essere una struttura organizzativa finalizzata all'attivazione di processi finanziari tali da incrementare l'efficacia, la trasparenza e il livello di controllo sulle scelte di investimento mobiliare. La fondazione ha sei livelli di controllo sugli investimenti ed un sistema di controlli modellato su quello delle società di gestione del risparmio (SGR), soggette al controllo della Banca d'Italia. La gestione delle attività finanziarie deve avvenire tenendo conto dei vincoli delle passività della fondazione, ovvero principalmente del debito pensionistico. L'*asset allocation* strategica e la durata degli *assets* devono essere definiti e monitorati tenendo conto del debito pensionistico e della previsione delle scadenze in cui questo si manifesterà con l'obiettivo di minimizzare il rischio di non pagare pensioni, o non pagarle in misura adeguata.

Sinteticamente, alla base dei processi di investimento vi è l'attivazione dell'ALM che ha come obiettivo quello di: a) riformulare le previsioni relative alle passività previdenziali e alle contribuzioni, con orizzonte temporale pari a quello del bilancio tecnico (30-50 anni), tenendo conto di *input* interni e di proiezioni sull'ambiente esterno, di carattere demografico e macroeconomico; b) evidenziare e valutare le componenti di rischio presenti nelle passività e nel portafoglio di attività in essere e indicare le linee guida per la copertura di tali rischi; c) definire il *budget* di rischio del patrimonio da impiegare nella determinazione dell'*asset allocation* strategica; d) evidenziare, eventualmente, situazioni in cui si renda necessario un intervento di carattere regolamentare per introdurre delle variazioni strutturali all'andamento di contributi e prestazioni, ove interventi sul portafoglio degli *assets* finanziari e sul profilo di rischio e rendimento non risultino sufficienti a garantire la sostenibilità a lungo termine.

Sulla base delle sue proiezioni, occorre coordinare la produzione o l'aggiornamento di un'*asset allocation* strategica che definisca l'allocation ottimale degli *assets* nel medio periodo. Una volta approvata l'*asset*

*allocation* strategica, occorre redigere un piano di investimento che, con orizzonte temporale di un anno, deve tenere conto degli indicatori macroeconomici e finanziari e delle previsioni a breve termine. Il piano deve altresì specificare gli importi da investire nelle diverse tipologie di strumenti finanziari e descriverne le caratteristiche. Nella realizzazione del piano di investimento si opera la selezione degli strumenti finanziari ottimali rispetto alle caratteristiche degli investimenti da effettuare, si predispose una lista di gestori o di strumenti finanziari candidati per ciascun ambito, tramite la quale si perviene ad una rosa di candidati giudicati accettabili tra i quali verrà effettuata la scelta finale. Gli investimenti vengono sottoposti al Consiglio di amministrazione per una scelta definitiva e conseguente approvazione.

Il monitoraggio del portafoglio ha lo scopo di verificare che gli attivi complessivi della fondazione e le soluzioni d'investimento adottate restino entro le linee guida definite e, soprattutto, che il livello del rischio non ecceda i limiti stabiliti nel *budget* di rischio. Ulteriori controlli sono effettuati da organi interno della fondazione (Servizio internal auditing, Funzione controllo del rischio, organismo di vigilanza).

Circa l'informativa atta a chiarire quali siano gli strumenti finanziari scelti dalla fondazione, già da ora quest'ultima fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro un *report* di aggiornamento mensile sulle dismissioni e sulle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dalle operazioni di vendita.

Quanto alla vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, essa è stata affidata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). Tale controllo può essere esercitato anche mediante ispezioni e con richiesta di produrre atti e documenti.

In conclusione, si osserva che la questione segnalata ha già ottenuto soluzioni di tipo normativo e procedurale in quanto la materia è stata disciplinata norme di rango sia primario che secondario e i competenti organismi di vigilanza hanno accertato la complessiva regolarità delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare e di utilizzo della conseguente liquidità.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

---

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si legge su un articolo di «Adg News 24» che: «L'INPGI annuncia con enfasi, comunicati stampa attraverso le dichiarazioni del suo Presidente, il giornalista-sindacalista Andrea Camporese, i dati dell'esercizio 2010, ma sul fronte dei rapporti di lavoro occorre notare che si registrano una diminuzione rispetto all'anno precedente di ben 377 rapporti. Il dato negativo da sottolineare è che quest'anno l'incidenza della spesa pensionistica sulle entrate contributive risulta aumentata! È lo stesso l'Istituto ad ammettere – che per ogni 100 euro incassati per contributi Ivs, l'Istituto ne ha spesi 101,13 per erogare pensioni, «un parametro preoccupante rispetto ai 95 del 2009». Altro fronte su cui si sono verificati gli ulteriori effetti della crisi «è quello degli ammortizzatori sociali. Anche nel 2010, si è assistito, ad un incremento degli oneri sostenuti dall'Istituto per far fronte a disoccupazione, cassa integrazione, contratti di solidarietà: la spesa sostenuta è stata pari 13, 6 milioni di euro che costituiscono una importante passività futura per l'Ente, con un incremento rispetto al 2009 del 26,80%». Questi elementi congiunturali – a giudizio dell'Inpgi – costringono ad una riflessione «sulla sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale, nonostante i 2,3 miliardi di euro di patrimonio accantonato, come era già emerso in occasione della stesura del bilancio tecnico-attuariale dello scorso dicembre e dai rilievi dei Ministeri Vigilanti e della Corte dei Conti». L'obbligo (e non la necessità di legge come scrive l'INPGI nella sua nota) di mantenere l'accantonamento di cinque annualità delle pensioni in essere e le problematiche emerse sul fronte occupazionale e degli ammortizzatori sociali hanno portato al confronto con le Parti Sociali Fnsi e Fieg che si è sviluppato in questi mesi nonché ad una attenta riflessione del Cda e del Consiglio generale»;

nel 2009, come si può leggere su un articolo de «Il Sole-24 ore» del 2 marzo, il presidente Camporese annunciava che: «"Nell'ambito della gestione separata, più nota come Inpgi 2, stiamo per acquistare dalla Sopaf quote del fondo Fip per un controvalore di 30 milioni di euro. La gestione separata ha infatti un patrimonio di 178 milioni e non c'è presenza di immobili. Il nostro consulente, Mangusta Risk, ci ha suggerito di inserire investimenti real estate fino a un massimo del 17,52%». Il numero di quote da acquistare non viene reso noto ma prendendo a riferimento il Nav (patrimonio netto) al 31 dicembre scorso del fondo Fip, pari a circa 140mila pro quota, le porzioni acquistate dovrebbero essere di poco superiori alle 200 unità. Con i 30 milioni di euro del fondo Fip, è stata così quasi del tutto saturata (16,9%) la fetta di mattone stabilita per l'Inpgi 2"»;

si legge ancora che il Fondo immobili pubblici (Fip) «Creato nel 2004, è "il primo fondo di investimento promosso dalla Repubblica italiana – si legge nel sito web – e si inserisce in un più ampio processo di privatizzazione realizzato dal ministero Economia e Finanze". A gestirlo è la Sgr Investire Immobiliare (Banca Finnat). Le quote del fondo sono state poi collocate tra gli investitori istituzionali. La Sopaf, guidata

da Giorgio Magnoni, è stata una delle società che nel 2005 ha partecipato al collocamento: attraverso la controllata lussemburghese Five Stars aveva rilevato 450 "pezzi" del Fip per un controvalore di 57 milioni di euro. Più di recente, però, sempre la Sopaf ha comprato e rivenduto porzioni di Fip: nella trimestrale consolidata al 30 settembre 2008, emerge che sono state acquistate 209 quote per un controvalore di 29 milioni e 215 mila euro. Quote rivendute nello stesso trimestre con una plusvalenza di 881 mila euro. I prezzi? Bastano due semplici divisioni: acquistate a circa 140 mila euro, le quote sono state rivendute a 144 mila euro ciascuna»;

dalla lettura di un articolo della stessa data del «Corsera Magazine» si apprende che pertanto, mercato immobiliare in crisi, «Magnoni ricorre a soci forti che non badano a spese e non badano neanche alle loro perizie interne. In Italia si è infatti sparsa la voce che lo studio tecnico di INPGI presieduto dall'Ing. Francesco Imbimbo e l'Avv. Pietro Manetta effettua perizie immobiliari, di cui l'intero Consiglio di Amministrazione non tiene conto. Di pochi mesi infatti l'acquisto della nuova sede di ODG in Via Parigi 11 periziata dall'Ing. Francesco Imbimbo per 5.5 milioni ed acquistata poche ore dopo a 7.7 milioni, un aumento vertiginoso del 40% mentre il mattone scende in tutto il mondo. Un miracolo per il venditore Agrilatte srl partecipata da Unalat srl, un miracolo si sarà detto anche il banchiere Magnoni che per le sue quote non di latte ma di mattoni forse era in cerca di partners è il caso di dire, senza troppi peli sulla perizia»;

Giovanna Lantini in un articolo del dicembre 2010 per «il Fatto Quotidiano» si chiedeva che fine avesse fatto l'annunciato investimento di 30 milioni di euro visto che i conti ed i debiti in salita della Sopaf fanno preoccupare i giornalisti ed i pensionati dell'INPGI;

in particolare: «Dopo le disavventure con la Banca Delta travolta dall'inchiesta per riciclaggio su San Marino e stretto dall'eredità della ex Bipielle Network di Gianpiero Fiorani, Giorgio Magnoni si gioca la carta più alla moda del momento: le energie rinnovabili. Passando per la Cina. Obiettivo dell'esponente di punta di un clan familiare da sempre dietro alle quinte della finanza che conta, mettere in sicurezza la sua Sopaf, che non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. I primi nove mesi del 2010 della finanziaria si sono chiusi in perdita per 5,1 milioni. Un risultato che, va detto, era in miglioramento rispetto al rosso di 17,6 milioni dell'anno prima. Merito soprattutto della Cina e delle rinnovabili. A dare smalto al conto economico, infatti, hanno contribuito gli utili pro-quota realizzati dal partecipato fondo China Opportunity: 9,4 milioni per il solo terzo trimestre. Il dato è però influenzato dalla valutazione fatta su un importante asset del fondo, la società di impianti eolici MingYang di cui China Opportunity oggi controlla il 10,6 per cento e il cui valore, in assenza di una quotazione di mercato al 30 settembre, è stato determinato in base alle quotazioni della Borsa Usa rilevabili con lo sbarco a Wall Street. Avvenuto il primo ottobre a 14 dollari per azione, per un totale di 1,750 miliardi. Peccato che oggi in Borsa MingYang valga il 21 per cento in meno che, sul valore della società, significa 362 milioni in

meno. Tornando al bilancio, nei primi 9 mesi dell'anno l'indebitamento di Sopaf è salito a 144 milioni dai 126 di fine 2009. Intanto, negli ultimi 12 mesi, il titolo ha perso quasi il 35 per cento. E mentre per il futuro lo sguardo va alle energie rinnovabili, tra gli eventi salienti dei primi tre quarti dell'anno, spiccano i nuovi rilievi della Banca d'Italia sulla controllata Banca Network Investimenti. Cioè la ex Bipielle Network chiamata in causa dai risparmiatori per le polizze Lehman e oggi guidata da Maurizio Cozzolini, lo stesso che nel 2007, nell'ambito del processo Bipop, aveva patteggiato una condanna a sei mesi per infedeltà patrimoniale e ostacolo all'attività di vigilanza. L'andamento negativo dell'istituto che Sopaf ha rilevato nel 2007 insieme a DeAgostini e Aviva, ha comportato per la finanziaria il mancato rispetto di alcuni dei parametri finanziari fissati dalle banche creditrici e, quindi, l'avvio di colloqui per una rimodulazione dei piani di rientro dal debito. Non solo. L'estate scorsa la Banca d'Italia ha imposto a sorpresa una nuova ricapitalizzazione della banca tuttora in via di definizione. Una situazione doppiamente spiacevole, perché si è manifestata proprio mentre Sopaf stava trattando la rinegoziazione del suo debito. Da qui una corsa contro il tempo per far riquadrare tutti i conti e, quindi, lo slittamento dell'accordo con le banche, condizione indispensabile per la continuità aziendale della stessa Sopaf che è arrivato sul filo a metà novembre. Non gratis, visti numerosi paletti posti dagli istituti. Un anno da far venire qualche mal di pancia non solo ai piccoli azionisti, ma anche a navigati uomini d'affari come Magnoni e i suoi fratelli consoci in Sopaf e uniti anche dall'amicizia con Roberto Colaninno. Galeotta fu l'avventura Telecom, dove Giorgio giocava al tavolo degli investitori e suo fratello Ruggero, ex vice presidente di Lehman Brothers in Europa e, dal clamoroso fallimento della banca americana, numero uno di Nomura nel Vecchio Continente, su quello dei consulenti del ragioniere di Mantova»;

si legge ancora: «Da allora il legame non ha potuto che stringersi, come testimoniano gli affari ancora in condivisione. Che per entrambi i fratelli spaziano per tutta la galassia di Colaninno, dalla Omniainvest a Piaggio passando per la holding in Immsi, che ha in pancia anche Alitalia. Società, quest'ultima, che aveva visto Ruggero prima nel ruolo di consulente di Air France e poi, fino al fallimento di Lehman, in quello di potenziale finanziatore di Colaninno. Del resto la famiglia Magnoni il rischio ce l'ha nelle vene. Vicini al bancarottiere Michele Sindona, con il padre Giuliano che ne era stato socio in affari e il fratello Pier Sandro che ne aveva sposato la figlia e ne era diventato il braccio destro al punto da risponderne in tribunale, sono stati parte in causa in diverse operazioni finanziarie sul filo del rasoio. Per esempio nel 2005, ai tempi della tentata scalata ad Antonveneta targata Gianpiero Fiorani, i Magnoni si trovavano a fianco del banchiere lodigiano in veste di soci in Cartesio Alternative Investments, proprio mentre la Lehman di Ruggero era consulente dei rivali di Fiorani nella partita per la banca veneta, gli olandesi di Abn Amro. Prima ancora, Giorgio era stato gestore dell'Oak fund, pedina chiave nei flussi di finanziamento alla scalata di Telecom da parte di Colaninno e

soci. Ruggero, che della Olivetti era già il banchiere di fiducia ai tempi di Carlo De Benedetti e che dell'operazione Colaninno-Telecom era stato regista e solerte ambasciatore del ragioniere, nel ricco curriculum ha le privatizzazioni della Comit e di Finmeccanica. Ha infatti lavorato con l'Iri, alla quale faceva riferimento anche Telecom attraverso la Stet e ha partecipato in prima persona alla vendita degli Aeroporti di Roma, allora dell'Alitalia, a un gruppo di investitori tra cui anche Lehman. È lui, poi, che negli anni novanta ha assistito il tycoon sudafricano Johan Rupert nell'operazione che lo ha portato a investire almeno 400 miliardi in Mediaset, che grazie anche all'apertura ad altri soci riuscì a salvare la controllante Fininvest dal tracollo. Il suo motto pare sia "Cuccia docet". E il suo modello è decisamente vicino a quello del silenzioso banchiere siciliano. Chissà se il fratello Pier Sandro apprezza»;

si legge ancora sull'articolo citato di «Adg News» che a seguito del citato articolo di Giovanna Lantini riprodotto «testualmente» dal sito «il Presidente «sindacalista» Camporese evidentemente malconsigliato (...) dal loro ufficio legale, (...) ha presentato una querela contro ignoti (uno stupido escamotage, inutile, per evitare di beccarsi una querela di replica) indicando l'agenzia di stampa online come responsabile del contenuto dell'articolo»;

«Adg News» riporta: «Resta da chiedersi chi abbia fatto diventare "professionista" Camporese e se abbia studiato bene la Legge sulla Stampa. I fatti a seguito di quant'accaduto ci dicono che oltre a non essere un manager, Camporese non è neanche abbastanza informato sulle Leggi che regolamentano il mondo dell'informazione e della stampa "libera" (lo invitiamo a rileggersi l'art. 21 della Costituzione) ed invece di "irritarsi" allorché la Procura della Repubblica di Roma lo convoca in veste di «persona informata sui fatti» (al momento) a seguito di una denuncia presentata da un'Associazione di Consumatori, forse forse gli sarebbe utile e farebbe bene un bel "ripasso" sulle responsabilità penali dei giornalisti! Recandoci presso la Polizia Postale delle Comunicazioni che peraltro si è scusata per averci disturbato inutilmente, abbiamo avuto occasione di apprendere che la querela contro "ignoti" è stata depositata dall'INPGI allegando (inutilmente per quanto ci riguarda!) le pagine di questo sito, e quelle di un'altra testata online e cioè [www.corsera.it](http://www.corsera.it) che aveva pubblicato in passato dei servizi contenente gravi accuse sugli acquisiti immobiliari dell'INPGI, ed in particolare sull'acquisto della sede di via Parigi 11 fornendo dei dettagli a dir poco imbarazzanti, su cui sono in corso delle indagini giudiziarie ed una causa civile. Peraltro per gli articoli in questione pubblicati da [www.corsera.it](http://www.corsera.it) siamo a conoscenza della circostanza che un dirigente del servizio immobiliare dell'INPGI ha presentato non una, ma ben ben due querele, che ci risultano essere state entrambe archiviate "definitivamente" dalla Procura della Repubblica di Roma. Noi di ADGNEWS24 sulla vicenda dell'acquisto (e del costo "lievitato") della sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per fare chiarezza a proposito avevamo chiesto un'intervista al Presidente Camporese, il quale però dall'alto della sua "trasparenza" ... non si è mai degnato di risponderci, men-

tre invece, molto più educatamente e soprattutto deontologicamente, il collega Iacopino, Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, a cui avevamo analogamente richiesto un'intervista sulla vicenda, ci ha risposto correttamente per l'analogo invito da noi rivolto ad essere intervistato, pur declinando la nostra richiesta in quanto vi erano delle indagini giudiziarie in corso da parte della Magistratura»;

è del 13 maggio 2011 la notizia che l'assemblea degli azionisti del gruppo Terna ha nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione il presidente dell'INPGI e dell'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), Andrea Camporese;

Terna è la società proprietaria del 95 per cento della rete nazionale di trasmissione dell'elettricità. Quasi un terzo del suo capitale è in mano alla Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata per il 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze;

come si apprende dalla lettura di un articolo de «Il Sole-24 ore» dello stesso giorno detta nomina ha suscitato parecchie polemiche tra cui quella del rappresentante delle casse di previdenza che l'ha contestata con l'accusa di conflitto d'interesse;

si legge: «Secondo il presidente di Enpaf, Emilio Croce, con la cooptazione di Camporese in Terna si creerebbe un conflitto d'interesse pericoloso per gli enti di previdenza. Sul tavolo dell'Adepp, infatti, ci sono diverse partite aperte proprio con l'Economia. Dalla richiesta di escludere gli enti professionali dall'elenco Istat dei soggetti pubblici al codice appalti, alla detassazione. Le più grosse (e milionarie), però, riguardano, da un lato, la partecipazione delle Casse al finanziamento del progetto di housing sociale, voluto dal ministro Tremonti e su cui molte hanno ancora forti perplessità su ritorni e garanzie dell'investimento e, dall'altro, la richiesta a finanziare il cosiddetto Fondo «antiscalate». Il timore è che l'Adepp possa diluire la propria indipendenza proprio quando alle Casse viene chiesto un investimento patrimoniale cospicuo»;

a conferma delle numerose critiche per l'evidente conflitto di interessi, in data 27 maggio, il presidente Camporese ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio di amministrazione di Terna,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di come l'Inpgi gestisce il proprio vasto patrimonio immobiliare concentrato soprattutto a Roma, con 2.472 unità dei quali 2.170 sono abitazioni, fabbricati che a fine 2008 avevano un valore di 692 milioni di euro;

se sia a conoscenza di quali siano i motivi per cui INPGI abbia deciso di acquistare quote del fondo FIP rilevate da una controllata lussemburghese del gruppo SOPAF e rivendute con laute plusvalenze ad investitori istituzionali e che senso abbia per un ente come INPGI acquistare in seconda battuta quote di fondi con valori a libro altissimi quando sul mercato oggi si possono acquistare immobili ad uso ufficio a prezzi di gran lunga più interessanti e chi abbia garantito detto investimento;

se risulti che l'ingegner Francesco Imbimbo abbia partecipato insieme all'avvocato Pietro Manetta dell'ufficio tecnico immobiliare alla

realizzazione delle due *diligence* per verificare se i valori di libro delle quote del fondo FIP siano in linea con i valori attuali delle proprietà immobiliari detenute in portafoglio e comunque non edulcorati come appaiono moltissimi immobili acquistati durante il *boom* immobiliare e che, considerato che dal 2005 il valore degli immobili in Italia è sceso almeno del 30 per cento, si possa parlare dello stesso sconto che ha concesso la SOPAF di Magnoni per rivendere le sue vecchie quote all'INPGI e se i giornalisti italiani ne siano stati informati;

se sia a conoscenza di chi controlla i vertici di INPGI nelle loro trattative immobiliari quando il Consiglio di amministrazione di INPGI sottoscrive procure speciali per l'acquisto anche di singoli immobili;

quale organo avrebbe dovuto controllare la discrezionalità sui prezzi di acquisto, posto che in via Parigi il prezzo di acquisto è risultato più alto del 40 per cento di quello della perizia e perché non lo abbia fatto;

se risulti quali siano i motivi di un così lauto regalo alla società venditrice e, inoltre, quali siano i motivi per cui il presidente Gabriele Cescutti smentiva l'intervento di un mediatore che al contrario risultava addirittura citato nella medesima delibera del Consiglio di amministrazione di INPGI che gli affidava la procura per l'acquisto della sede di «ODG»;

se risulti il motivo per cui il presidente Lorenzo Del Boca smentiva Cescutti confermando l'intervento del mediatore nelle trattative, nell'ambito delle quali si era strenuamente battuto per far accettare condizioni decisamente più convenienti per INPGI e ODG;

se corrisponda al vero che lo studio tecnico di INPGI effettua perizie immobiliari di cui l'intero Consiglio di amministrazione non tiene conto;

quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di garantire ai giornalisti iscritti alla cassa di previdenza controlli più accurati e maggiore trasparenza su ciò che accade all'interno dell'Istituto stesso.

(4-05303)

(1° giugno 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la gestione del patrimonio immobiliare dal parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).

In via preliminare, si precisa che l'ente è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, da esercitarsi al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e del contenimento del rischio, nell'ottica della tutela degli interessi previdenziali ed assistenziali degli iscritti e quindi nel perseguimento della funzione pubblica di cui all'art. 38 della Costituzione.

Per quanto riguarda la questione se il Governo sia a conoscenza di come l'Inpgi gestisca il proprio patrimonio immobiliare e quale sia l'or-

gano deputato al controllo degli investimenti dell'ente, si evidenzia che l'istituto è sottoposto ad una serie di controlli sia interni che esterni che si concretizzano nella vigilanza dei Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze oltre che nel controllo della Corte dei conti e della Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

I Ministeri del lavoro e dell'economia, in qualità di enti vigilanti, approvano gli atti fondamentali dell'ente, quali statuto e regolamenti e hanno la facoltà di formulare motivati rilievi, in particolare sui bilanci, sui consuntivi e sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Inoltre, la vigilanza pubblica si attua anche attraverso la presenza, nel Consiglio di amministrazione dell'ente, di membri della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e, nel Collegio dei Sindaci, di membri designati dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'economia.

Recentemente, poi, l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo confermato dall'art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, svolte dagli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli enti stessi, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro.

A seguito della citata norma, i Ministeri competenti hanno emanato il decreto interministeriale «quadro» del 10 novembre 2010 che impone, tra l'altro, agli enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, ogni anno, di comunicare un piano triennale di investimento che esponga, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Sempre nell'ottica di potenziare l'attività di vigilanza in materia di investimenti e di composizione del patrimonio degli enti previdenziali, i Ministeri del lavoro e dell'economia hanno emanato la direttiva del 10 febbraio 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di fornire, tra l'altro, criteri generali a cui gli enti dovranno ispirarsi nell'assumere decisioni circa l'investimento dei fondi disponibili e la gestione del patrimonio accumulato negli anni, anche attraverso specifiche previsioni da introdurre nei propri regolamenti.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla com-

posizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 è stato attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

La medesima norma dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la Commissione stessa riferisce ai Ministeri covigilanti circa le risultanze del controllo effettuato, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 (motivati rilievi) e all'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6.

Ciò posto, dall'ultimo bilancio consuntivo, relativo al 2010, approvato dall'Inpgi risulta che il patrimonio dell'ente ha reso complessivamente il 5,77 per cento sui valori di bilancio, con un avanzo di 63,284 milioni di euro rispetto ai 56,887 milioni di euro del 2009, registrando, quindi, per il 2010, un *trend* in crescita dell'11,24 per cento.

In particolare, la gestione del patrimonio mobiliare ha reso il 9,16 per cento netto rispetto al 6,73 per cento dell'anno precedente e il patrimonio immobiliare, considerando solo il ricavato degli affitti, ha reso il 4,69 per cento lordo e il 2,69 per cento netto. Per quanto riguarda il valore di mercato del patrimonio immobiliare, al 31 dicembre 2010, lo stesso ammonta a un miliardo e 200 milioni di euro, a fronte di un valore iscritto a bilancio di poco più di 700 milioni di euro, con una plusvalenza di circa 500 milioni di euro. L'Inpgi ha inoltre precisato che tale valore di bilancio è quello risultante dopo la rivalutazione del patrimonio effettuata nel 1997 in seguito alla privatizzazione dell'ente.

Relativamente alla questione dell'investimento nel Fondo immobiliari pubblici (FIP), l'Inpgi ha osservato preliminarmente che, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, il mercato immobiliare italiano non è crollato del 30 per cento dal 2005 ad oggi. Infatti, in base agli studi più importanti di settore (Nomisma, Scenari immobiliari, Jones Lang LaSalle, eccetera), dall'inizio della fase negativa di mercato, innescata dai mutui *sub-prime*, i prezzi degli immobili nelle grandi città italiane sono scesi solo del 5 per cento in termini reali, cioè al netto dell'inflazione.

Gli esperti del settore hanno, invero, rilevato che in Italia il mercato immobiliare, a differenza che in altri Paesi come Stati Uniti, Inghilterra e soprattutto Spagna e Irlanda, non ha visto formarsi nel corso dei primi anni del 2000 alcuna cosiddetta bolla immobiliare con conseguente crollo dei prezzi, ma, almeno fino ad oggi, ha riscontrato soltanto una graduale contrazione dei prezzi, accompagnata da un allungamento dei tempi di vendita.

Si chiarisce, inoltre, che la costituzione del FIP è stata promossa dal Ministero dell'economia con decreto del 9 giugno 2004, adottato ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, quale fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati, le cui modalità di costituzione, caratteristiche delle quote di partecipazione e relative procedure di collocamento sono state definite nei decreti

emanati successivamente dal Ministero dell'economia in attuazione del decreto 9 giugno 2004.

Il Fondo è stato istituito dalla Investire immobiliare SGR SpA (SGR), individuata in conformità alle procedure indicate nel predetto decreto, con delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 2004, con la quale è stato contestualmente adottato il regolamento di gestione, approvato poi dalla Banca d'Italia il 16 dicembre 2004.

Scopo del Fondo è la gestione e la vendita del patrimonio del Fondo il cui portafoglio era inizialmente costituito da beni immobili di esclusiva provenienza pubblica, ad uso diverso da quello residenziale, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici non territoriali.

Gli immobili conferiti al Fondo sono stati individuati da decreti dell'Agenzia del demanio e destinati a costituire il patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR.

Il valore degli immobili apportati è stato determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla SGR, per conto del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351 del 2001.

A fronte dell'apporto, il Fondo ha attribuito agli enti conferenti, a titolo di corrispettivo, un numero di quote pari al valore dei beni apportati; tali quote sono state successivamente offerte esclusivamente ad investitori qualificati nell'ambito di una specifica operazione di collocamento.

Gli immobili apportati sono stati quindi concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e contestualmente assegnati dalla medesima agli stessi enti che li hanno in uso, per periodi di durata sino a 9 anni rinnovabili.

Ciò premesso, l'istituto previdenziale dei giornalisti ha confermato di aver assunto, nel marzo 2009, la decisione di investire nel Fondo mediante l'acquisto di quote dalla SOPAF SpA e di aver, pertanto, come naturale, affidato l'incarico di valutare l'investimento ai dirigenti del Servizio immobiliare, ingegner Francesco Imbimbo e avvocato Pietro Manetta.

L'istituto ha rappresentato che le motivazioni per le quali si è determinato a tale investimento derivano dalle caratteristiche del Fondo nonché dalla composizione del portafoglio sottostante e dalla veste pubblica degli enti locatari degli immobili.

Sulla base di questi presupposti, l'Inpgi ha ritenuto di fare un investimento del tutto sicuro oltre che di assoluta convenienza sotto il profilo rischio/rendimento.

Infatti, l'Inpgi ha acquistato dalla SOPAF SpA 225 quote (e non 209 come riportato dall'interrogante) per complessivi 30.000.000 euro ad un prezzo unitario di 133.333 euro, poi di fatto ridotto a 129.528,53 euro, in virtù dell'accordo raggiunto con SOPAF, il quale ha previsto che il dividendo del secondo semestre 2008, pari ad oltre 780.000 euro, fosse assegnato all'Inpgi.

L'istituto previdenziale ha comunicato che l'investimento sta avendo un ottimo rendimento, in quanto al 31 dicembre 2010 oltre ai 780.000 euro, sopra citati, l'Inpgi ha già incassato 8.228.477 dei 30 milioni di

euro spesi ed ha visto il valore NAV (net asset value) delle quote salire da 144.000 a 146.137 euro.

Per cui il rendimento delle 225 quote acquistate è stato, rispetto all'investimento effettuato, il 9,23 per cento lordo (7,38 per cento netto) esclusi i rimborsi in linea capitale.

Per queste ragioni, l'istituto previdenziale dubita del fatto che sul mercato oggi sarebbe possibile acquistare immobili ad uso ufficio a prezzi molto inferiori rispetto all'acquisto delle quote del FIP.

Infine, per quanto concerne l'acquisto dell'unità immobiliare ad uso ufficio situato in via Parigi n. 11 a Roma, effettuato dall'Inpgi nel 2008, l'istituto ha chiarito che il valore finale della perizia redatta dall'ingegner Imbimbo, dirigente dell'Area tecnica del Servizio immobiliare, recava un importo di 7.000.000 euro. Nella fase finale delle trattative, il prezzo concordato è stato di 7.700.000 euro, con uno scostamento del 10 per cento dal valore della perizia.

Le motivazioni che hanno indotto l'istituto a concludere l'acquisto a tale prezzo, che comunque per le caratteristiche della zona e per il pregio dell'immobile l'istituto ha considerato congruo, risiedono nel fatto che l'Ordine nazionale dei giornalisti, che si era impegnato a prendere in locazione la medesima unità immobiliare di via Parigi n. 11, era già affittuario di altri locali di proprietà dell'Inpgi siti in lungotevere dei Cenci n. 5.

L'istituto aveva interesse a che l'Ordine lasciasse liberi i locali sul lungotevere dei Cenci, in quanto era in trattative per concedere in locazione l'intero fabbricato da cielo a terra all'ospedale Fatebenefratelli, compresi quindi gli uffici occupati all'epoca dall'Ordine dei giornalisti.

Quanto al presunto mediatore di cui fa parola l'interrogante, l'Inpgi ha evidenziato che come correttamente dichiarato dall'allora presidente Cescutti nell'atto definitivo di compravendita dell'immobile di via Parigi, l'istituto era venuto a conoscenza del fatto che l'immobile era in vendita unicamente dall'Ordine dei giornalisti e non da un'agenzia di mediazione e in particolare non dalla Immobiliare di Barbara Oneto.

L'agenzia immobiliare citata ha convenuto in giudizio l'Inpgi dinanzi al Tribunale di Roma unitamente all'Ordine nazionale dei giornalisti ed alla società venditrice, l'Agrilatte srl, per vedere riconosciuto il proprio diritto ad una provvigione.

Si rappresenta che il Tribunale di Roma ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al gennaio 2012.

Trattandosi, quindi, di questioni tuttora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, questo Ministero non è allo stato in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

In conclusione, si ritiene che non sussistano elementi tali da far ritenere che l'istituto previdenziale dei giornalisti abbia effettuato investimenti rischiosi e non redditizi, in modo da compromettere la tutela previ-

denziale dei propri iscritti, come dimostrato anche dalle risultanze del bilancio consuntivo relativo all'anno 2010.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

ogni anno l'Inpdap propone numerosi soggiorni estivi di vacanza e studio per i figli dei dipendenti pubblici, della durata di 15 giorni, in Italia e all'estero;

è un'opportunità interessante in cui ai momenti ricreativi e sportivi si alternano varie attività culturali e gite, ma soprattutto, per l'estero, lo studio di una lingua straniera;

sono giunte all'interrogante segnalazioni di cittadini che lamentano l'anomala gestione delle graduatorie delle «colonie» Inpdap (ex ENPAS);

in particolare il caso di un dipendente che, come tutti gli anni, ha avviato le procedure per l'iscrizione del figlio di 10 anni al soggiorno estivo;

quest'anno l'Istituto ha adottato le procedure in forma telematica, quindi il dipendente ha fatto la richiesta *on line*, che si è definita in più periodi, per ultimo con l'indicazione delle priorità per la scelta della località. A quel punto ha reso note, come richiesto, le 5 località preferite, nonostante da una comunicazione ricevuta dall'Inpdap il figlio risultasse in posizione 4.800 a fronte di circa 3.800 posti disponibili;

quanto comunicato all'utente è subito risultato strano considerato che, tra l'altro, il suo reddito ISEE è molto basso, appena poco superiore ai 13.000 euro;

a procedura conclusa riceve l'e-mail dall'Inpdap nella quale si conferma l'esclusione del figlio dall'assegnazione del soggiorno vacanza, con eventuale ripescaggio;

conseguentemente il dipendente si è recato alla sede provinciale dell'Inpdap per avere chiarimenti ma gli uffici non hanno saputo dare alcuna risposta e il numero verde a disposizione allo stesso modo non dà risposte;

considerato che:

con cadenza annuale, l'Inpdap avvia una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di organizzazione di viaggi relativi ai soggiorni estivi in Italia e vacanze studio all'estero da erogare in favore di ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 18 anni;

tale servizio non è gestito direttamente dall'Istituto ma viene appaltato dall'ente ad operatori turistici specializzati ed autorizzati dalle normative vigenti mediante bandi di gara d'appalto a livello europeo;

notizie di stampa hanno sollevato il caso dei viaggi studio «beffa» per ragazzi dai 7 ai 18 anni dell'Inpdap affidati a operatori non in regola

attivi tra Rimini e San Marino con carenze numerose nelle strutture alberghiere, episodi di mala gestione che continuano a ripetersi nonostante i numerosi esposti presentati da parte di diversi ragazzi disabili tra il 2009 e il 2010 per denunciare un sistema inadempiente da almeno 20 anni;

nonostante tali pesanti denunce, in questi anni le società degli operatori non risultanti in regola e che non prestano il servizio adeguato sono sempre presenti nell'elenco delle società vincitrici delle gare per l'affidamento dei servizi di organizzazione dei viaggi studio dell'Inpdap;

la questione dell'anomala gestione delle colonie ex Enpas è giunta all'attenzione del Parlamento attraverso atti di sindacato ispettivo per le evidenti carenze esistenti che non solo sono gravi ma mettono in luce quel senso civico e morale che un ente di tale rilevanza dovrebbe garantire,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti; se non ritengano opportuno, per quanto di loro competenza, promuovere iniziative volte a verificare e chiarire la vicenda anomala esposta;

quali siano i criteri adottati dall'Inpdap per la ripartizione dei posti nelle varie categorie d'età dei figli dei dipendenti pubblici;

se risultino i motivi per cui per alcune categorie di studenti, come in quella del ragazzo del caso di specie, ci sono solo 3.800 posti e negli altri rispettivamente 8.447 e 13.876, nonostante sia stato aumentato il contributo a carico delle famiglie;

se risultino i motivi per cui alcuni ragazzi provenienti da famiglie, con redditi alti, vengono inseriti di diritto nelle graduatorie dei titolari dei soggiorni vacanza dell'Inpdap escludendo dal godimento i ragazzi di famiglie con redditi bassi e se questo non sia frutto di una politica clientelare dell'ente;

se risulti quali siano i motivi per cui l'Inpdap continui ad affidare alle stesse società, oggetto degli esposti di cui in premessa, senza effettuare la dovuta verifica circa il controllo e il monitoraggio dell'idoneità e dell'agibilità delle strutture destinate ad accogliere i ragazzi beneficiari dei soggiorni e delle vacanze studio erogate dall'ente;

se l'Inpdap abbia proceduto a verificare l'idoneità dei requisiti prescritti dalla legge delle compagnie societarie affidatarie dei servizi banditi nonché degli organi rappresentativi delle medesime.

(4-05465)

(23 giugno 2011)

RISPOSTA. – In virtù del decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998, annualmente l'Inpdap organizza, tra le attività di carattere sociale, soggiorni estivi in Italia e all'estero in favore dei giovani dai 7 ai 17 anni, figli e orfani di iscritti e pensionati dell'istituto, di dipendenti dello stesso e di lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo credito.

Tale beneficio, denominato «Valore Vacanze», prevede soggiorni dedicati alla valorizzazione della pratica sportiva, delle arti coreutiche, della musica, delle abilità manuali e informatiche, della tutela dell'ambiente, oltre ad iniziative culturali e ricreative, fra cui lo studio delle lingue straniere.

Ai soggiorni possono partecipare anche i giovani disabili, ai quali sono garantite le forme assistenziali certificate dalle Commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992.

Nello specifico, ai ragazzi disabili viene data la priorità assoluta in graduatoria ed assicurato, durante il soggiorno, il supporto individuale con uno o due assistenti specializzati, a seconda delle esigenze.

A partire dalla stagione 2002, a fronte di un numero complessivo annuo di partenze di circa 40.000 ragazzi, i disabili hanno rappresentato una quota ragguardevole, raggiungendo le 400 unità.

I posti disponibili per i soggiorni vengono assegnati attraverso un concorso, che l'istituto bandisce nei primi mesi dell'anno; i benefici messi a concorso sono diversi per destinazioni e fasce di età. Per ciascuna tipologia di beneficio è predisposta una graduatoria con ammissione nei limiti del *budget* previsto.

Il numero dei posti messi a concorso è puramente indicativo, in quanto dipende dal costo effettivo dei soggiorni prescelti e dalle risorse stanziare a bilancio per la stagione di riferimento (se vengono scelti i soggiorni più costosi, ne diminuisce il numero).

Circa i criteri utilizzati per la formazione delle graduatorie, l'istituto prende a riferimento l'indicatore Isee, assegnando un posto in graduatoria tanto più alto quanto minore è il valore dell'Isee del nucleo familiare del concorrente; in ogni caso la precedenza è accordata ai disabili, agli orfani, ai minori appartenenti a nucleo familiare con genitore o fratello con *handicap* grave e appartenenti a famiglia con almeno 4 figli a carico. Vengono invece posposti i ragazzi che, negli anni precedenti, sono già partiti per la medesima tipologia di vacanza per la quale concorrono. A parità di posizionamento, prevale il criterio anagrafico in favore del giovane con età maggiore.

Le famiglie dei vincitori versano una quota di partecipazione che varia in base al valore dell'indicatore Isee e del costo effettivo del soggiorno prescelto.

Per quanto concerne l'individuazione dei fornitori dei «pacchetti vacanza», nel definire, per l'anno 2011, il relativo progetto, l'istituto ha inteso valorizzare l'esperienza maturata negli anni passati cercando di eliminare le criticità del precedente modello gestionale e di soddisfare le aspettative delle famiglie.

In proposito, l'istituto ha rilevato che la precedente procedura d'appalto, lunga e complessa, richiedeva «specifiche tecniche» molto articolate e valutazioni soggettive frequentemente oggetto di ricorsi giurisdizionali, con elevati tassi di conflittualità tra l'istituto e i fornitori e tra i medesimi fornitori, comportando un evidente dispendio di tempo e denaro per l'istituto. Le esperienze degli anni passati hanno evidenziato, inoltre, numerosi

casi di rinuncia da parte dei beneficiari riconducibili all'assegnazione «d'ufficio» delle destinazioni e delle date di partenza che potevano risultare non in linea con le necessità delle famiglie.

L'Inpdap ha cercato, perciò, di individuare un nuovo modello gestionale del servizio che garantisse maggiore trasparenza nell'individuazione dei soggetti fornitori e nell'assegnazione del beneficio. In tal senso, con la formula dell'accreditamento delle imprese erogatrici, la scelta dei fornitori viene demandata direttamente ai beneficiari, mentre l'istituto individua i «requisiti di qualità» minimi e verifica, mediante i previsti controlli, il rispetto degli impegni contrattuali da parte dei fornitori.

In particolare, la scelta della procedura di accreditamento, in linea con gli indirizzi della legge n. 328 del 2000, è suscettibile di ampliare in numero e qualità l'offerta dei pacchetti vacanze, quindi delle strutture, dei periodi e delle opportunità, consentendo alle famiglie una maggiore e più ampia scelta, oltre a ridurre il numero delle rinunzie.

Nel contempo, gli *standard* qualitativi offerti risultano essere, come evidenziato chiaramente nel bando di accreditamento, identici a quelli proposti nelle procedure di gara degli anni passati, con la sola differenza che tali *standard* oggi rappresentano la soglia minima richiesta, mentre nella precedente procedura costituivano normalmente il «massimo» offerto dalle aziende concorrenti.

Circa le inadempienze da parte di alcune delle società accreditate, l'istituto ha fatto sapere di monitorare costantemente le attività svolte dai vari operatori attraverso proprio personale, abilitato con corsi specifici per assistente osservatore, che accompagna (un osservatore per ogni gruppo) i ragazzi in partenza. È, inoltre, attivo un sistema di *auditing* interno che svolge ulteriori costanti controlli.

Proprio grazie a tale sistema di controlli, nel corso della stagione 2009, in alcune strutture, tra cui quelle evidenziate dall'interrogante, sono state rilevate discrasie in merito all'ubicazione e alla funzionalità dei servizi di accesso dedicate ai disabili, risolte dall'istituto tramite un gruppo di tecnici della propria consulenza tecnico-edilizia.

In riferimento, poi, al caso specifico citato relativo ad un ragazzo il cui nucleo familiare ha un reddito poco superiore ai 13.000 euro, l'istituto ha rilevato di non disporre di informazioni sufficienti per risalire alla concreta situazione. Tuttavia, l'Inpdap ha osservato che la causa dell'esclusione potrebbe essere la posposizione in graduatoria dovuta al fatto di aver già usufruito del beneficio l'anno precedente.

Oltre a ciò, l'istituto ha chiarito che in virtù del nuovo sistema adottato, risulta difficile instaurare un «sistema clientelare» a pregiudizio delle categorie con reddito più basso, in quanto l'ammissione dei beneficiari, graduata sulla base dell'indicatore Isee, dal più basso al più alto, avviene tramite il sistema informatico all'uopo predisposto che non consente manomissioni o manipolazioni.

In conclusione, si ritiene che la nuova procedura adottata dall'Inpdap per gestire i soggiorni estivi dia sufficienti garanzie di trasparenza, oltre a favorire meccanismi di concorrenza utili ad aumentare la qualità e i con-

tenuti dei soggiorni, in relazione alle reali aspettative delle famiglie, le quali sono poste in grado di indirizzare la propria scelta verso l'offerta che, in termini complessivi, risulta essere maggiormente rispondente alle loro esigenze.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

MUSUMECI

(9 novembre 2011)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* – Premesso che:

la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri (Cnpr), continua ad essere al centro di aspre critiche, sia per la dismissione del patrimonio immobiliare fortemente contestata dagli inquilini in maggioranza iscritti alla stessa, sia perché attaccata per una gestione disinvolta dei fondi dai dottori commercialisti che non ritengono proficua la fusione ragionieri-commercialisti per l'insostenibilità pensionistica e per presunti buchi nei conti che ammonterebbero ad oltre 3 miliardi di euro nei bilanci attuariali come illustrati dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; premesso altresì che a quanto risulta all'interrogante:

il ragioniere Paolo Saltarelli, profondamente frustrato per il rifiuto dei commercialisti di fondersi con i ragionieri, si è trovato al centro di una vicenda misteriosa e inquietante che ruota intorno al nome dell'architetto Maurizio Mazzotta;

già negli atti di sindacato ispettivo 4-04715 e 4-04943, l'interrogante parlava dell'architetto Mazzotta, «indicato nella lettera del Direttore generale della Cnpr Alberto Piazza» come «collaboratore diretto della Cassa», e si chiedeva se il Mazzotta fosse «lo stesso architetto, portaborse di Francesco Pazienza, condannato ad otto anni dai giudici del tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul crac del vecchio Banco ambrosiano»;

in una dichiarazione pubblicata da «Plus24», «Il Sole-24 ore» del 21 marzo 2011, il presidente della Cnpr, Paolo Saltarelli, aveva escluso che Mazzotta avesse a che fare con loro, non essendo né dipendente né consulente della Cnpr, aggiungendo che il documento citato dall'interrogante, che riguardava un ordine di servizio del direttore Piazza affisso nei palazzi di proprietà della Cnpr oggetto di dismissione immobiliare, rappresentasse un documento falso;

in seguito alla suddetta dichiarazione «Plus 24» de «Il Sole-24 ore», in un articolo del 2 aprile 2011, formula la stessa domanda (se Mazzotta sia dipendente o consulente) al portavoce di Reag che, attraverso la controllata Reag Tekna, sta lavorando per l'ente pensione dei ragionieri dopo la messa in liquidazione di Previra Immobiliare (che gestiva il patrimonio immobiliare della Cassa). La risposta del portavoce Reag non lascia margini di dubbio e conferma la fondatezza dell'interrogazione 4-04715:

«Maurizio Mazzotta è un consulente esterno di Reag e tra i lavori in cui è coinvolto c'è anche quello di Cassa dei ragionieri»;

nell'avviso agli inquilini, datato 16 febbraio 2011, giudicato falso dal presidente ragioniere Saltarelli, Maurizio Mazzotta veniva indicato come collaboratore della Cnpr abilitato a svolgere i rilievi necessari sullo stato degli appartamenti prima della dismissione. Ma il ragioniere Saltarelli, piccato dall'interrogazione parlamentare del sottoscritto, annunciava, e perfezionava, secondo la stampa, una denuncia penale all'autorità giudiziaria chiedendo di indagare sulla veridicità del documento affisso nei 38 stabili dell'ente pensionistico dei ragionieri e a firma di Piazza;

due fonti ufficiali, quella di Reag e del ragioniere Saltarelli, hanno fornito versioni differenti sul ruolo dell'architetto Mazzotta, incaricato di recarsi nei 38 stabili da una circolare del signor Piazza, ma disconosciuto dai vertici dei ragionieri;

considerato che:

a distanza di mesi, nulla è stato chiarito sui legami della Cassa ed il suo consulente architetto Mazzotta, che potrebbe essere lo stesso Maurizio Mazzotta portaborse di Francesco Pazienza, condannato a otto anni dai giudici del tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* del vecchio Banco ambrosiano;

in una lettera ricevuta dall'interrogante in data 19 luglio 2011 e già inviata ai magistrati di Napoli che indagano sulla «P4» ed acquisita agli atti della Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori in data 20 luglio 2011 – nelle cui audizioni il presidente della Cassa dei ragionieri riferiva, a parere dell'interrogante con rara arroganza e inusuale spavalderia, spesso irrispettoso perfino del ruolo del Parlamento – il ragioniere Paolo Saltarelli, su carta intestata Cnpr. Pre.10/03/2011.301.R scrive una lettera indirizzata al dottor Luigi Bisignani, piazza Colonna 370, 00186 Roma, dal seguente tenore: «Caro Luigi, è con grande gioia che ti scrivo per ringraziarti a nome di tutto il Consiglio, per aver sbloccato la situazione dismissione immobiliare con gli amici del Ministero. In questo Paese le leggi sembrano fatte apposta per bloccare le nostre attività ma noi non ci arrendiamo. Ti aspetto a Milano a presto»,

si chiede di sapere:

se risulti che il ragioniere Saltarelli, presidente della Cassa dei ragionieri, accusato di aver utilizzato come collaboratore l'architetto Maurizio Mazzotta, portaborse di Francesco Pazienza, condannato a otto anni dai giudici del tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* del vecchio Banco Ambrosiano, che aveva minacciato di sporgere denuncia penale della Cassa, chiedendo all'autorità giudiziaria di indagare sul «finto documento» affisso nei 38 stabili dell'ente, abbia mai inoltrato la minacciata denuncia alla magistratura;

se le gestioni, spesso disinvolute, delle casse di previdenza, seppur privatizzate, che hanno investito ingenti risorse nei titoli tossici quali Antrachite e Lemhan Brothers attraverso *broker* e consulenti finanziari operanti dai paradisi fiscali e legali, anche ubicati nelle isole Cayman, mettendo a repentaglio la sostenibilità delle future pensioni, possano ricadere

sugli iscritti ed inquilini danneggiati dalle dismissioni del patrimonio immobiliare spesso per far fronte ai buchi di bilancio;

a quanto ammontino le spese ed i compensi nel bilancio della Cnpr, e se, sotto le voci organi amministrativi e di controllo e compensi professionali, non siano occultate eventuali consulenze che possano sfuggire alla trasparenza dei bilanci;

se il Governo non intenda intervenire urgentemente con appositi provvedimenti di competenza, tendenti a perseguire le responsabilità gestionali dei presidenti, dei consiglieri di amministrazione, direttori generali e colleghi sindacali delle casse di previdenza, evitando che gli eventuali buchi di bilancio possano ricadere sulla previdenza pubblica, con gli oneri a carico della fiscalità generale, mentre gli autori di gestioni disastrose possono farla franca e festeggiare i disastri provocati;

se i numerosi ragionieri, iscritti all'ente di previdenza, non debbano meritare una gestione migliore e più oculata del vasto patrimonio immobiliare, posto che i dottori commercialisti hanno rifiutato che gli oneri gestionali e gli eventuali buchi attuariali possono essere spalmati e ripianati dai loro iscritti sulla loro Cassa;

se risulti quali fossero i rapporti con Luigi Bisignani, accusato dai magistrati di Napoli di gravissimi reati ed agli arresti domiciliari, che scrive con grande gioia per ringraziarlo a nome di tutto il Consiglio, per aver sbloccato la situazione di dismissione immobiliare con gli amici del Ministero, e se tale lettera non sia la prova della partecipazione dello stesso presidente dei ragionieri Saltarelli, che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbe sentire il dovere di rassegnare irrevocabili dimissioni, e la loggia P4, che operava contro gli interessi generali e l'ordinamento costituito per finalità oscure anche tendenti a rafforzare cricche di faccendieri per conseguire sporchi affari a danno della collettività e gli interessi generali del Paese. Al riguardo l'interrogante ritiene che occorra chiedere conto al ragioniere Saltarelli di quali siano stati i contatti da parte di Bisignani, e con quali funzionari, per sbloccare le vendite immobiliari, se tali intermediazioni non siano state fonti di rimborsi, commissioni o altre utilità illegali e se, all'interno del Ministero vigilante, vi sia una rete di rapporti facenti parte della P4;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per ristabilire la legalità ed il rispetto delle leggi, mettendo in campo strumenti sanzionatori atti a prevenire deviazioni istituzionali e costituzionali.

(4-05672)

(20 luglio 2011)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione vengono poste diverse questioni concernenti la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr).

In merito ai rapporti della Cnpr con l'architetto Maurizio Mazzotta, si rappresenta che l'avviso, affisso in alcuni stabili di proprietà della Cassa, apparentemente a firma del Direttore generale dell'ente, che indica l'archi-

tetto Mazzotta quale collaboratore e incaricato dalla Cassa di effettuare una serie di sopralluoghi, è attualmente sottoposto al vaglio della magistratura penale ai fini dell'accertamento della ricorrenza del reato di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 del codice penale.

La Cassa e il Direttore generale in proprio hanno, infatti, sporto denuncia contro ignoti, depositata il 2 aprile 2011 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, chiedendo che venga accertata la falsità dell'avviso e della sua sottoscrizione, disconoscendone totalmente la provenienza dalla Cassa e da qualunque suo organo o rappresentante.

Anche con riguardo ai presunti rapporti fra la Cnpr e il dottor Luigi Bisignani, la Cassa ha reso noto che, con riferimento alla lettera citata dall'interrogante, il 4 luglio 2011, tramite il suo Presidente, ha provveduto a depositare denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, per i reati di falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 del codice penale e di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e certificazione di cui all'art. 469 del codice penale.

Trattandosi in entrambi i casi di questioni sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, il Ministero non è allo stato in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

Riguardo, invece, ai rilievi formulati circa l'attività svolta dalle amministrazioni vigilanti in ordine alla gestione patrimoniale della Cassa, si precisa, in via preliminare, che la Cnpr è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, a seguito della trasformazione disposta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

I Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze, in qualità di enti vigilanti, hanno facoltà di formulare motivati rilievi in particolare sui bilanci e sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, ad esito dei quali gli atti vengono rinviati agli organi di amministrazione dell'ente per un nuovo esame e una motivata decisione definitiva.

Ciò posto, si evidenzia che il Ministero del lavoro, in considerazione dei recenti andamenti dei mercati finanziari, ha condotto, con riferimento agli anni 2008 e 2009, un'indagine conoscitiva sulla situazione patrimoniale delle casse privatizzate, a conclusione della quale è stata redatta una tabella riepilogativa messa a disposizione della Commissione bicamerale parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

L'indagine ha avuto, tra l'altro, anche lo scopo di verificare la composizione e la presenza di rischi nei portafogli di tali enti, riscontrando che gli investimenti mobiliari avvengono sulla base di scelte di portafoglio dettate da valutazioni rischio/redditività di tipo generalmente prudenziale, svolte con il supporto tecnico di consulenti esterni iscritti in appositi albi e soggetti alla vigilanza della Consob.

Il monitoraggio è proseguito anche nel 2010, con la redazione di tabelle tipo relativamente al patrimonio sia immobiliare che mobiliare. Quest'ultimo è stato suddiviso in sottocategorie che riguardano le obbliga-

zioni, distinte in pubbliche e private, le azioni e le altre attività, voce nella quale sono raggruppati i fondi comuni di investimento, i derivati, le liquidità ed altri strumenti del mercato monetario.

Su tale attività ricognitiva il Ministero ha provveduto a riferire alla Commissione bicamerale di vigilanza in data 11 febbraio 2009 e in data 1° dicembre 2010.

Recentemente, il 20 giugno 2011, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio sulle riserve patrimoniali e facendo seguito all'attività già avviata negli anni precedenti, è stato richiesto agli enti in questione un aggiornamento e un contestuale approfondimento dei dati, tramite la compilazione delle tabelle tipo aggiornate al 2010.

In aggiunta, il Ministero ha chiesto di specificare la consistenza del fondo a copertura dei rischi sugli investimenti mobiliari e l'ammontare dell'eventuale perdita sui predetti investimenti, con separata evidenza, ove presente, di un accantonamento al fondo e/o di una perdita riconducibili ai fondi immobiliari.

Inoltre, in ordine agli strumenti finanziari che hanno subito evidenti perdite, è stato chiesto agli enti previdenziali di fornire dettagliati elementi di conoscenza sulle operazioni poste in essere (ristrutturazioni, proroga della scadenza, rinegoziazione titoli eccetera) e sui relativi costi, indicando le somme corrisposte per ovviare o ridurre l'entità delle perdite, con particolare evidenza delle spese per i compensi riconosciuti agli *advisors*, le modalità di selezione degli stessi nonché le analisi dei rischi effettuate.

Contestualmente, i rappresentanti del Ministero presso i colleghi sindacali sono stati incaricati di verificare il corretto e puntuale adempimento delle rilevazioni nonché di vigilare affinché le relative informazioni siano periodicamente messe a disposizione degli organi di indirizzo, gestione e controllo degli enti.

In relazione alla questione della dismissione immobiliare avviata dalla Cassa dei ragionieri, si sottolinea che i Ministeri vigilanti non hanno una specifica competenza in ordine all'approvazione dei piani di dismissione degli enti previdenziali, dei quali vengono valutati solamente i possibili effetti finanziari nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza contabile.

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, da ultimo confermato dall'art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, svolte dagli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro.

A seguito della citata norma, i Ministeri competenti hanno emanato il decreto interministeriale «quadro» del 10 novembre 2010 che impone agli enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, ogni anno, di comunicare un piano triennale di

investimento che esponga, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

La verifica dei piani trasmessi, che si conclude con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro, ha natura amministrativo-contabile e viene svolta, per quanto riguarda il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, dalle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero del lavoro effettua, in maniera complementare, una verifica circa la coerenza dei valori presentati per la componente immobiliare con i dati indicati nel relativo bilancio di previsione, nell'*asset allocation* e nel piano degli impieghi delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento trasmesso ogni anno in allegato ai documenti di bilancio.

Tali verifiche, a tutela dell'autonomia gestionale degli enti, vengono svolte senza compiere valutazioni di merito circa le iniziative intraprese.

Il decreto interministeriale «quadro» del 10 novembre 2010 stabilisce, inoltre, che le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, come la vendita diretta di immobili a privati, potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano triennale senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.

In ottemperanza a tali disposizioni, la Cnpr ha comunicato in data 14 febbraio 2011 il piano triennale degli investimenti 2011-2013, in riferimento al quale il Ministero, il 7 marzo, dopo aver effettuato le verifiche di competenza sulla base dei documenti di bilancio, ha espresso il proprio nulla osta al covigilante Ministero dell'economia.

Nell'ottica, poi, di potenziare l'attività di vigilanza in materia di investimenti e di composizione del patrimonio degli enti, i Ministeri hanno emanato la direttiva del 10 febbraio 2011, in ordine all'applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di fornire, tra l'altro, criteri generali a cui gli enti previdenziali dovranno ispirarsi nell'assumere decisioni circa l'investimento dei fondi disponibili e la gestione del patrimonio accumulato negli anni, anche attraverso specifiche previsioni da introdurre nei propri regolamenti.

In particolare, i criteri riguardano: l'individuazione e l'utilizzo sistematico dell'analisi del rischio e di indicatori del livello del rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento, la trasparenza e la pubblicità dei criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali e l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le varie tipologie di rischio, al fine di prevenire ed eliminare potenziali conflitti di interesse.

Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui

al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 è stato attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

La medesima norma dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la Commissione di vigilanza riferisce ai Ministeri covigilanti circa le risultanze del controllo effettuato, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 (motivati rilievi) e all'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6.

Inoltre, al fine di ricondurre anche gli investimenti mobiliari ad un generale criterio di prudenzialità e di garantire il pagamento delle prestazioni future agli assicurati, il decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto che il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la COVIP, detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, (che regolano il regime delle prestazioni e i modelli gestionali dei fondi pensione), e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Quanto alle misure atte a perseguire le responsabilità gestionali degli organi dell'ente previdenziale, si richiama quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, ove si individuano i presupposti per la nomina di un commissario straordinario e per la sospensione dei poteri degli organi di amministrazione.

In proposito, il Ministero dell'economia riferisce che le richiamate circostanze, che consistono principalmente in persistenti disavanzi economico-finanziari, non si sono fino ad oggi manifestate, non giustificando allo stato il ricorso da parte delle amministrazioni vigilanti all'istituto del commissariamento.

In conclusione, con riferimento ai presunti rapporti della Cnpr con l'architetto Mazzotta e con il dottor Bisignani, trattandosi di questioni sottoposte al vaglio della magistratura penale, il Ministero non ha contezza, allo stato, dell'effettivo svolgimento dei fatti.

In ordine, invece, alla situazione patrimoniale della Cassa, si rileva che, in seguito all'attività di controllo e monitoraggio costantemente svolta dai Ministeri vigilanti, non sono emersi ad oggi elementi tali da giustificare il ricorso a strumenti sanzionatori o ad altre misure sospensive nei confronti degli organi dell'ente previdenziale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

LANNUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

gli istituti italiani di cultura all'estero sono organi periferici del Ministero degli affari esteri. Attualmente sono 93 e sono disciplinati dalla legge n. 401 del 1990 e dal decreto ministeriale n. 392 del 1995;

gli istituti (dall'articolo 8 della legge n. 401 del 1990): 1) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica; 2) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni; 3) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; 4) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel Paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine; 5) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero; 6) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del Paese ospitante e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità degli istituti stessi;

a quanto risulta all'interrogante, numerosi istituti italiani di cultura hanno negli anni organizzato eventi in onore di Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, magistrato e poeta: 1) 22 ottobre 2007 – istituto italiano di cultura Madrid – dottor Corrado Calabrò «Il Mare nella poesia italiana», *recital* di poesie di Corrado Calabrò interpretate da Ivonne Aversa con accompagnamento musicale; 2) 7 novembre 2007, Corrado Calabrò, l'istituto italiano di cultura di Atene ha dedicato una serata ai suoi versi, interpretati da due grandi poeti greci: Titos Patrikios e Antonis Fostieris; 3) 14 dicembre 2007, istituto di cultura Bruxelles: incontro con Corrado Calabrò. L'attore Paolo Gaio ha recitato alcune poesie di Calabrò. L'Associazione dei calabresi in Europa e la fondazione Corrado Alvaro, in collaborazione con l'istituto italiano di cultura, hanno presentato un incontro con il Presidente della «Fondazione Corrado Alvaro», professor Aldo Maria Morace, e il poeta Corrado Calabrò alla presenza della giornalista e scrittrice Assunta Scorpiniti. L'intervento è stato inaugurato dall'ambasciatore d'Italia Sandro Maria Saggia; 4) 13 aprile 2010, serata omaggio all'istituto italiano di cultura di Buenos Aires che ha ospitato la presentazione dell'edizione bilingue della «Antología Poética», la raccolta di 72 poesie di Corrado Calabrò. Oltre ad essere una figura pubblica di grande rilevanza per la sua funzione istituzionale, Corrado Calabrò è un poeta esemplare e raffinato con già vari libri pubblicati. Pochi o nessuno come lui hanno orchestrato con tanta delicatezza, tanta intensità e tanta varietà l'intera gamma delle emozioni dell'amore. A presentare l'opera è stato lo stesso autore, accompagnato dagli interventi musicali della pianista Fernanda Morello. Prevista anche la partecipazione speciale dell'attore Luis Brandoni;

il successivo evento era previsto per il 18 ottobre 2011 presso l'istituto italiano di cultura di Vilnius,

si chiede di sapere se il Governo sia in grado di fornire un elenco di poeti italiani che hanno ricevuto dagli istituti di cultura, per i quali non sembra che siano stati previsti tagli dal disegno di legge di stabilità per il 2012, un sostegno analogo a quello riservato a Calabrò, peraltro soltanto a partire da quando è diventato presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(4-06120)

(19 ottobre 2011)

RISPOSTA. – Gli eventi organizzati nel corso degli ultimi anni sull'opera poetica di Corrado Calabrò sono frutto di scelte autonome da parte degli istituti italiani di cultura (IIC), probabilmente anche a seguito di un'azione diretta di promozione particolarmente efficace e capillare da parte dell'autore, il quale peraltro non ha gravato sui bilanci degli istituti.

Gli IIC infatti, ai sensi della legge n. 401 del 1990, sono dotati di autonomia operativa e finanziaria; il Ministero, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, esercita funzioni di indirizzo e vigilanza.

Ogni IIC decide pertanto quali eventi realizzare sulla base delle caratteristiche, delle esigenze e degli interessi del contesto locale in cui si trova ad operare, oltre che ovviamente delle risorse finanziarie disponibili. Al Ministero spetta invece la progettazione e la definizione delle linee generali della programmazione culturale, dedicando particolare attenzione alla realizzazione di «anni tematici», di grandi rassegne o di temi conduttori (come, ad esempio, le celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia) intorno ai quali vengono organizzati gli eventi e le iniziative di promozione della cultura italiana nel mondo.

Si rammenta infine che gli eventi culturali realizzati dagli IIC sono consultabili sui rispettivi siti *web*.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

MANTICA

(7 novembre 2011)

PEDICA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) era un organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, la soppressione dell'ISPESL e il trasferimento delle funzioni all'INAIL: disposizione motivata nella relazione di accompagnamento dal risparmio annuo derivante dalla soppressione degli organi collegiali;

gli organi ordinari di amministrazione dell'ISPESL sono giunti a scadenza nel 2008;

al fine di assicurare la continuità della gestione dell'ente, nelle more dell'insediamento degli organi ordinari di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2008 il professor Antonio Moccaldi, già Presidente dell'Istituto, e il dottor Umberto Sacerdote, già direttore generale dell'Istituto stesso, sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e sub-commissario;

è stato inoltre previsto che commissario e sub-commissario restassero in carica fino al momento dell'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data del provvedimento, con scadenza al 28 ottobre 2008;

è stato poi adottato, in data 27 ottobre 2008, un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha prorogato per ulteriori sei mesi le funzioni degli organi straordinari di amministrazione e gestione dell'ente, con scadenza al 18 aprile 2009;

successivamente, anche al fine di superare il limite improrogabile di 12 mesi previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, quale periodo massimo di durata del commissariamento in questione, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2009, n. 3758, adottata in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il periodo di scadenza del commissariamento dell'ISPESL, quale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2008, è stato prorogato, senza termine, fino alla nomina dei nuovi organi dell'Istituto;

rilevato che:

secondo quanto a conoscenza dell'interrogante, ad oggi, mentre il dottor Antonio Moccaldi ha lasciato l'incarico di commissario, il dottor Umberto Sacerdote, che avrebbe dovuto fare lo stesso come previsto dal decreto che mira al risparmio anche su queste figure, non solo non ha abbandonato il posto ricoperto, ma addirittura continua a percepire un lauto stipendio annuo, che risulterebbe ammontare ad oltre 300.000 euro;

a partire dal mese di agosto 2010 il sub-commissario, sempre a quanto risulta all'interrogante, e contrariamente a quanto avvenuto in passato quando i direttori venivano nominati per anzianità di servizio, ha nominato direttori dei dipartimenti periferici ex-ISPESL funzionari già diret-

tori in altri dipartimenti: tale circostanza risulta aver comportato un'ingente spesa a carico dell'INAIL per le missioni, anche fuori regione, di tali soggetti;

alcuni funzionari della sede centrale dell'ex-ISPEL avrebbero dichiarato ufficiosamente che la nomina dei direttori «fuori sede» sia stata fatta perché in alcune sedi c'erano funzionari malvisti dal sub-commissario;

risulta all'interrogante che la dirigenza INAIL da oltre sette mesi tollera la nomina dei direttori «fuori sede», che non solo crea problemi di ritardo nell'accorpamento delle sedi periferiche dell'ISPEL alle sedi regionali dell'INAIL, ma comporterebbe anche la violazione della circolare INAIL sul «trattamento di missione», che non prevede che possano essere rimborsati i costi dell'autovettura personale ai direttori «fuori sede»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati in premessa e se intendano accertare la loro corrispondenza al vero;

se non si ritenga necessario rimuovere, una volta verificati i fatti in questione e al fine di ridurre la spesa pubblica, il dottor Umberto Sacerdote dall'incarico ricoperto senza alcuna motivazione;

se non si ritenga che la dirigenza INAIL debba eventualmente motivare il permanere di tale situazione, che va a detrimento delle casse dell'Ente e se e quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di detta dirigenza;

se non si ritenga opportuno che i direttori «fuori sede» nominati come descritto in premessa restituiscano i trattamenti di missione incautamente erogati in violazione della citata circolare INAIL.

(4-05028)

(13 aprile 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne alcuni incarichi dirigenziali attribuiti nell'ambito del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) e il presunto aggravio delle spese per i trattamenti di missione dovuto alla nomina di direttori «fuori sede» dei dipartimenti periferici dell'ex Ispesl.

In via preliminare, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, con effetto dalla data di entrata in vigore, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni, l'Ispesl e l'Ipsema sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite all'Inail.

Tale intervento normativo ha di fatto sancito la nascita del Polo della salute e della sicurezza sul lavoro, che, oltre agli obiettivi di risparmio sulla spesa pubblica e alle economie di gestione, consentirà di completare un percorso cominciato, in ambito normativo, con i decreti legislativi n.

626 del 1994 e n. 38 del 2000 e potenziato, successivamente, con i decreti legislativi n. 81 del 2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e n. 106 del 2009.

L'incorporazione dell'Ipsema e dell'Ispesl nell'Inail ha stabilito la creazione di un ente in grado di realizzare, in modo concreto, il ciclo di tutela integrata e globale del lavoratore.

L'Inail assomma in sé le competenze volte alla riduzione degli incidenti sul lavoro e a tutto quanto concerne l'assicurazione, la prevenzione, la cura, l'indennizzo, la riabilitazione, il reinserimento e (in seguito all'incorporazione dell'Ispesl) anche la ricerca in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò ha reso necessario avviare un processo di integrazione non soltanto logistica, ma anche funzionale con gli enti soppressi, garantendo, durante la fase transitoria, il necessario raccordo tra le strutture amministrative degli enti incorporati e i vertici dell'Inail, oltre alla continuità delle funzioni.

A tal fine, è da ultimo intervenuto il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, nell'aggiungere il comma 3-bis all'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha disposto che nelle more dell'effettiva costituzione del Polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Direttore generale dell'ex Ispesl rimane in carica fino al completamento delle operazioni correlate alla fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso.

Relativamente, invece, alla questione della nomina dei direttori di alcuni dipartimenti periferici dell'ex Ispesl, l'Inail ha fatto sapere che con provvedimenti del 26 luglio, del 28 settembre e del 28 dicembre 2010, al fine di garantire la continuità dell'azione tecnico-amministrativa, sono stati, da un lato, prorogati gli incarichi già in essere e, dall'altro, sono stati conferiti incarichi di direzione *ad interim* a fronte della cessazione dal servizio dei relativi direttori.

In seguito, con determina n. 361 del 23 maggio 2011 del Direttore centrale delle risorse umane dell'Inail, è stata indetta una selezione per titoli e prove per colloquio ai fini dell'individuazione dei candidati idonei a ricoprire il ruolo di Direttore dei dipartimenti periferici dell'ex Ispesl, vacanti o assegnati *ad interim*.

Nelle more dello svolgimento della procedura selettiva, tuttora in corso, il Direttore generale, con le note del 28 maggio e del 21 giugno 2011, ha disposto la proroga degli incarichi *ad interim*, fino alla conclusione della selezione e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

La decisione assunta dall'Inail di incaricare temporaneamente direttori che già rivestono tale ruolo in dipartimenti territoriali contigui è stata motivata dalla considerazione che tali soggetti possiedono le competenze e l'esperienza necessaria per poter gestire ed organizzare i dipartimenti la cui direzione è rimasta vacante.

Per quanto, infine, concerne le spese per i trattamenti di missione dei direttori «fuori sede», l'Inail ha reso noto che con circolare n. 20509 del 23 dicembre 2010 è stato redatto l'elenco tassativo delle attività escluse dall'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale, come noto, non consente il rimborso delle spese connesse all'utilizzo del mezzo proprio.

Tra le attività individuate dalla circolare rientra l'accesso dei dirigenti ovvero dei funzionari, medici e professionisti responsabili di strutture, presso le sedi di ulteriore incarico, finalizzato alla verifica e al controllo gestionale, ferma restando in ogni caso la sussistenza delle condizioni di disagio che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio e della convenienza economica di tale scelta.

La circolare dell'Inail ricalca quanto già disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010, la quale ha chiarito che è escluso dall'applicabilità dell'ultimo periodo dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 il personale che svolge compiti ispettivi e il personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che svolge attività di verifica e controllo.

In conclusione, da un lato le criticità evidenziate dall'interrogante appaiono superate dalla modifica legislativa introdotta recentemente dalla manovra finanziaria, dall'altro non si ritiene che gli atti gestionali compiuti dall'Inail palesino profili di illegittimità.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

PEDICA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 9 giugno 2011 il sito *web* [www.civitanews.it](http://www.civitanews.it) rendeva noto il rinvio a giudizio disposto l'8 giugno 2011 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti del signor Giuliano Sala, attuale sindaco del Comune di Bracciano, e del signor Maurizio Capparella, assessore all'Urbanistica del medesimo Comune, per il reato di abuso d'ufficio, nonché del signor Liberato Cavini, assessore al Bilancio, per il reato di tentata concussione;

dall'articolo pubblicato sul sito [www.iltabloid.it](http://www.iltabloid.it) risulta in particolare che «il Sindaco Sala e l'Assessore Capparella sono stati rinviati a giudizio perché, secondo l'accusa, nell'ottobre 2008 avrebbero inviato al denunciante e al suo avvocato una lettera peraltro scritta dall'avvocato del Comune di Bracciano e solamente firmata, per indicare il percorso urbanistico da seguire al fine di risolvere una annosa questione che si protraeva fin dal 2005. (...) Per quanto concerne l'Assessore Cavini, di professione ingegnere, l'accusa sostiene che, nel gennaio 2007, avrebbe offerto al cittadino la possibilità di risolvere la pratica qualora, in qualità di professionista, gli avesse affidato un incarico professionale»;

in relazione al signor Cavini, lo stesso articolo precisa però che in realtà «ferma restando la fiducia nell'azione di accertamento dei fatti da

parte dell’Autorità giudiziaria, si vuole precisare che – a differenza di quanto sostenuto dall’accusa e da quanto apparso in alcuni articoli stampa – all’epoca dei fatti, 10 gennaio 2007, l’Ingegnere Cavini non ricopriva la carica di Vicesindaco (assunta solo a partire da giugno 2007 a seguito dell’elezione nelle fila dell’attuale maggioranza e del suo ingresso nella Giunta comunale), ma aveva il solo ruolo di Consigliere comunale di opposizione: un titolo pertanto privo di qualsivoglia «potere» nella fattispecie in oggetto»;

il Sindaco e gli assessori hanno già ribadito la correttezza del proprio operato ed il perseguimento del fine pubblico e hanno assicurato che continueranno a svolgere il proprio mandato fino alla scadenza naturale, attendendo il processo per poter chiarire fino in fondo le proprie posizioni;

considerato che:

tali fatti potrebbero essere sintomatici di una gestione poco corretta del Comune da parte degli amministratori nonché della violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione a danno dei cittadini del Comune;

il testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, agli articoli 141 e seguenti, disciplina, tra l’altro, le ipotesi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché quelle relative alla rimozione e sospensione di amministratori locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa;

se, nell’ambito delle proprie competenze, non ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari al fine di assicurare la corretta amministrazione del Comune e in particolar modo quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

(4-05408)

(15 giugno 2011)

RISPOSTA. – Da notizie assunte dalla Prefettura di Roma presso il Comando dei Carabinieri è emerso che l’8 giugno 2011 sono stati rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia il Sindaco e l’Assessore all’urbanistica del Comune di Bracciano per il reato di abuso d’ufficio, nonché l’Assessore al bilancio per il reato di concussione.

Allo stato attuale, non sussistono gli elementi per l’applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale prevede la sospensione e la decadenza degli amministratori che abbiano riportato una condanna, benché ancora non definitiva, a causa di uno dei delitti indicati all’art. 58 dello stesso testo unico e non anche per quelli rinviati a giudizio.

La Prefettura, comunque, segue con la massima attenzione lo sviluppo del giudizio ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti al verificarsi dei presupposti richiesti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(2 novembre 2011)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul quotidiano «la Repubblica» in cronaca di Roma diversi articoli relativi alla progettazione di una strada a 4 corsie, ognuna per oltre 18 metri di larghezza, che attraverserà il cuore del fosso della Cecchignola. Una sorta di supertangenziale all'interno del Grande raccordo anulare che dall'uscita tra l'Ardeatina e la Laurentina percorrerà via della Cecchignola per innestarsi nel quartiere di Cecchignola sud, attraversare parte dell'agro romano e tagliare zone residenziali come Colle di Mezzo e Giuliano Dalmata passando a pochi metri da case, asili nido e scuole materne;

il progetto prevede il passaggio di circa 30.000 veicoli al giorno sull'asse stradale, circa 1.300 veicoli all'ora;

il progetto vede allocare l'asse viario sull'area verde del fosso della Cecchignola;

tale area si sviluppa lungo il corso del fosso della Cecchignola, corso d'acqua pubblica vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni; l'area verde del fosso della Cecchignola presenta un fitto bosco che si sviluppa lungo le sponde dei fiumi, su substrato alluvionale ed è caratterizzata dalla presenza di salici, pioppi e spesso da un sottobosco molto impoverito di specie legate al pascolo (ontano *Alnus glutinosa*, olmo *Ulmus minor*), riconosciuto dal Comune di Roma con apposita certificazione ai sensi della legge regionale n. 39 del 2002 e della legge regionale n. 24 del 1998;

il bosco misto rappresenta un elemento di grande valenza fitogeografia ed ecologica in quanto ricco di specie centroeuropee legate ad un tipo di *habitat* di tipo «submontano»; compatibilmente con le attività agricole sfuma con una formazione arbustiva di margine (mantello) formato da specie quali: il prugnolo e la berretta da prete o eponimo; la sua rarità all'interno della cinta del Raccordo anulare ne rende ancora più preziosa la sua presenza nell'area del fosso della Cecchignola;

dal punto di vista faunistico l'area verde del fosso della Cecchignola si trova in una posizione strategica all'interno del corridoio biologico della città di Roma; essa infatti viene a costituire l'elemento di raccordo tra l'area più periferica del parco del Laurentino Acqua acetosa e il parco dell'Appia antica; le comunità faunistiche presenti sono tipiche dei sistemi agricoli e degli ambienti verdi aperti di estensione limitata; tra i mammiferi si riscontra la volpe, la talpa e la donnola, mentre per quanto

riguarda i roditori si registra la presenza del topolino selvatico e del tasso. La presenza di siepi favorisce il rifugio e la riproduzione dell'avifauna: presenti sono il gheppio e il fringuello. Tra i rapaci notturni sono rinvenibili le nottole. Inoltre è stata rilevata la presenza del fagiano, della tortora e del cuculo;

detto progetto attraversa inoltre un'area molto ricca di reperti archeologici;

l'intera area della valle è contigua e confinante con l'area individuata dal Ministero per i beni culturali per il vincolo «agro romano» Ardeatina-Laurentina e di essa conserva le stesse caratteristiche morfologiche, ambientali e culturali;

detto progetto è portato avanti dal Comune di Roma sulla base dell'attribuzione dei poteri emergenziali per il traffico affidati al Sindaco;

detto progetto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano assumere provvedimenti, quali apposizione di vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, per salvaguardare il fosso della Cecchignola e l'intera valle, come stabilito dalla normativa in vigore in materia di vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, dalla realizzazione della superstrada, in particolar modo tenendo conto del rilevante patrimonio di biodiversità animale e vegetale dell'area in questione, anche nell'ambito delle linee della politica di conservazione previste dall'Unione europea, come la direttiva n. 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat).

(4-04952)

(6 aprile 2011)

RISPOSTA. – La competente Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma ha avuto notizia di un progetto di asse viario in zona Cecchignola, riguardante la fascia del fosso omonimo, esclusivamente dagli articoli apparsi sugli organi di informazione, ma non ha ricevuto alcun progetto, preliminare o definitivo, da parte del Comune di Roma.

La situazione in questione nasce nel 2002 con la presentazione, ad opera del Comune, di un progetto edilizio in località colle della Strega, nell'ambito di una progettazione urbanistica, *ex art. 11*, riguardante l'intero comparto «Laurentino» del Municipio XII.

A detto progetto la Soprintendenza rispose con parere negativo.

Con l'occasione, venne aperto un tavolo congiunto presso la Direzione regionale con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con l'intento di elaborare uno studio d'inserimento paesistico che contemplasse la possibilità di creare un collegamento tra il parco dell'Appia antica e l'area protetta «Laurentina», utilizzando il corridoio del fosso della Cecchignola quale asse portante.

Dopo quell'unica riunione, svoltasi nel 2006, non ne furono convocate altre, probabilmente perché, nel frattempo, si era attivata anche la Re-

gione Lazio per la stesura di un progetto di allargamento del parco dell'Appia, progetto rimasto anch'esso senza esito.

Si segnala, infine, che nessuna richiesta relativa alla costruzione di un asse viario in zona Cecchignola risulta agli atti della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

VILLARI

(10 novembre 2011)

---

SARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

l'art. 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) istituisce presso l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione dell'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi;

l'art. 1, comma 244, della legge n. 244 del 2007 prevede che: «l'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

il comma 245 del medesimo art. 1 stabilisce che: «Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

considerato che:

secondo quanto riportato da «Il Sole 24ore» dell'8 settembre 2010, l'INAIL starebbe procedendo a selezionare nella propria banca dati la platea dei destinatari con un'invalidità superiore all'1 per cento nel periodo da gennaio 2008 a maggio 2010;

per i periodi precedenti, al fine della valutazione della patologia correlata con l'agente amianto, sarebbe necessario l'intervento delle sedi territoriali e il parere medico su ciascun singolo caso;

rilevato che:

il «Messaggero Veneto» del 16 ottobre 2010 riporta la notizia della morte di 7 operai dell'ex officina delle Ferrovie dello Stato di Udine e Trieste;

la contaminazione sarebbe avvenuta tra gli anni '70 e '90 all'interno dei capannoni situati a Udine e Trieste;

a seguito di esposto dei familiari di una delle vittime, la procura avrebbe indagato per omicidio colposo 5 tra i dirigenti e responsabili delle strutture in cui era stato impiegato uno dei lavoratori morti;

rilevato, inoltre, che:

secondo le linee guida per il Riconoscimento dell'esposizione ad amianto dei ferrovieri predisposte da Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) risulta che: «Dalla documentazione fornita dalle FS, nel parco rotabili risultano presenti veicoli con la coibentazione in amianto spruzzata sulle lamiere costruiti fino al 1975/1976 (probabilmente si tratta della data della commessa perché risultano da documenti IP rotabili con amianto spruzzato nei cunicoli passaggio cavi -delle ALe 801- consegnati a fine 1979); i veicoli di data successiva sono isolati con materiali alternativi ma contengono ancora singoli particolari in amianto»;

fino alla fine degli anni '80 presumibilmente, quindi, si può ritenere che l'esposizione alle fibre d'amianto fosse ubiquitaria ed estesa a tutti gli impianti, reparti e officine di riparazione;

l'uso dell'amianto in quantità così copiose e la quasi assenza di precauzioni potevano dare origine a forti dispersioni in tutti gli ambienti;

preso atto che:

le conseguenze dell'esposizione alle fibre *killer*, in base alle conoscenze attuali, avrebbero un lungo periodo di incubazione e potrebbero manifestarsi anche a distanza di 40 anni;

la maggior parte dei lavoratori ex esposti all'amianto, per quanto risulta all'interrogante, non è stata avviata a sorveglianza sanitaria come previsto all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 277 del 1991 essendo stata limitata la citata sorveglianza solo ai lavoratori fruitori di benefici previdenziali;

detta sorveglianza sanitaria resta una discrezione delle prerogative di bilancio di ciascuna Regione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di provvedere con urgenza ad adottare il decreto attuativo delle procedure e delle modalità di erogazione delle prestazioni a favore delle vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

se risultino gli stanziamenti del citato Fondo nazionale così come previsto dall'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

se sia prevista l'erogazione delle prestazioni alle vittime dell'amianto anche nei casi in cui il datore di lavoro è fallito o non è più attivo;

se ritengano opportuno promuovere l'istituzione di un apposito fondo regionale che operi in modo complementare con il citato Fondo nazionale;

se ritengano opportuno istituire un Osservatorio regionale e/o nazionale che coinvolga le istituzioni, le associazioni delle vittime, le aziende sanitarie, gli esperti epidemiologici e i ricercatori al fine di tenere un monitoraggio costante e aggiornato di concerto con i già esistenti registri regionali;

se e in quali modi ritengano di avviare a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori a rischio amianto.

(4-03891)

(20 ottobre 2010)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto previsto dall'art. 11, commi da 241 a 246, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

La norma ha istituito presso l'Inail, con contabilità autonoma e separata, il Fondo per le vittime dell'amianto, volto ad erogare una prestazione aggiuntiva alla rendita, in favore dei soggetti affetti da malattia professionale asbesto correlate e di tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto e, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore degli eredi.

In attuazione dell'art. 1, commi da 241 a 246, il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto n. 30 del 12 gennaio 2011, recante «Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», il decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2011 ed è entrato in vigore il 13 aprile 2011.

Il regolamento ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, la composizione, la durata in carica e i compiti del Comitato amministratore istituito per la gestione del Fondo nonché le modalità di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 243, della legge n. 244 del 2007.

Il finanziamento del Fondo è a carico per un quarto delle imprese e per tre quarti del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è stato determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dal 2010, mentre l'onere a carico delle imprese è stato quantificato in 10 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009 e in 7.333.000 euro a decorrere dal 2010.

Sono tenute al finanziamento le imprese che svolgono le attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257 del 1992, tramite il versamento di un'addizionale sui premi assicurativi Inail.

Di conseguenza l'ammontare del finanziamento ripartito fra Stato e imprese è il seguente:

(Euro)	2008	2009	2010	2011 e oltre
Totale FONDO	40.000.000	40.000.000	29.333.000	29.333.000
STATO	30.000.000	30.000.000	22.000.000	22.000.000
IMPRESE	10.000.000	10.000.000	7.333.000	7.333.000

Gli stanziamenti previsti per gli anni 2008-2010 sono stati impegnati dalla competente Direzione generale delle politiche previdenziali del Ministero del lavoro, mentre l'Inail ha provveduto ad inoltrare la richiesta di addizionale per il Fondo per gli anni 2008 e 2009 alle imprese interessate, l'addizionale doveva essere versata entro il 18 luglio 2011.

Destinatari della prestazione economica erogata dal Fondo sono: i titolari di rendita diretta anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall'Inail o dal soppresso Ipsema una patologia asbesto correlata per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita; in caso di premorte i familiari delle vittime dell'amianto e della fibra «fiberfrax», individuati ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, qualora la patologia asbesto correlata abbia avuto un ruolo determinante nella morte dell'assicurato.

L'erogazione della prestazione è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro sia fallito e/o non più attivo, essendo connessa unicamente al riconoscimento della patologia asbesto correlata da parte dell'Inail o del soppresso Ipsema.

In ordine all'istituzione di Fondi regionali complementari a quello nazionale, si evidenzia che le Regioni, nel rispetto del quadro di competenze delineato dalla Costituzione, hanno piena autonomia legislativa, per cui il Governo non può esercitare alcun potere di intervento in merito.

Con riguardo all'istituzione di un Osservatorio regionale e/o nazionale finalizzato al monitoraggio costante del fenomeno, il Ministero dell'economia ha fatto sapere che, trattandosi di misure che comportano oneri per la finanza pubblica, occorrerebbe predisporre uno specifico intervento legislativo diretto a reperire i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Circa, infine, la sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori a rischio, si ricorda che già il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all'amianto. In particolare, viene disposta una visita medica preventiva all'inizio dell'attività e successivamente un controllo periodico annuale (art. 157), e una radiografia del torace come accertamento integrativo alla visita medica (art. 160).

Tale protocollo sanitario è stato successivamente modificato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987 (Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi) sostituendo la radiografia del torace con la ricerca di almeno tre degli indicatori di cui all'articolo unico del decreto, da scegliersi in base alla concentrazione delle fibre inalate. Tale modifica è stata motivata dal fatto che l'esposizione a radiazioni a scopo diagnostico deve, per quanto possibile, essere ridotta data la potenziale nocività delle stesse,

In seguito, il decreto legislativo n. 277 del 1991, ora abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 1, lettera *p*), dell'art. 4 (misure di tutela), prevedeva, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, il prolungamento del controllo sanitario dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione stessa. L'art. 29, comma 4 (controllo sanitario), dello stesso decreto imponeva al medico competente di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comportava esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.

Tale obbligo era ribadito dall'art. 17, comma 1, lettera *e*), e dall'art. 69, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale, all'art. 259, comma 2, conferma l'opportunità di un controllo sanitario anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e introduce l'obbligo della visita prima della cessazione del rapporto di lavoro. Queste due evenienze riguardano i lavoratori che durante la loro attività lavorativa con esposizione ad amianto sono stati iscritti nel registro degli esposti (art. 260 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone, inoltre, che la sorveglianza sanitaria degli esposti sia effettuata preventivamente e periodicamente (almeno una volta ogni tre anni), con la finalità di verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro e comprende l'anamnesi individuale, l'esame clinico ed in particolare del torace ed esami della funzione respiratoria.

In conclusione, la questione relativa all'emanazione del decreto attuativo della legge n. 244 del 2007 può ritenersi risolta in quanto il decreto è stato emanato ed è in vigore dal 13 aprile 2011. Conseguentemente, l'Inail ha avviato tutte le attività di propria competenza, in particolare l'individuazione in maniera puntuale dei soggetti beneficiari della prestazione garantita dal Fondo e la richiedere alle imprese obbligate del pagamento dell'addizionale per gli anni 2008 e 2009, in scadenza alla data del 18 luglio 2011.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(2 novembre 2011)

---

SPADONI URBANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, l'IPSEMA è stato soppresso e le proprie funzioni trasferite all'INAIL;

la direttiva del Ministro in indirizzo dettava precisi criteri in materia di soppressione ed incorporazione di enti ed istituti vigilati;

in data 20 luglio 2010 moriva il commissario straordinario dello stesso IPSEMA avvocato Antonio Parlato e da quella data sono trascorsi

inutilmente sei mesi senza che sia stato sostituito il commissario del predetto ente, impedendo di fatto l'espletamento degli atti indispensabili per il definitivo passaggio all'INAIL, tra cui l'approvazione del bilancio consuntivo 2009 e quello di chiusura del maggio 2010;

ritenuto che al fine di evitare sprechi di risorse pubbliche per l'assorbimento di enti vigilati non pare necessario affidare incarichi ad alcuna società di consulenza esterna, come sembra che si abbia in animo di fare, si chiede di sapere:

se non si ritenga di nominare al più presto il nuovo Commissario straordinario dell'IPSEMA;

nel caso sia stato affidato un incarico di consulenza per l'assorbimento delle funzioni dell'ente di previdenza, quale sia il costo di tale consulenza e a quale società sia stata affidata.

(4-04422)

(25 gennaio 2011)

RISPOSTA. – L'interrogazione concerne la nomina del Commissario straordinario del soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).

Come noto, l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la soppressione di taluni enti pubblici tra i quali l'Ipsema, attribuendo le relative funzioni all'Inail.

Con direttiva del 23 giugno 2010, il Ministro ha fornito indirizzi in ordine alle operazioni di incorporazione degli enti pubblici e degli istituti soppressi, al fine di garantire la continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione degli enti soppressi e la correttezza ed economicità nella gestione, fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie, previsti dal comma 4 dell'art. 7, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Con specifico riferimento all'Ipsema, nelle more del procedimento di incorporazione è deceduto il commissario straordinario, avvocato Antonio Parlato.

In conseguenza di tale evento, con decreto interministeriale del 18 novembre 2010, si è provveduto a nominare un commissario *ad acta*, con il compito di curare la predisposizione e l'approvazione del bilancio di chiusura e la ricognizione delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ipsema.

Tale commissario, il 13 aprile 2011, ha rassegnato le dimissioni, per cui, con decreto interministeriale del 15 giugno 2011, è stato nominato un nuovo commissario *ad acta*, le cui finzioni sono state prorogate fino al 30 settembre 2011.

Si evidenzia che l'incarico di commissario *ad acta* è stato attribuito a titolo gratuito e non dà luogo al rimborso delle spese.

In conclusione, si osserva che la questione segnalata ha ottenuto una soluzione tramite l'emanazione dei citati decreti interministeriali, senza ri-

correre all'affidamento di alcun incarico di consulenza e senza comportare oneri per tale incarico.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

BELLOTTI

(9 novembre 2011)

VACCARI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

le disposizioni sulle funzioni ed i servizi consolari, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e recentemente novellate dal decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, stabiliscono che presso ogni ufficio consolare sia istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali nonché dei cittadini residenti nella circoscrizione, nel quale è tenuta nota anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza;

la medesima normativa stabilisce inoltre che è compito dell'autorità consolare trasmettere direttamente alle competenti autorità nazionali gli atti di cui sia a conoscenza che incidono sullo *status* del soggetto;

il consolato generale d'Italia a Montréal ha trasmesso in data 20 maggio 2010 al Comune di Feltre (Belluno) la comunicazione relativa alla perdita di cittadinanza italiana, in seguito alla naturalizzazione canadese, di una cittadina prima residente a Feltre ed iscritta pertanto nelle corrispondenti liste elettorali. Tuttavia la naturalizzazione era avvenuta in data 25 gennaio 1977, con un ritardo nella comunicazione di 33 anni evidentemente non giustificabile con alcuna difficoltà di comunicazione con un Paese quale il Canada,

l'interrogante chiede di sapere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo si siano verificati e si verificano altri casi di ritardo nella trasmissione di dati importanti anche dal punto di vista dell'esercizio del diritto di voto;

quali siano i motivi all'origine di un ritardo così eclatante ed immotivato;

se siano previste, a livello interno, sanzioni qualora un consolato si dimostri così negligente nello svolgimento delle proprie funzioni.

(4-05990)

(4 ottobre 2011)

RISPOSTA. – Ai sensi della normativa sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, «l'Ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti» (art. 11 del decreto legislativo n. 71 del 2011). Una norma dello stesso tenore era già contenuta nell'art. 77 del previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967.

Gli uffici consolari dunque hanno il compito di ricevere e trasmettere le informazioni e gli atti relativi allo stato civile dei cittadini italiani all'estero di cui siano venuti a conoscenza. Essi non hanno i poteri dell'ufficiale di anagrafe e la loro attività non può sostituirsi agli oneri comunicativi di quest'ultimo, soprattutto quando si tratti di dati che, in base alla legislazione vigente nel Paese, non possono essere chiesti d'ufficio alle autorità locali.

A tale proposito va sottolineato che un ruolo fondamentale per la regolare tenuta degli schedari consolari è affidato proprio ai cittadini, i quali devono comunicare tempestivamente all'ufficio consolare tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica. Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti al cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo (comunicazione da effettuare presso l'ufficio consolare competente territorialmente entro 90 giorni dall'evento, art. 6 della legge n. 470 del 1988) e alle comunicazioni di cittadinanza e stato civile relative alle variazioni che avvengono all'estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, debitamente tradotti e legalizzati, al Comune italiano).

Nel caso citato, il Consolato generale a Montréal, nel rispetto della normativa esposta, ha effettivamente trasmesso nel mese di maggio 2010 al Comune di ultima residenza della cittadina interessata la comunicazione relativa alla naturalizzazione canadese, avvenuta molti anni prima. Circostanza decisiva è, tuttavia, che di detta naturalizzazione l'ufficio consolare sia stato informato pochi giorni prima della trasmissione (nel maggio 2010, non nel 1977) da parte del figlio dell'interessata, e che quindi i 33 anni di ritardo si siano verificati nella dovuta comunicazione del cittadino alle autorità italiane e non nella trasmissione dal Consolato generale al Comune competente.

Va da ultimo segnalato che il Consolato generale a Montréal, al pari degli altri uffici della rete diplomatico-consolare, è impegnato da tempo a promuovere una corretta informazione su diritti e doveri dei nostri cittadini all'estero e in particolare sulla necessità di aggiornare regolarmente la propria posizione anagrafica anche al fine di consentire l'efficiente erogazione dei servizi consolari.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

MANTICA

(2 novembre 2011)

---

